SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 febbraio 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 novembre 2021, n. **242**.

Regolamento recante modifiche al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 13 novembre 1978, n. 727, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 179;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, riguardante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 2, comma 2;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 ottobre 2003, n. 361, contenente disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, recante attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida;

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, relativo alle disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Visto il decreto 7 marzo 2019 del Ministro dello sviluppo economico, relativo alla ridefinizione dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2016, recante disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;

Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016 che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione del 28 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Com-

missione del 18 marzo 2016, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti;

Ravvisata l'esigenza di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 165/2014 e nei relativi regolamenti di esecuzione, raccordandole con le attribuzioni già svolte dalle Camere di commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con nota n. 22648 del 27 ottobre 2020;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 ottobre 2003, n. 361, per l'adeguamento al Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada

1. Al decreto 31 ottobre 2003, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo del decreto è sostituito dal seguente: «Disposizioni di adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.»;

b) all'articolo 1, comma 1, le parole «applicative del Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada» sono sostituite dalle seguenti: «di adeguamento al regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale»;

c) all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente numero:

«5) il rilascio di chiavi di sicurezza e certificati digitali per le carte tachigrafiche;»;

d) l'articolo 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui:

a) all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 165/2014;

b) all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, così come modificato dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/502.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende, altresì, per:

a) «controllo periodico», un insieme di operazioni effettuate per verificare il corretto funzionamento del tachigrafo, la corrispondenza tra le impostazioni e i parametri del veicolo e l'assenza di un eventuale collegamento del tachigrafo a dispositivi di manipolazione;

b) «Regolamento»: il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada;

c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore, e la normativa tecnica;

d) «Camere di commercio»: le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni;

e) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) «sistema informativo»: il sistema elettronico e telematico delle Camere di commercio;

g) «gestore del sistema informativo»: la società InfoCamere S.C.p.A. - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni;

h) «Autorità di controllo»: le autorità di controllo deputate ai controlli di natura tecnico-amministrativa in materia di lavoro e previdenza sociale e trasporto stradale o adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale.»;

e) all'articolo 3, comma 2, le parole «per le operazioni di montaggio e di riparazione» sono sostituite dalle seguenti: «agli installatori, officine e costruttori di veicoli per le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione»;

f) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Le Autorità di controllo sono quelle deputate alla vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, ovvero quelle adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale, ai sensi di quanto disposto dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

g) all'articolo 3, il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni curano l'acquisizione dei dati relativi al registro, di cui all'articolo 31 del Regolamento ed assicurano, attraverso il proprio gestore del sistema informativo, il collegamento al sistema di messaggistica TACHOnet, di cui all'articolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016.»;

h) all'articolo 3, il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Le liste di cui all'articolo 24, comma 5, del Regolamento dei soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e
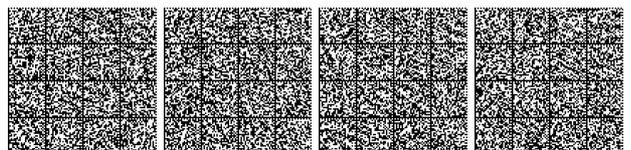
riparazione, sono formate dall'Unioncamere sulla base dei dati in possesso delle Camere di commercio e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni che provvedono alle relative comunicazioni, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. L'Unioncamere ne cura altresì l'aggiornamento e provvede alla divulgazione delle informazioni in esso contenute, anche mediante tecniche informatiche e telematiche.»;

i) all'articolo 3, comma 6, le parole «dall'articolo 1, comma 5), lettera *b)*, del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 31, del Regolamento» e le parole «all'articolo 1, comma 5), lettera *c)*, dello stesso regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 24, comma 5, dello stesso Regolamento»;

l) all'articolo 3, comma 7, le parole «per le operazioni di montaggio e di riparazione» sono sostituite dalle seguenti: «per le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione»;

m) all'articolo 3, il comma 8, è sostituito dal seguente:

«8. Le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.»;

n) all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, le parole «delle officine e dei montatori autorizzati di cui al precedente articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «degli installatori, officine e costruttori di veicoli, utilizzate per le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione di cui al precedente articolo 3,»;

o) all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, le parole «dalle officine e dai montatori» sono sostituite dalle seguenti: «dagli installatori, officine e costruttori di veicoli».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di emanazione dei nuovi decreti ministeriali previsti dall'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto 31 ottobre 2003, n. 361, come modificato dal presente decreto, rimangono in vigore il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 luglio 2005, n. 172, recante modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 agosto 2007, n. 198, recante modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 novembre 2021

Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, registrazione n. 84

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
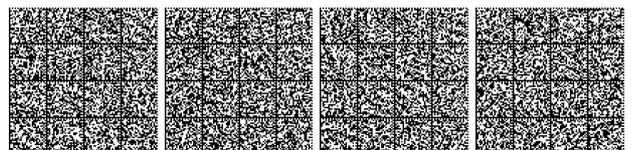
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— La legge 13 novembre 1978, n. 727, concernente «Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1978, n. 328, Supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 179, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario n.74), recante «Nuovo codice della strada», è il seguente:

«Art. 179 *(Cronotachigrafo e limitatore di velocità)*. — 1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.

2-*bis*. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 967 a € 3.867.

La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità.

3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 831 a € 3.328.

4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale il veicolo risulta immatricolato.

6-*bis*. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.

8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'art. 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.

8-*bis*. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.

9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-*bis* riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.

10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.».

— Il testo dell'art. 1, comma 5 e dell'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1994, Supplemento ordinario n. 7, è il seguente:

«Art. 1 *(Natura e sede)*. — (*Omissis*).

5. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti fermo restando il numero massimo di 60 e la necessità di mantenere.».

«Art. 2 *(Compiti e Funzioni)*. — 2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:

a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'art. 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;

d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto orga-

nizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;
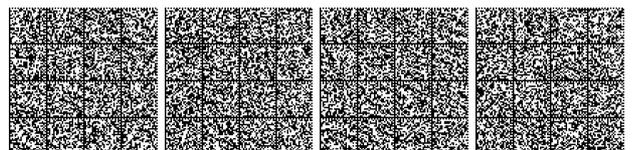
d-*bis*) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;

d-*ter*) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;

e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:

1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'art. 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;

4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di *placement* svolti dalle Università;

f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'art. 18 comma 1 lettera *b)*;

g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al *placement* e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.».

— Il decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2003, n. 361, recante «Disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 2004, n. 1.

— Il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante: «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2004, n. 110.

— Il regolamento (CE) n. 561/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 11 aprile 2006 n. L 102.

— Il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, recante: «Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 settembre 2008, n. 218.

— Il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante: «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2011, n. 99.

— La legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante: «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2014, n. 290.

— Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante: «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2015, n. 53, Supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante «Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro» è pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016.

— Il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 febbraio 2014, n. L 60.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente.» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22 gennaio 2016, n. L 15.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione del 18 marzo 2016 che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti.» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 26 maggio 2016, n. L 139.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/502 della Commissione del 28 febbraio 2018, recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti.» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2018, n. L 85.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2003, n. 361:

«Art. 1 *(Finalità).* — 1. Il presente regolamento detta disposizioni applicative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, con riguardo ai seguenti aspetti:

a) individuazione delle Autorità competenti per:

1) il rilascio delle omologazioni di modello dell'apparecchio di controllo, o di foglio di registrazione o di carta tachigrafica;

2) il rilascio delle autorizzazioni al montaggio ed alla riparazione dell'apparecchio di controllo;

3) il rilascio delle carte tachigrafiche (carta del conducente, carta di controllo, carta dell'officina, carta dell'azienda);

4) la tenuta del registro dei marchi e dei dati elettronici di sicurezza utilizzati nonché delle carte di officina e di montatore autorizzati rilasciate;

b) definizione ed attribuzione dei poteri di accertamento e vigilanza sull'applicazione del presente decreto.».

«Art. 2 *(Definizioni).* — 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) "apparecchio di controllo": insieme delle apparecchiature destinate ad essere montate a bordo di veicoli stradali per indicare, registrare e memorizzare in modo automatico o semiautomatico i dati sulla marcia di detti veicoli e su determinati periodi di lavoro dei loro conducenti;

b) "unità elettronica di bordo": l'apparecchio di controllo, escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi di collegamento;

c) “carta tachigrafica”: una carta intelligente da impiegare con l’apparecchio di controllo;

d) “omologazione”: procedura in base alla quale viene certificato che un apparecchio di controllo o la carta tachigrafica in esame o un foglio di registrazione soddisfi i requisiti fissati dal Regolamento (CE) n. 2135/98;

e) “montaggio”: l’installazione di un apparecchio di controllo su veicolo stradale;

f) “riparazione”: ogni riparazione di un sensore di movimento o di una unità elettronica di bordo che comporta l’interruzione dell’alimentazione di energia, o il disinnesto da altri componenti dell’apparecchio di controllo, o l’apertura dello stesso;

g) “regolamento”: il regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998;

h) “Ministero”: il Ministero delle attività produttive, Direzione generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori.».

«Art. 3 *(Autorità competenti).* — 1. L’autorità per il rilascio dell’omologazione è il Ministero.

2. L’autorità per il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione dell’apparecchio di controllo è il Ministero che si avvale degli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

3. Le autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche sono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

4. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni curano l’acquisizione dei dati relativi al registro di cui all’art. 1, comma 5), lettera *b)*, del Regolamento.

5. L’elenco dei montatori o delle officine autorizzate, di cui all’art. 12, comma 3, del regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, è formato dall’Unione italiana delle Camere di commercio sulla base dei dati in possesso delle Camere di commercio e dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni che provvedono alle relative comunicazioni, anche mediante tecniche informatiche e telematiche.

6. All’Unione italiana delle camere di commercio sono affidati i compiti di aggiornamento e divulgazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche, connessi alla tenuta del registro previsto dall’art. 1, comma 5), lettera *b)*, del regolamento, nonché la cura delle comunicazioni di cui all’art. 1, comma 5), lettera *c)*, dello stesso regolamento.

7. Le modalità e le condizioni per il rilascio delle omologazioni, delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione sono stabilite con decreto del Ministero.

8. Le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e trasporti.».

«Art. 4 *(Poteri di accertamento).* — 1. Alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni è affidato il compito di accertare:

a) la conformità degli apparecchi di controllo, dei fogli di registrazione e delle carte tachigrafiche ai ispettivi modelli omologati;

b) la rispondenza delle apparecchiature metrologiche delle officine e dei montatori autorizzati di cui al precedente art. 3 alle disposizioni regolamentari e a quelle particolari fissate nel provvedimento di autorizzazione o di abilitazione;

c) la regolarità delle operazioni metrologiche effettuate dalle officine e dai montatori, di cui alla precedente lettera *b)*, in sede di montaggio, riparazione, verificazione e controllo.».

Note all’art. 2:

— Per il testo dell’art. 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre, n. 361, si vedano le note all’art. 1.

22G00012

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Ostuni e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Ostuni (Brindisi) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019;

Considerato che all’esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l’amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l’imparzialità dell’attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell’ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell’istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell’amministrazione comunale, si rende necessario l’intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l’interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell’ente locale;

Visto l’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ostuni (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Ostuni (Brindisi) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino - prefetto a riposo;

dott.ssa Antonietta Lonigro - viceprefetto;

dott.ssa Maria Antonietta Silvana Madaro - funzionario economico finanziario a riposo.
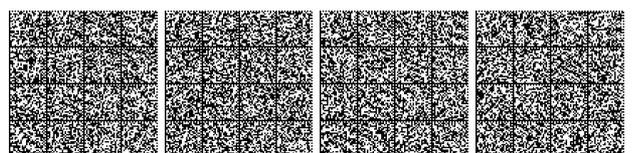
Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2021
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, n. 3451

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Ostuni (Brindisi), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di indagini svolte dalle forze di polizia sugli amministratori eletti e sulla complessiva azione amministrativa posta in essere dall'ente locale che hanno evidenziato possibili forme di condizionamento da parte di organizzazioni criminali di stampo mafioso, il prefetto di Brindisi ha disposto, per gli accertamenti di rito, con decreto del 26 febbraio 2021, successivamente prorogato, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine delle indagini ispettive, la commissione incaricata ha depositato le proprie conclusioni sulle cui risultanze il prefetto di Brindisi, sentito nella seduta del 16 settembre 2021 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per l'occasione con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Le numerose indagini giudiziarie e le conseguenti operazioni di polizia susseguitesi dagli anni '80 nonché i contenuti delle recenti relazioni della direzione investigativa antimafia hanno acclarato la presenza nella Provincia di Brindisi dell'organizzazione criminale di stampo mafioso denominata Sacra Corona Unita - le cui diramazioni hanno permeato anche il Comune di Ostuni - proiettata, sotto l'egida delle famiglie dominanti, alla realizzazione di una sinergica struttura «*multi business*» dedita a numerose attività criminali nonché alla ricerca di collegamenti con ambienti della politica e con gli apparati della pubblica amministrazione al fine di condizionarne l'attività.

La pressione esercitata su quel territorio dalla criminalità organizzata è testimoniata, come riferito dal prefetto di Brindisi, da ripetuti atti di intimidazione verificatisi nei mesi successivi all'insediamento dell'attuale amministrazione comunale e rivolti verso un consigliere comunale di minoranza, più volte sindaco di Ostuni in passate consiliature, azioni particolarmente violente nelle loro modalità di attuazione tanto da indurre il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Brindisi a disporre misure di tutela nei riguardi del predetto amministratore. Per uno di tali atti intimidatori la procura della Repubblica di Brindisi ha emesso nello scorso mese di ottobre avviso di conclusione delle indagini nei confronti di un noto pregiudicato ritenuto contiguo alla locale consorteria del crimine organizzato. Peraltro l'ultimo episodio, in ordine temporale, nei confronti del predetto amministratore avviene in coincidenza con la data di scadenza del termine di presentazione della relazione dell'accesso ispettivo. Viene, altresì, riferito di un atto intimidatorio perpetrato anche nei confronti di un ufficiale della locale polizia municipale, che risulta essersi occupato della questione relativa ai parcheggiatori abusivi e alle aree mercatali abusivamente occupate, tra gli altri anche da noti pregiudicati locali. Il medesimo ufficiale ha anche denunciato alla procura della Repubblica la vicenda relativa alla omessa notifica di migliaia di verbali di violazioni al codice della strada.

La relazione prefettizia, nel segnalare che alcuni membri del consiglio comunale, tra i quali anche un assessore, hanno tutti legami parentali con pericolosi esponenti dei locali clan mafiosi, evidenzia tra questi la figura di un *ex* consigliere comunale, il cui padre risulta essere pregiudicato anche per reati associativi mafiosi, ritenuto particolarmente vicino agli interessi di alcune società due delle quali, come sarà meglio precisato in seguito, interessate alla gestione di un'area pubblica di parcheggio, sono state oggetto di interdittive prefettizie da parte dei prefetti di Brindisi e di Lecce. Anche il fratello dello stesso amministratore risulta condannato in primo grado per reati associativi. Un altro consigliere di maggioranza è coniuge di un soggetto coinvolto in una recente vicenda giudiziaria e condannato per alcuni reati finanziari aggravati dall'associazione mafiosa e nipote di un noto pregiudicato mafioso locale. Il sindaco ha inoltre recentemente nominato un nuovo assessore la cui sorella è coniugata con un pregiudicato avente a sua volta stretti legami familiari con un soggetto attualmente detenuto in carcere e ritenuto un esponente di spicco della «sacra corona unita».

Al summenzionato consigliere dimissionario è subentrato, per surroga, un assessore dimessosi dall'incarico di componente della giunta per assumere il ruolo di consigliere comunale; la relazione della commissione d'indagine sottolinea al riguardo un collegamento tra questi due amministratori e le società destinatarie delle interdittive antimafia menzionate nella relazione prefettizia. Anche tale vicenda evidenzia un substrato di cointeressenze tra amministratori e criminalità organizzata atteso che, come emerso in sede di audizione disposta dalla commissione di accesso, il suddetto amministratore ha riferito di conoscere il titolare di una delle citate ditte interdette e di aver interessato il dirigente comunale preposto per facilitare l'affidamento del servizio salvamento in alcune spiagge comunali alla stessa società.

A tal proposito la relazione prefettizia rileva, emblematicamente, come sia fortemente anomalo il fatto che il Comune di Ostuni abbia perfezionato rapporti contrattuali con le suddette ditte, a cui sono stati affidati o concessi servizi pubblici temporalmente disposti in coincidenza con l'insediamento dell'amministrazione attualmente in carica di cui faceva parte il predetto consigliere comunale successivamente dimessosi.

Viene altresì precisato che proprio le vicende amministrative relative all'affidamento della gestione di aree di sosta pubblica a soggetti controindicati e il clamore mediatico seguito all'interdittiva prefettizia hanno provocato dapprima la costituzione di una apposita commissione consiliare di inchiesta volta ad accertare eventuali irregolarità amministrative sulla gestione del parcheggio comunale in località Santa Lucia e poi, il 21 aprile 2021, le dimissioni dalla carica del menzionato *ex* consigliere comunale.

A questo riguardo il prefetto di Brindisi sottolinea la circostanza che i lavori della suddetta commissione consiliare, i cui esiti in parte coincidono con le risultanze della commissione d'indagine, sono stati disertati proprio da uno degli amministratori sopra segnalati, recentemente nominato assessore, riconducibile per rapporti parentali ad ambienti controindicati, che da subito si era dichiarato contrario allo svolgimento di tali accertamenti da parte della commissione.

Il quadro di insieme delineato dalla relazione del prefetto di Brindisi ha posto in risalto diverse altre criticità, tutte sintomatiche di un evidente sviamento delle attività dell'ente rispetto al perseguimento esclusivo dell'interesse pubblico, rilevate in gran parte delle procedure che sono state oggetto di approfondimento da parte della commissione d'accesso; attività generalmente caratterizzate da condotte omissive e negligenti, tradottesi poi in una *mala gestio* complessiva della cosa pubblica che ha favorito la permeabilità e il condizionamento dell'ente agli interessi della criminalità organizzata.

In particolare, l'attività ispettiva svolta presso i competenti uffici comunali ha fatto emergere, come in parte già evidenziato, gravi irregolarità nella gestione delle aree riservate a parcheggi pubblici e privati poste a servizio del litorale ostunese, attività sulle quali si è incentrato l'interesse di società e di soggetti direttamente o indirettamente collega-

ti al contesto della criminalità organizzata locale, in ciò favoriti dall'assenza di strumenti di programmazione urbanistici di settore e dagli scarsi controlli amministrativi posti in essere dall'ente locale, in modo particolare delle verifiche antimafia.

A questo proposito appare significativa la vicenda che ha riguardato una delle sopra menzionate società - destinataria di una interdittiva della prefettura di Lecce del 25 novembre 2020 - risultata aggiudicataria di un lotto del parcheggio pubblico in zona S. Lucia di Ostuni senza che fossero stati verificati preventivamente i requisiti soggettivi richiesti per i pubblici affidamenti e adottate le verifiche antimafia previste dall'ordinamento vigente. Nella relazione prefettizia si precisa infatti che benché il rappresentate legale della ditta sia un noto soggetto controindicato, più volte fatto oggetto di ordinanze di custodia cautelare e di condanna in primo grado per gravi reati anche di natura associativa e con collegamenti con la locale criminalità organizzata, lo stesso ha tuttavia continuato ad operare nel settore dei parcheggi pubblici e privati, anche in assenza di regolari autorizzazioni comunali, a causa degli scarsi controlli della polizia municipale e dell'inerzia degli uffici comunali preposti a tale servizio.

La relazione prefettizia evidenzia al riguardo che tale affidamento è stato agevolato dalla circostanza che la società prima classificata nella gara ad evidenza pubblica - una delle società sopra menzionate anch'essa destinataria di provvedimento interdittivo antimafia - ha rinunciato all'affidamento; la rinuncia al servizio, anomala e comunque avvenuta senza alcuna motivazione, ha comportato che l'affidamento andasse alla seconda ditta in graduatoria la cui offerta di canone annuo per l'area è risultata essere di soli 510 euro, pari a circa la metà di quella proposta dalla società rinunciante. Tali canoni sono ritenuti nella relazione prefettizia irrisori rispetto a quanto fissato in analoghe procedure concluse con canoni di importi molto superiori.

A tal riguardo, la relazione della commissione d'indagine sottolinea, come riferito dallo stesso primo cittadino, che il vero interesse ad acquisire e gestire quell'area pubblica fosse quello di dirottare l'affluenza dei veicoli sulle aree di parcheggio gestite abusivamente dai privati a discapito della valorizzazione e degli introiti delle aree di sosta pubbliche. È emerso, in particolare, dalla relazione prefettizia l'omesso controllo di tali aree private da parte della polizia locale, nonostante le segnalazioni pervenute.

Analogo rilievo assumono gli affidamenti, disposti negli anni 2019 e 2020, del servizio di assistenza e salvataggio bagnanti sui tratti di spiaggia libera, concessi dall'amministrazione comunale alla stessa società rinunciataria del predetto servizio di parcheggio pubblico. La relazione della commissione d'indagine pone in rilievo che l'affidamento dell'anno 2019 è avvenuto in forma diretta, senza alcuna verifica dei requisiti soggettivi degli affidatari né tantomeno degli accertamenti in Banca dati nazionale antimafia (BDNA). Così anche l'assegnazione del servizio disposta nel 2020 che, sebbene sia avvenuta all'esito di una gara ad evidenza pubblica, è stata effettuata prima della formale determina di affidamento e non è stata preceduta dai necessari controlli. Nella relazione prefettizia viene precisato, altresì, che solo molti mesi dopo la conclusione dei relativi contratti sono state effettuate le verifiche in BDNA; inoltre, è risultato che poco prima che il Comune di Ostuni inoltrasse la richiesta di certificazione antimafia uno dei soci della ditta affidataria abbia ceduto la propria quota societaria. Tale *ex* socio risulta peraltro avere frequentazioni con un esponente di un clan mafioso locale e rapporti amicali e di lavoro con l'*ex* consigliere comunale dimissionario e con il suo subentrante in seno al consiglio comunale di Ostuni. Come evidenziato, anche tale società assegnataria di servizio comunale è stata poi oggetto di interdittiva antimafia adottata il 9 agosto 2021 dal prefetto di Brindisi.

L'organo ispettivo ha inoltre verificato l'attività svolta dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) rilevando una grave carenza dei controlli antimafia e delle verifiche delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi di legge. Infatti, a fronte di n. 675 pratiche di SCIA inoltrate all'amministrazione comunale negli anni 2019, 2020 e 2021 fino all'insediamento della commissione di accesso, risultano essere stati avviati controlli soltanto per n. 73 soggetti economici che hanno presentato altrettante SCIA; inoltre, dalle verifiche effettuate nello stesso periodo di tempo sui fascicoli relativi alle SCIA commerciali non risulta effettuato alcun accesso in banca dati nazionale antimafia (BDNA) per accertare la sussistenza o meno degli elementi ostativi al rilascio di licenze comunali. Solo dopo le ispezioni della commissione di accesso risultano richieste n. 623 comunicazioni antimafia, tutte riferite al biennio precedente. La perdurante e colpevole inerzia dell'amministrazione comunale nel non dare impulso ai controlli antimafia e alle verifiche dei requisiti soggettivi dei titolari di provvedimenti autorizzativi comunali - tranne che negli ultimi mesi dopo l'inizio dell'attività ispettiva - ha di fatto favorito l'inserimento nel sistema economico locale, soprattutto nel commercio e nell'indotto turistico, di quell'imprenditoria legata direttamente o indirettamente agli interessi della criminalità organizzata, come è dimostrato anche dalle recenti interdittive antimafia emesse dalla prefettura di Brindisi.

Numerose anomalie e irregolarità sono emerse anche per quanto riguarda la gestione del patrimonio immobiliare comunale, che risulta essere occupato, per la quasi totalità (circa il 90%), in modo non conforme a quanto previsto dal regolamento comunale vigente in materia. A tal proposito la commissione d'indagine, nel precisare che sebbene le singole situazioni emerse in sede ispettiva siano tutte risalenti nel tempo, rileva che l'inerzia mostrata dalle passate amministrazioni comunali è proseguita anche con l'attuale gestione che in tal modo ha contribuito, omettendo di porre in essere alcuna iniziativa volta a rimuovere la condizione di illegalità, a perpetuare le condizioni che negli anni hanno consentito a numerosi soggetti controindicati (36 su 51 assegnatari compresi i familiari), riconducibili al locale contesto criminale, di occupare gli alloggi pubblici residenziali senza averne diritto. Solo a seguito di accertamenti specifici disposti dalla questura di Brindisi, l'amministrazione comunale ha avviato le procedure per recuperare delle somme dovute per morosità e per il rilascio degli immobili. La relazione del prefetto di Brindisi evidenzia che una gestione dell'ente locale non attenta al rispetto del principio di legalità e alle esigenze della cittadinanza, unitamente alla circostanza che alcuni cespiti del patrimonio immobiliare comunale sono occupati da esponenti della locale criminalità organizzata, determinano lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale nonché il pregiudizio degli interessi della collettività.

L'inerzia dell'amministrazione viene segnalata anche riguardo al recupero di somme in esecuzione di sentenze di condanna a favore dell'ente; in particolare, l'attività ispettiva ha accertato che il Comune di Ostuni non ha provveduto a richiedere il pagamento delle spese legali sostenute e del risarcimento danni liquidato in suo favore nell'ambito di un procedimento penale conclusosi con sentenza passata in giudicato nel 2015 nei confronti di soggetti avverso i quali il comune si era costituito parte civile. La relazione prefettizia precisa che solo nel luglio 2021 la giunta comunale ha avviato le procedure necessarie all'esecuzione forzata del giudicato, dopo che la locale questura ha chiesto chiarimenti in proposito. Analogamente è avvenuto per il recupero delle somme anticipate dal comune per la demolizione di un edificio abusivo; sebbene l'abbattimento risalga all'aprile 2014, solo dal giugno 2020 la giunta comunale ha deliberato l'avvio delle procedure per il recupero coattivo del dovuto nei riguardi dei responsabili dell'abuso edilizio.

Carenze e ritardi sono stati rilevati dalla commissione di indagine nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati al patrimonio comunale. Le risultanze ispettive hanno accertato che parte di tale patrimonio, sebbene già assegnato ad associazioni od enti per finalità sociali, nei fatti risulta non utilizzato in quanto bisognevole di interventi di manutenzione o di recupero strutturale. A questo riguardo il prefetto di Brindisi sottolinea che il disinteresse mostrato dalle diverse amministrazioni succedutesi nel tempo nella corretta gestione di tale patrimonio, appartenuto a soggetti di rilevante spessore criminale, e la scarsa attenzione al loro reimpiego nel circuito legale a beneficio della collettività, danneggia l'immagine delle istituzioni nel suo complesso, costituendo un messaggio che ingenera sfiducia nei cittadini.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Brindisi rilevano una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Ostuni volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Ostuni (Brindisi), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 14 dicembre 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE
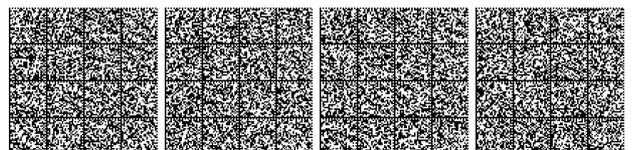
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

All'On.le Sig. Ministro dell'Interno
Roma

Oggetto: Comune di Ostuni: Proposta di scioglimento ai sensi dell'art.143, comma 3, TUEL. Relazione.

Si fa seguito alla prefettizia n. "omissis", con la quale è stata chiesta la delega dei poteri di accesso ed accertamento di cui all'art. 1, comma 4, del D.L 6.9.1982, n.629, convertito dalla Legge 12.10.1982, n.726, così come integrato dalla legge 15 novembre 1988, n.486nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Ostuni ed al successivo decreto ministeriale n."omissis", con il quale sono stati delegati detti poteri.

Com'è noto, con successivo decreto prefettizio n."omissis" è stata nominata, per l'esecuzione degli accertamenti presso il Comune di Ostuni sull'attività svolta dall'Ente e la verifica della eventuale sussistenza di forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, una Commissione di accesso ispettivo composta da "omissis".

Successivamente, per le connesse attività di accertamento ed acquisizione d'informative sugli organi, sull'apparato burocratico e sull'attività del Comune di Ostuni, è stato nominato, con decreto prefettizio n."omissis", un gruppo di supporto composto da "omissis".

In data 18.05.2021 è stato prorogato di ulteriori tre mesi il termine per la conclusione dell'attività ispettiva e modificata la composizione della Commissione, con la sostituzione del "omissis".

La Commissione d'indagine ha terminato l'attività rassegnando le proprie conclusioni in una articolata relazione depositata in Prefettura il 26 agosto 2021.

In data 16 settembre 2021, come previsto dall'art. 143, comma 3, del Tuel, è stato convocato il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, "omissis".

All'esito dell'esame, il predetto Consesso ha espresso parere unanime sulla sussistenza dei presupposti e delle condizioni preordinati alla formulazione della proposta di scioglimento dell'Ente locale a norma del medesimo articolo .

Premesso quanto sopra, si rappresenta quanto segue.

1. Il Comune di Ostuni

Il Comune di Ostuni ha rinnovato i propri Organi elettivi nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019, con successivo turno di ballottaggio del 9 giugno, a seguito delle quali l'Avv.

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

"omissis" è stato eletto Sindaco, superando l'Avv. "omissis" ella, già Sindaco del medesimo Comune in precedenti legislature.

Città collinare, situata ad un'altezza di 218 metri s.l.m, a 8 Km dalla costa adriatica, Ostuni si connota per le sue peculiarità territoriali (un entroterra esteso per circa 30 chilometri, con 385 contrade agricole ed una zona costiera di circa 25 Km), paesaggistiche, culturali e gastronomiche che ne fanno una meta turistica molto conosciuta a livello nazionale ed internazionale; ciò ha consentito lo sviluppo di un turismo di livello medio – alto con residenze estive nell'agro rurale e con strutture ricettive molto ricercate lungo la costa, frequentate da esponenti del mondo politico, della cultura e dello spettacolo, oltreché da turisti provenienti da altre regioni ed anche dall'estero (specie dal Regno Unito e dalla Germania).

La forte vocazione turistica, per la realtà territoriale ostunese, ha rappresentato un volano di sviluppo dei principali comparti economici locali. Significative anche le richieste residenziali di seconde case, presso cui soggiorna una popolazione non residente (anche straniera) di entità tale da far aumentare, in maniera esponenziale, gli abitanti nel periodo estivo ed autunnale nonchè gli interventi di ristrutturazione di masserie nelle zone rurali, anche di lusso.

Il litorale ostunese confluisce, in parte, nel comprensorio del " Parco naturale regionale delle dune costiere " (con il comune di Fasano) ed, in parte, nel comprensorio turistico " Costa del Parco Agrario degli ulivi secolari" (comprendente anche i Comuni di Polignano a Mare, Monopoli, Fasano e Carovigno) ed ha ottenuto, dal 2017 al 2020, i riconoscimenti della Bandiera Blu e delle 5 Vele di Legambiente.

Soltanto nell'anno corrente Legambiente ha riconosciuto ai comuni succitati "le 4 Vele" correlando tale declassamento – come ampiamente riportato dalla stampa locale - alla motivazione che i comuni di Ostuni e di Polignano a Mare avrebbero autorizzato, nell'ultimo anno, la realizzazione di strutture ricettive di particolare impatto sull'ambiente sotto il profilo del consumo del suolo, in controtendenza rispetto alle esigenze di tutela del paesaggio.

La popolazione residente, dopo una costante evoluzione demografica, conta oggi 30.371 abitanti (14564 maschi, 15807 femmine), di cui 1430 stranieri (dato Istat provvisorio al 1° gennaio 2021).

Sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, in quel territorio, come anche nei comuni contermini, si colgono dinamiche criminose di una certa vivacità che si traducono in reati contro il patrimonio , specie nel periodo estivo ai danni di seconde case, nonché in materia di armi e di stupefacenti. Di particolare rilievo sono, poi, alcuni atti intimidatori a danno di appartenenti all'Amministrazione comunale e di cui si dirà diffusamente in seguito, i quali, indipendentemente dagli approfondimenti investigativi in corso, hanno contribuito ad alimentare l'interesse per l'avvio dell'accesso ispettivo sull'Ente locale.

Prima di illustrare ed analizzare compiutamente le risultanze del lavoro svolto dalla Commissione di accesso ispettivo, si reputa utile delineare, nel paragrafo successivo, il quadro nell'ambito del quale si muove la criminalità organizzata in questa provincia e, segnatamente, nel territorio ostunese che fa da sfondo all'agire amministrativo dell'Ente locale.
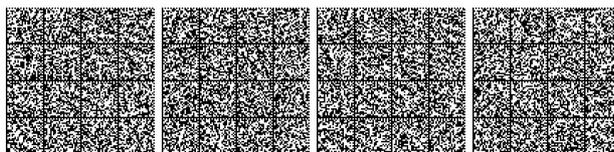
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

2. La criminalità organizzata nella provincia di Brindisi e la sua presenza nel comune di Ostuni

2.a) La provincia di Brindisi e la Sacra Corona Unita.

La presenza della criminalità organizzata nella provincia di Brindisi è risalente nel tempo e registra, proprio in questo territorio, le prime formazioni della Sacra Corona Unita, che si evidenziano negli anni '80 mediante il controllo di ampie aree della provincia da parte, fondamentalmente, di due gruppi, riconducibili, rispettivamente, al clan "PASIMENI-VITALE-VICENTINO", operante prevalentemente a Mesagne ed alle famiglie "ROGOLI–BUCCARELLA-CAMPANA", insediate prevalentemente a Tuturano (Brindisi) e nella parte meridionale della provincia.

La provincia di Brindisi è considerata la "culla" della "omissis" che qui ha raggiunto la sua piena espressione tra la fine degli anni ottanta e l'inizio degli anni novanta, per giungere, poi, al periodo in cui alla stessa fu inferto un duro colpo con la storica "Operazione Primavera" eseguita il 28 febbraio 2000. Con detta operazione lo Stato ha, infatti, disarticolato l'attività illecita del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, considerato il volano delle attività criminose e, quasi, un ammortizzatore sociale per ampie fasce di popolazione.

Sotto il profilo degli assetti organizzativi le indagini recentemente svolte, basate anche sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, hanno consentito di delineare i nuovi assetti della criminalità organizzata, individuandone gli attuali referenti presenti sul territorio. Questa, anche dal carcere, riuscirebbe a conservare la leadership criminale mantenendo validi e consolidati rapporti con i capi di alcuni clan operanti nella vicina provincia di Lecce. In tale scenario si registrano spinte trasversali delle cd. leve emergenti, desiderose di compiere rapide scalate gerarchiche nel tentativo di acquisire maggiori ambiti di azione e di potere. Trattasi di gruppi composti da un numero variabile di giovanissimi, anche incensurati e non sempre collegati da rapporti di parentela con la criminalità organizzata, capaci di commettere azioni spregiudicate e violente con l'uso disinvolto delle armi, per difendere i "propri" territori ed anche per regolare questioni private.

Si è pervenuti, infatti, ad individuare alcune figure criminali che, sia autonomamente sia in nome e per conto dei loro referenti detenuti, hanno continuato a svolgere attività estorsive nei confronti di vari soggetti, realizzando in alcuni casi azioni intimidatorie attraverso danneggiamenti incendiari ovvero esplosioni di colpi di arma da fuoco.

Permane, in linea generale, la presenza dei citati clan "PASIMENI-VITALE-VICENTINO" e "ROGOLI–BUCCARELLA-CAMPANA ", con articolate ramificazioni in diversi comuni della provincia - compreso il Capoluogo - che risulterebbe divisa per aree di influenza: il primo gruppo (detto dei " mesagnesi") nella zona settentrionale della provincia (Carovigno, Ostuni, Francavilla Fontana, Mesagne); il secondo (detto "tuturanese") nella parte meridionale (Cellino San Marco, San Pietro Vernotico e Torchiarolo) sconfinante a volte nei viciniori comuni della provincia di Lecce.
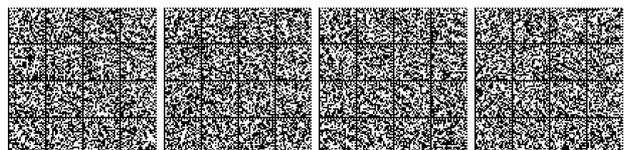
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Nel Capoluogo, in cui si registra l'influenza di entrambi i gruppi, il clan dominante è quello riconducibile ai fratelli "omissis, attivo nel traffico delle sostanze stupefacenti e nelle estorsioni, i cui principali esponenti sono "omissis"e "omissis", arrestati nell'agosto 2019 in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Lecce, dovendo espiare, rispettivamente, undici anni, nove mesi e quattordici giorni di reclusione il primo e otto anni, undici mesi e quattordici giorni di reclusione il secondo.

Sempre nel Capoluogo, un gruppo autonomo, costituito da soggetti legati da vincoli di parentela, attivo nel quartiere Perrino e dedito al traffico di sostanze stupefacenti, è capeggiato dai fratelli "omissis".

Il sodalizio criminale capeggiato da "omissis" e "omissis", operante nel traffico di sostanze stupefacenti e nelle estorsioni, ha buoni rapporti col fondatore della *SCU* "omissis", con il *clan* Buccarella e con il gruppo facente capo ai "omissis" di Torre Santa Susanna (BR), i quali detengono il mercato e lo spaccio delle sostanze stupefacenti. "omissis", capo storico dell'omonimo clan, è attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Bari.

Nella frazione del Comune di Brindisi – Tuturano - è radicato lo storico *clan* riconducibile alla famiglia Buccarella, dedito al traffico delle sostanze stupefacenti, al gioco d'azzardo e alle estorsioni, che vanta ottimi rapporti con il sodalizio del capo storico "omissis" e con "omissis".

Non va tuttavia sottaciuto anche un ulteriore aspetto legato alle scarcerazioni di alcuni elementi appartenenti alla criminalità organizzata, che necessita di costante attenzione al fine di contrastarne la potenziale reattività.

Il 6 aprile 2020, dopo 10 anni di detenzione in carcere per associazione mafiosa, è tornato in libertà "omissis", elemento di spicco del clan dei "mesagnesi" (Vitale-Pasimeni-Vicientino).

Personaggio di indiscussa caratura è anche "omissis" (detto"omissis") che, scarcerato il 6 marzo 2018 dopo aver espiato una condanna a 32 anni di reclusione, ha fatto rientro nel Comune di Mesagne, dove è stato sottoposto alla misura cautelare della libertà vigilata per due anni. Il suo intento era quello di rifondare il clan storico BUCCARELLA - ROGOLI - CAMPANA, facendo transitare numerosi appartenenti dal clan VITALE–PASIMENI–VICIENTINO, grazie al suo elevato carisma delinquenziale.

Il 25 settembre 2020 il "omissis" è stato nuovamente arrestato dalla Squadra Mobile di Brindisi, per i reati di cui agli artt. 416 Bis commi 1,2,3,4 C.P. ed altro, unitamente ad altri 7 individui, appartenenti al clan CAMPANA-GAGLIARDI, tra cui "omissis", già detenuto per altri reati presso la Casa Circondariale "Opera" di Milano.

Gli eventi registrati nel periodo più recente, indicatori dell'operatività e delle dinamiche della criminalità organizzata, non hanno messo in luce fenomenologie differenti dal passato, dimostrando che, sebbene con minore virulenza, la stessa ha continuato ad operare.

Significative, in tal senso, sono state le operazioni di polizia compiute, anche recentemente, tra cui si segnala, quella eseguita, in data 13.2.2020, dal locale Comando Provinciale Carabinieri, in questo Capoluogo ed in altre località della provincia, a Venezia e presso le case circondariali di Milano, Voghera (PV), Lecce, Taranto, Bari, unitamente ai militari dei Comandi territorialmente competenti e delle componenti del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari, del Nucleo Cinofili di
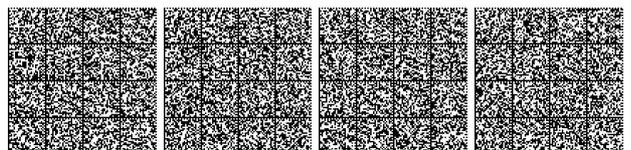
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Modugno, dei Carabinieri Cacciatori di Puglia e dell'11° Reggimento Carabinieri Puglia, con la quale è stata data esecuzione a due ordinanze di misure cautelari emesse dal GIP presso il Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti di 37 persone, 29 delle quali raggiunte da custodia cautelare in carcere ed 8 agli arresti domiciliari, indagate per i reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione.

Le suddette ordinanze giungono a conclusione di complesse ed articolate operazioni investigative di seguito indicate.

La prima, denominata *"Synedrium"*, ha preso l'avvio dall'omicidio del pregiudicato brindisino "omissis" e dal tentato omicidio del figlio "omissis", accaduti a Brindisi il 1° novembre 2014 e per i quali, al termine delle indagini, il Nucleo Investigativo dell'Arma dei Carabinieri ha tratto in arresto i tre responsabili.

Il provvedimento cautelare eseguito ha riguardato 20 individui, 7 dei quali già detenuti per altra causa, ai quali sono stati contestati i reati di associazione mafiosa, di estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

La significativa attività investigativa ha consentito di delineare l'organigramma della Sacra "omissis" Unita riconducibile al clan Coffa/Romano - articolazione del clan Rogoli-Buccarella e Campana - con al vertice "omissis", "omissis" e "omissis", operante nel comune di Brindisi, nonché ha fatto emergere la disponibilità di armi da fuoco e la commissione di estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti brindisini.

È stato, altresì, messo in evidenza il ruolo svolto nelle suddette organizzazioni dalle donne – ben otto - per la gestione delle attività illecite durante l'assenza dei congiunti reclusi.

La seconda indagine, denominata *"Fidelis"*, condotta dal NOR della Compagnia di Brindisi, ha tratto origine dal ferimento, con colpi di arma da fuoco, del pregiudicato "omissis", verificatosi in questo Capoluogo in data 2 novembre 2017, al termine delle cui indagini sono stati tratti in arresto i responsabili.

Il provvedimento cautelare, eseguito nei confronti di 22 indagati, di cui 5 colpiti anche dal primo provvedimento succitato, con applicazione della custodia cautelare in carcere a carico di 17 individui e degli arresti domiciliari per gli altri 5, ha consentito di identificare i sodali di un'associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti con operatività su Oria e Brindisi, di sequestrare sostanze stupefacenti (500 gr di cocaina e 9 grammi di eroina) e di individuare i canali di approvvigionamento delle stesse.

È stata, inoltre, delineata la dimensione internazionale dell'organizzazione, tenuto conto che, nello stesso contesto investigativo, in data 19 marzo 2018, la polizia greca, con la collaborazione dell'Agenzia Federale Antidroga statunitense (D.E.A), ha sequestrato oltre 26 Kg di cocaina destinata all'Italia, arrestando un pregiudicato brindisino, "omissis", ora raggiunto dal provvedimento cautelare in questione e recluso in Grecia.

Allo stato, comunque, tra lo storico gruppo dei "Mesagnesi" e quello dei "Tuturanesi", sarebbe stato sancito un patto di non belligeranza allo scopo di favorire i reciproci "affari". Ciò
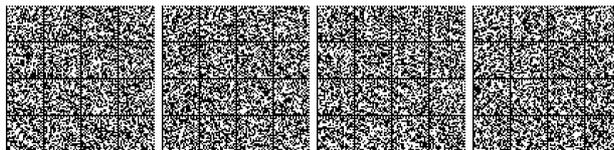
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

emerge dall'operazione denominata "Pax", conclusa il 16 dicembre 2014, nell'ambito della quale è stato acclarato il raggiungimento di un armistizio mafioso tra i due citati clan, con spartizione delle aree di influenza e passaggio di affiliati dall'una all'altra organizzazione. Conferma di ciò si rinviene dalle dichiarazioni rese in decine di verbali di interrogatorio da un collaboratore di giustizia, il quale ha espressamente fatto riferimento alla ricerca del consenso sociale da parte dell'associazione mafiosa, con un vero e proprio cambiamento di strategia strisciante e *"di inabissamento delle tradizionali attività criminali, cercando nuovi campi di azione, ricercando il consenso sociale attraverso attività che, in un periodo di profonda crisi economica, trovano apprezzamento tra i consociati, quali ad esempio, il recupero forzoso dei crediti o l'offerta di posti di lavoro all'interno di aziende controllate dalla stessa organizzazione, ottenendo un diffuso e inaspettato riconoscimento da diverse frange della società civile* (Relazione conclusiva della Commissione Parlamentare Antimafia 2018).

Concorda con tale analisi la Direzione Investigativa Antimafia che sottolinea come le organizzazioni mafiose pugliesi "*pur riconoscendosi come autonome specie nel controllo militare del territorio sembrano proiettate, sotto l'egida delle famiglie dominanti, alla realizzazione di una sinergica struttura multi - business, con una mentalità criminale più moderna e specializzata che consente loro di spaziare nei vari ambiti dell'illecito e di affermare una tendenza espansionistica verso settori in crescita di mercati legali.*" (Relazione DIA primo semestre 2018).

In tale ottica rientra la ricerca di collegamenti con ambienti della politica e il tentativo di infiltrazione criminale negli apparati della Pubblica Amministrazione.

In buona sostanza, anche la Sacra Corona Unita, al pari di altre organizzazioni criminali di stampo mafioso, ha spesso esperito il tentativo di infiltrarsi nel tessuto politico usando, ad esempio, le consultazioni elettorali come strumento di penetrazione e condizionamento delle amministrazioni territoriali.

La permanenza operativa dei gruppi criminosi, seppure fortemente ridimensionata, è oggetto di continua e costante attenzione, per scongiurare il rischio di una recrudescenza dei fenomeni riconducibili alla criminalità organizzata sul quale influiscono le connotazioni economiche-sociali della Provincia, caratterizzate, da qualche anno, da uno stato di persistente crisi, con condizioni di sostanziale stagnazione e forte disoccupazione nei principali comparti produttivi, aggravata attualmente anche dalla pandemia.

Peraltro giova evidenziare che, accanto alle figure storiche di riferimento, si sta progressivamente affermando una "seconda generazione" responsabile di numerosi reati quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, rapine, furti e reati contro la persona. Le attività di indagine sugli eventi delittuosi più recenti ed espressione delle cennate dinamiche, alcuni dei quali sfociati in gravi fatti di sangue, sono in corso.

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Nell'ultima relazione semestrale della Dia (2° semestre 2020) viene citata, come rilevante nell'ambito di tale processo di rinnovamento, anche l'inchiesta Old Generation, conclusa dalla Polizia di Stato il 25.9.2020, che ha disarticolato la frangia tuturanese della SCU, facente capo ai boss Campana e Donatiello, divenuto referente del primo. L'attività investigativa ha fatto emergere una serie di episodi delittuosi riconducibili all'azione pervicace dell'organizzazione criminale che, nonostante la prolungata detenzione dei suoi vertici, ha posto in essere *"una diffusa attività estorsiva in danno degli esercenti attività commerciali e degli imprenditori agricoli per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e per gli altri; per assumere il controllo o esigere il rendiconto di qualsiasi attività illecita da chiunque svolta, comportante significativi profitti; per mantenere il controllo del territorio ed acquisire disponibilità finanziaria, anche per assicurare il supporto economico agli affiliati detenuti e alle loro famiglie"*.

La Dia osserva, inoltre, come il dinamismo criminale a nord di Brindisi, influenzato dalla criminalità barese, trovi riscontro nel recente scioglimento del Consiglio comunale di Carovigno (BR) per accertate ingerenze da parte della criminalità organizzata, decretato l'11 marzo 2021.

L'interesse delle compagini associative locali verso la gestione della cosa pubblica era stato peraltro documentato negli esiti dell'indagine "Reset" (giugno 2020) che ha ricostruito le vicende criminali di referenti d'area della frangia dei mesagnesi facente capo al clan Vitale.

Come per il passato, il core business della criminalità comune e organizzata nel brindisino è costituito dal traffico di stupefacenti. Recenti indagini, svolte nel 2020 dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza (operazione Beached), fanno emergere come alcuni soggetti, sebbene apparentemente non affiliati alla Sacra "omissis" Unita, riescano a gestire una significativa fetta del mercato della droga in provincia grazie ai saldi contatti con fornitori di grosso calibro di provenienza nazionale (calabrese) o internazionale (Grecia, Albania). Nel territorio di Francavilla Fontana, ad esempio, l'indagine dei Carabinieri "Family Affairs" del 2.11.2020 ha fatto luce sull'operatività di un'associazione finalizzata al traffico ed allo smercio di stupefacenti e di armi in collegamento con un esponente di spicco della frangia locale della SCU.

Numerosi sono, poi, gli atti di intimidazione e di danneggiamento in danno di commercianti e imprenditori, di funzionari della pubblica amministrazione o pubblici ufficiali. Un significativo riscontro perviene dall'indagine "Igne ferroque" condotta dai Carabinieri il 22.10.2020 che ha documentato numerosi episodi incendiari avvenuti nel territorio di Fasano ta il 2019 ed il 2020 e nel dettaglio quelli che hanno colpito, in diverse occasioni, un esercizio commerciale. Proprio in quest'ultimo ambito è di interesse il decreto di sequestro preventivo nei confronti di un pregiudicato brindisino già coinvolto nell'operazione "Incanto" nel luglio 2019, il quale aveva realizzato una struttura criminale dedita al riciclaggio anche con investimenti immobiliari. Il provvedimento, basato sulla sproporzione reddituale rispetto ai beni posseduti, ha interessato 11 immobili a Brindisi e 3 nel leccese, nonché un patrimonio finanziario di oltre 450 mila euro.
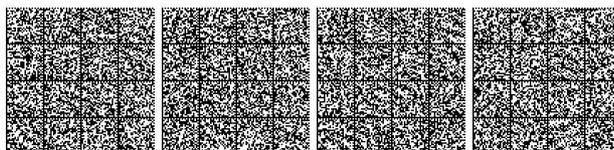
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

2.b) La criminalità organizzata a Ostuni

Il contesto brindisino se, da un lato, non fa eccezione rispetto al trend generale di disgregazione degli organismi mafiosi tradizionali, dall'altro vede, per quel che qui interessa, gruppi criminali specificamente attivi nei comuni di Fasano, Ostuni e Carovigno. Gli stessi attuano moduli intimidatori, agiscono autonomamente e mostrano particolare interesse per tutte quelle attività che ruotano attorno allo sviluppo turistico, quali, ad esempio, i servizi di guardiania e stewarding specie nelle località di mare e le estorsioni in danno di attività commerciali.

Negli ultimi tempi, in questi stessi comuni si è registrata una recrudescenza di reati generalmente espressione di fenomeni estorsivi come danneggiamenti e attentati intimidatori.

La vivace realtà criminale a nord di Brindisi (in particolare, Carovigno ed Ostuni fanno parte, di fatto, di un'area omogenea sia dal punto di vista geografico che sotto il profilo economico) è ampiamente comprovata dai riscontri giudiziari della recente inchiesta "Reset", conclusa l'8 giugno 2020 dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Brindisi.

Le indagini, corroborate dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, hanno comprovato l'interesse delle compagini associative locali verso la gestione della cosa pubblica nel Comune di Carovigno (peraltro distante da Ostuni solo 8 Km), dove i referenti d'area della frangia dei mesagnesi, facenti capo al clan VITALE, "oltre ad essere stabilmente attivi nel traffico di stupefacenti, condizionavano il voto delle elezioni amministrative del 2018 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Carovigno, al fine di ottenere la gestione dei parcheggi della riserva naturale di Torre Guaceto".

Dopo le dimissioni dell'allora sindaco in carico, determinate dalle pressioni mafiose evidenziatesi, anche con atti di intimidazione, "al fine di condizionarne le scelte politiche in favore dei loro interessi, si aprì, nel 2018, una campagna elettorale connotata da tentativi di forte condizionamento mafioso, con la scelta di candidati compiacenti che, una volta eletti, avrebbero assicurato il monopolio sulla riserva, procacciando voti con le modalità tipiche dello scambio elettorale politico-mafioso.

In tale contesto, il 19 giugno 2020 questo Ufficio ha disposto l'accesso presso l'Amministrazione comunale di Carovigno e, al termine dei lavori, è stato proposto lo scioglimento dell'Ente locale, decretato con successivo DPR 12 marzo 2021, con conseguente nomina della Commissione straordinaria incaricata della gestione dell'ente per diciotto mesi, attualmente in carica.

L'omogeneità territoriale ed economica cui si è fatto cenno poco più sopra sembra, quindi, caratterizzare, tenuto conto della vicinanza geografica tra i Comuni di Ostuni e Carovigno, anche le dinamiche criminose, gli interessi illeciti sviluppati e l'operatività di personaggi di indiscussa caratura criminale, come si dirà meglio in seguito, legati tra loro da cointeressenze e spesso operanti in entrambi i territori.
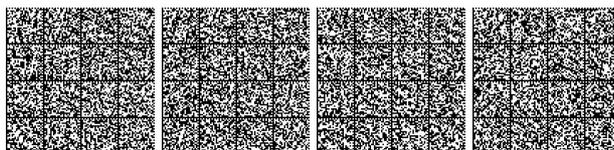
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Più in generale, e come per il passato, i principali ambiti della criminalità comune e organizzata del brindisino è rappresentato, oltre che dal fenomeno estorsivo, anche dal traffico di sostanze stupefacenti; le coste brindisine continuano ad essere utilizzate dalla criminalità albanese come luogo di approdo privilegiato per importare nel territorio nazionale ingenti carichi di marijuana.

Emblematica, in proposito, è l'operazione "San Silvestro" conclusa il 27 maggio 2020 dalla Guardia di Finanza che ha svelato l'operatività di un'organizzazione radicata nel territorio brindisino dedita al traffico di stupefacenti provenienti dall'Albania verso le coste italiane. In particolare, gli albanesi coinvolti, tutti stabilmente dimoranti in Italia, mantenevano i contatti con propri connazionali fornitori dello stupefacente utilizzando gli italiani per il supporto logistico (come il reperimento di natanti e scafisti) ed il successivo trasporto e smercio dello stupefacente anche verso altre regioni del nord Italia. Durante l'inchiesta sono stati effettuati numerosi sequestri lungo le coste salentine a riscontro dei traffici illeciti svelati.

Altra significativa riprova è pervenuta lo scorso anno dagli esiti della già citata operazione "Beached", conclusa l'11 giugno 2020 dalla Guardia di Finanza con l'esecuzione di un provvedimento restrittivo nei confronti di venti soggetti (nove dei quali albanesi) accusati di traffico internazionale di stupefacenti. L'indagine ha avuto origine quando, al largo delle coste di San Cataldo, veniva intercettato un gommone, condotto da due scafisti, abbandonato dopo un inseguimento sulle coste di Ostuni. All'interno del natante venivano rinvenuti kg. 886,5 di marijuana.

Le indagini successive consentivano di delineare l'organigramma di un gruppo criminale, capeggiato da un albanese, che operava tra Italia e Albania al fine di acquistare in quest'ultimo Paese, trasportare e cedere nel nostro, ingenti quantitativi di cocaina e marijuana.

Significativa anche una recente operazione di Polizia condotta lo scorso 29 luglio 2021 dalla Squadra Mobile della locale Questura che ha portato all'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di n. 5 persone in regime di custodia cautelare in carcere e n. 1 in regime di custodia domiciliare - resesi responsabili dei delitti di detenzione, spaccio di sostanza stupefacente e di estorsione.

Tale inchiesta, denominata "Rosy Abate", ha evidenziato l'operatività di un gruppo criminale, di cui faceva parte anche una donna che si faceva chiamare " Rosy Abate" - emulando le gesta della protagonista di una nota fiction televisiva - con un elevato livello di organizzazione e ruoli ben delineati per ciascun componente. L'agire del gruppo era improntato a modalità di intimidazione attuate per recuperare le somme dovute dagli acquirenti delle sostanze stupefacenti, anche ricorrendo a minacce pesanti.

Il territorio di Ostuni ha alimentato l'interesse anche delle consorterie calabresi per il reinvestimento dei capitali illeciti[1]. Il 30 luglio 2019, la DIA di Bologna ha confiscato beni mobili ed immobili, per un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro, riconducibili a "omissis", pregiudicato originario di Cutro (KR) e residente a Parma. L'uomo è stato tratto in arresto nel 2015 e successivamente condannato, nell'ambito della nota inchiesta "Aemilia", per associazione di tipo mafioso, reimpiego di capitali di provenienza illecita ed estorsione, avendo agito al fine di agevolare i cutresi GRANDE ARACRI.

[1] Vds Relazione della Direzione Investigativa Antimafia, 2°semestre 2019, pag.358
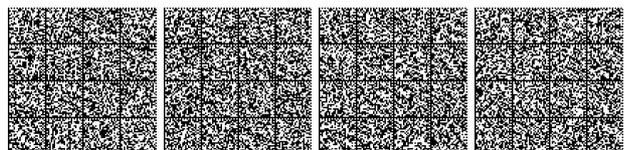
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Tra i beni confiscati figurano beni immobili, uliveti e vigneti siti nel Comune di Ostuni, acquisiti e ristrutturati, a partire dall'anno 2012, da soggetti legati da vincoli di parentela diretta con " omissis"

Persone riconducibili a " omissis" hanno acquistato altri immobili nella campagna di Ostuni, non colpiti da provvedimenti ablatori perché l'indagine patrimoniale non è riuscita a documentare la provenienza illegittima del denaro utilizzato per acquistare i beni.

Per tali beni immobili, dopo l'acquisto ed in brevissimo tempo, sono state richieste -e ottenute- le concessioni edilizie per ristrutturare/ampliare gli immobili, nonché costruire piscine.

Per completezza, si rappresenta che il progettista di tutte le suddette opere è " omissis"candidato nella lista "Tanzarella per Ostuni" nell'ultima tornata elettorale (riportando 182 voti), con candidato a Sindaco " omissis".

Il territorio ostunese è, pertanto, oggetto di costante ed elevato interesse investigativo: la Polizia di Stato ha tratto in arresto n. 144 persone per diverse tipologie di reato, deferendone all'A.G. in stato di libertà n.574. Altrettanto incisivo è stato il lavoro svolto dalle altre Forze di polizia.

Di seguito si illustrano gli ulteriori approfondimenti acquisiti in occasione dell'accesso ispettivo:

2.b.1) I soggetti di Ostuni legati alla criminalità organizzata.

L'attività della Commissione di accesso ispettivo, sulla scorta dei contributi informativi forniti dalle Forze dell'Ordine, si è soffermata anche sulla "geografia " della criminalità organizzata operante sul territorio ostunese, che appare riconducibile a due gruppi criminali ovvero:

- Sodalizio ZURLO composto da non meno di 10 elementi, con alleanze alla cosca VITALE/PASIMENI/VICIENTINO di Mesagne ed influenza territoriale sul Comune di Ostuni (BR) e le sue marine.
  Lo stesso "omissis", è stato tratto in arresto il 18.10.2012 nell'operazione c.d. "REVOLUTION (p.p. 1753/2010 RGNR DDA della Procura della Repubblica di Reggio Calabria) per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. I sodali del gruppo ZURLO sono stati indagati nell'ambito della serie di operazioni denominate "MEDIANA", a seguito delle quali molti sono stati condannati. Attualmente, sia i vertici del clan che i principali adepti, sono liberi già da molti anni.

- Sodalizio PRUDENTINO/COLUCCI, composto da circa 50 elementi, con alleanze alla cosca VITALE/PASIMENTI/VICENTINO di Mesagne ed influenza territoriale sui comuni di Ostuni e Cisternino e rispettive marine.

Tra i sodali dei "clan" sopra menzionati, colpiti nel tempo dalle operazioni citate, emergono alcuni soggetti di interesse per l'attività ispettiva in parola, quali:

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

- " omissis", coinvolto nell'operazione "NEW DEAL" (omissis), emessa il 30.03.2009, laddove veniva ritenuto contiguo al clan "COLUCCI/PRUDENTINO";
- "omissis" coinvolto nell'op. "IL PROFESSORE" (omissis) laddove veniva ritenuto contiguo al clan "COLUCCI/PRUDENTINO";
- "omissis", pluripregiudicato per reati inerenti alle sostanze stupefacenti, sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno in Ostuni, ritenuto contiguo al clan "ZURLO";
- "omissis", coinvolto nell'op. "PORTA D'ORIENTE" (" omissis"), ritenuto contiguo al clan "COLUCCI/PRUDENTINO".

Nel territorio comunale vi sono, inoltre, numerosi elementi storicamente legati alla criminalità organizzata, pregiudicati per reati associativi, di elevato spessore criminale, tra i quali figurano "omissis", noto come "omissis" personaggio sempre agli onori della cronaca per gli strettissimi legami con la Sacra "missis" Unita, "omissis".
Per i precedenti penali più significativi sul conto dei predetti, con particolare riferimento alle condanne per reati associativi, si rimanda, per brevità espositiva, alle pagg. 46-57 della relazione della Commissione di accesso.

2.b.2) L'indagine "New Deal".

In questo contesto va menzionata l'operazione a condotta nel 2008 dalla Squadra Mobile di Brindisi, denominata **"NEW DEAL"** che, pur risalente all'aprile 2009, vede tra i suoi destinatari alcuni soggetti di interesse per la presente relazione per alcuni accadimenti in danno dell'avvocato "omissis", avvenuti nell'ottobre 2019 e nel gennaio successivo. Si tratta di " omissis".

Nel corso della stessa indagine, è stato accertato che, subito dopo gli atti intimidatori del 16 febbraio 2009 (cinque cartucce rinvenute sull'auto del figlio del "omissis" e collocazione di una bomba a mano, appesa allo specchietto retrovisore dell'autovettura di "omissis", consigliere comunale lo stesso giorno, "omissis" avvicinava l'autista del "omissis" "omissis", "omissis", dicendogli - affinché lo riferisse allo stesso "omissis" - di essere l'unico in grado di far cessare la sequela di episodi intimidatori e di danneggiamento verificatisi, attribuendo a sè, in maniera implicita, la responsabilità degli atti intimidatori, quale risposta all'atteggiamento dell'Amministrazione comunale che impediva di lavorare ad alcuni imprenditori, facendo così "venire meno le aspettative di alcuni ostunesi" e che il "omissis" avrebbe potuto impedire che si verificassero ulteriori episodi di danneggiamento e intimidazione.

Veniva, inoltre, acclarato che lo stesso "omissis", il 27 febbraio 2009, si era recato nello studio di "omissis", , per informarlo che "le cose non stavano bene" e che "stavano rischiando quindici anni di galera tutti quanti", spiegando che "omissis" , al quale avevano chiesto 200.000 euro, non aveva dato alcun seguito alle loro richieste di denaro, preteso quale tangente sul prezzo di aggiudicazione degli appalti comunali, sicché, come conseguenza, si erano verificati a Ostuni i ben noti episodi delittuosi di danneggiamento e intimidazione. " omissis" concludeva la conversazione con "omissis", dicendogli che "ora toccava a lui" e poi "sarebbe toccato anche a "omissis" darsi da fare per "far mancare il terreno sotto i piedi del Sindaco ", dimettendosi dalle loro cariche entro il 7

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

marzo per creare difficoltà all'Amministrazione comunale, paventando pregiudizio alla sicurezza personale sua e dei suoi familiari.

L'indagine accertava ulteriormente che "omissis", in concorso tra loro e insieme ad altri, avevano perpetrato un tentativo di estorsione nei confronti di "omissis", titolare di un impianto sportivo, formulando una richiesta di una somma di denaro imprecisata, con minaccia consistita:

- nell'avere "omissis", nei primi giorni di gennaio 2009, avvicinato dapprima "omissis", nipote di "omissis", chiedendogli un incontro con lo zio perché doveva chiedergli una somma di denaro (richiesta con le testuali parole "fa' ragguagliè qualcosa") della quale il nipote riferiva allo zio;
- nell'essersi in seguito "omissis" fatti notare frequentemente da"omissis", determinando in lui uno stato di ansia e preoccupazione;
- nell'incendio, il 13 gennaio 2009, dell'abitazione di campagna di "omissis";
- nell'avere poi, gli stessi "omissis", il 16 gennaio 2009 invitato a prendere un caffè con loro "omissis", cognato di "omissis", quest'ultimo socio di "omissis"e per avergli chiesto, al suo rifiuto, "come si va? tutto a posto?", aggiungendo, alla risposta affermativa, che "forse qualcuno non stava bene" con chiaro riferimento al "omissis" cui tre giorni prima era stata incendiata la casa in campagna;
- nell'esplosione il 1° febbraio 2009 di colpi di arma da fuoco contro i locali del centro sportivo "omissis".

Il Giudice della Procura Distrettuale Antimafia di Lecce, ai fini dell'emissione di apposita Ordinanza di Misura Cautelare in Carcere, valutava positivamente i risultati delle prolungate e articolate investigazioni svolte dalla Polizia Giudiziaria, nonché "le coraggiose deposizioni" rese dalle persone offese e da altri testimoni, i quali, accettavano di riferire quanto di loro conoscenza circa i dettagli di gravissime vicende delittuose che li avevano a vario titolo interessati. Lo stesso Giudice evidenziava che " *coloro che avevano inoltrato le citate denunce, avevano dimostrato senso civico e capacità di reagire ad una situazione ambientale oramai ampiamente degenerata, che aveva portato gli abitanti di una intera città di Ostuni a vivere in un contesto di autentico terrore, che aveva di fatto compromesso la tranquillità sociale, nonché la stessa possibilità di una equilibrata manifestazione dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini."* Il procedimento penale si concludeva con l'emissione della sentenza definitiva di condanna nei confronti dei pregiudicati: "omissis".

"omissis" e "omissis" sono stati scarcerati rispettivamente il 06/03/2017 e il 18/12/2018.

Tuttavia, non può non evidenziarsi come gli stessi, anche nei tempi più recenti, abbiano mantenuto una pervicace "operatività" in Ostuni, con condotte improntate alla continua violazione delle Leggi dello Stato, tanto da essere sottoposti ai vincoli della Sorveglianza Speciale di P.S. con Obbligo di Soggiorno.
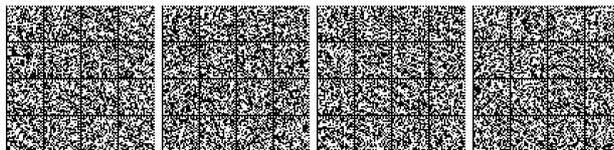
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Per quanto concerne "omissis", il 3 luglio 2020, si citano alcuni controlli eseguiti dal Commissario della Polizia Locale del Comune di Ostuni "omissis" , per l'attività di vendita di prodotti ortofrutticoli, attività svolta da "omissis". In una di tali occasioni, tale "omissis"interveniva nei confronti dell'Ufficiale per indurlo a desistere dalle verifiche che riguardavano il "omissis". LO stesso "omissis", all'esito negativo del colloquio, concludeva la conversazione dicendo al "omissis" di stare attento, poiché il "omissis" avrebbe potuto porre in essere atti intimidatori nei suoi confronti, come il danneggiamento della sua autovettura ovvero porre in essere ritorsioni nei confronti dei figli.

Sono tuttora in corso le indagini relative al grave danneggiamento a seguito di incendio che, tra le ore 19:30 circa del 20 e le ore 16:00 circa del 21 ottobre 2020, cagionato all'immobile di proprietà della famiglia di "omissis", mediante liquido infiammabile versato dalla canna fumaria dello stesso immobile.

Per quanto concerne il "omissis" l'attività investigativa più recente e la successiva conferma, mediante decreto di citazione diretta a giudizio datato 31.07.2021 per il reato di cui all'art.424 c.p, hanno identificato il predetto pregiudicato quale autore dell'ulteriore atto intimidatorio posto in essere il "omissis"

In sede di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, eseguita il 26.11.2020 in Ostuni, il "omissis" designava quale difensore di fiducia "omissis" del Foro di Brindisi, "omissis".

Per completezza si rappresenta che lo stesso "omissis" risulta nominato difensore di fiducia da "omissis" , anche in occasione della citata operazione *"New Deal"*.

Si rileva, inoltre, che, nel luglio 2021, personale del Commissariato di P.S. di Ostuni ha avviato alcune indagini conseguenti all'esplosione di almeno tre colpi di pistola sparati in rapida successione, nell'area antistante al mobilificio denominato "omissis". Tra i dipendenti del citato mobilificio, risulta annoverato il già citato pregiudicato "omissis", figura di spicco della criminalità locale, considerato un appartenente al sodalizio mafioso diretto da "omissis", in ragione dell'imponente materiale probatorio raccolto nell'ambito dell'operazione di polizia denominata *"Il Professore"*.

Infine, la notte di mercoledì 28 luglio 2021, con l'operazione sopracitata denominata *"Rosy Abate"*, è stata eseguita un'Ordinanza di custodia cautelare disposta dal Gip del Tribunale di Brindisi nei confronti di 6 persone.Tra gli arrestati emerge proprio la figura di "omissis", il cui padre "omissis"innanzi citato, come acclarato nel corso dell'audizione del "omissis", aveva avvicinato quest'ultimo per farlo desistere nel procedere ad altri controlli amministrativi nei riguardi di "omissis".

Il quadro sopra delineato fa, inoltre, da sfondo alla sequela di recenti atti intimidatori ai danni di alcuni esponenti dell'amministrazione comunale, che parrebbero correlarsi con la situazione di possibile condizionamento nel Comune di Ostuni, rievocando il clima che, negli anni precedenti, aveva poi dato avvio all'operazione " New Deal".

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

2.b.3) Gli atti intimidatori

a) Eventi criminosi ai danni di "omissis"

Nei mesi successivi all' insediamento della compagine politica attualmente in carica si sono verificati, in Ostuni, episodi di presumibile natura intimidatoria nei confronti di "omissis" di cui si è già trattato nella richiesta di delega.

In ordine temporale si segnala un primo evento criminoso in data 31.10.2019, nelle ore serali, allorché vennero esplosi due colpi di fucile sulla portiera dell'auto di proprietà del citato "omissis", parcheggiata nei pressi del domicilio ed un contestuale altro colpo di fucile sul portone di ingresso dell'abitazione dove il medesimo vi soggiornava con i suoi familiari.

Il successivo 3.1.2020, sempre nelle ore serali, furono esplosi altri colpi di fucile contro la parte anteriore dell'autovettura del "omissis" parcheggiata sulla pubblica via; all'esito di una riunione tecnica di coordinamento dell'8.1.2020, alla presenza anche del Procuratore della Repubblica di Brindisi, su unanime parere dei partecipanti, "omissis".

Il terzo episodio, connotato da particolare gravità e sconcertante per le modalità di esecuzione (attuate in pieno giorno e nel centro cittadino, nei confronti di una persona sottoposta a tutela) è accaduto nelle ore antimeridiane del 03.06.2020, allorchè ignoti appiccavano un incendio all'autovettura dell' "omissis" mentre lo stesso, accompagnato da due finanzieri incaricati della sua tutela, si stava recando a piedi per una riunione di capi-gruppo consiliari presso il Palazzo di Città, distante circa 400 metri.

In quest'ultima circostanza, esaminato l'episodio in sede di riunione tecnica di coordinamento del 04.06.2020, alla presenza anche del Procuratore della Repubblica di Brindisi, "omissis".

In una successiva riunione del 13.07.2020 "omissis".

In relazione al terzo attentato al "omissis", la Procura della Repubblica di Brindisi ha emesso, lo scorso 22 ottobre, avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti del noto pregiudicato "omissis",già citato in precedenza.

A questi eventi, si aggiunge, in ordine temporale, l'ultimo e quarto atto intimidatorio ai danni del consigliere "omissis" verificatosi il 26 agosto 2021 (coincidente con la scadenza del termine per il deposito della relazione da parte della Commissione di accesso), allorchè ignoti hanno sparato colpi di fucile contro il portone del suo studio professionale sito in Ostuni.

Tale ultimo episodio, oggetto, attualmente, di attività investigative, ha nuovamente acceso i riflettori sulla posizione dell' "omissis" e sul Comune di Ostuni, alimentando prese di posizione da parte di Confindustria Brindisi, del Forum della Società Civile e del "omissis"; quest'ultimo, al riguardo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa (All.5: ritagli stampa); significativo è quanto

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

esplicita a proposito dei controlli..." *L'impegno dell'Amministrazione non è stato da meno... Non siamo né intimoriti, né condizionati. Anche in questo caso, i dati dicono di oltre novecento interrogazioni alla banca dati antimafia per il periodo che va dal ottobre 2019 a luglio 2021, sospensioni di attività, sequestri aree illecitamente utilizzate, sanzioni per occupazioni del suolo pubblico, diverse centinaia di rilevazioni per abbandono dei rifiuti e multe per divieto di sosta. La società civile ostunese è da sempre legata ai valori della legalità."*

b) L'attentato intimidatorio contro "omissis".

Un evento criminoso di rilievo è anche quello relativo all'atto intimidatorio perpetrato ai danni di "omissis" .

Come sopra già accennato, in data 21/10/2020, ignoti hanno appiccato il fuoco all'abitazione rurale di proprietà di un familiare (ma in uso al "omissis"), producendo ingenti danni; "omissis".

Dalle risultanze in possesso della Guardia di Finanza sono emersi, a carico del predetto "omissis", una querela in data 22.10.2018 presentata dal Comandante della Polizia Locale di Ostuni per i reati di diffamazione e calunnia ("omissis") e, in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, risulta a suo carico un procedimento penale "omissis" per omissione di atti d'ufficio e interruzione di pubblico servizio.

Nei suoi confronti sembrerebbe, tuttavia, essere stata messa in atto, dalle ultime due Amministrazioni comunali di Ostuni, una presunta emarginazione, al punto che quest'ultimo inoltrava specifiche denunce per *mobbing* a carico della stessa Amministrazione, su cui pende un procedimento penale (omissis).

Risulta, inoltre, che il "omissis", oltre ad aver segnalato alla stessa Amministrazione e poi denunciato alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti la vicenda relativa all'omessa notifica di migliaia di verbali per violazione al Codice della Strada, si è occupato anche della questione relativa ai parcheggiatori abusivi e ai box o aree mercatali rionali abusivamente occupati, tra gli altri, anche dai pregiudicati "omissis" , dediti alla vendita rispettivamente di prodotti agricoli e prodotti ittici di ignota provenienza.

Il succitato "omissis" ha avuto modo di trattare anche la vicenda concernente i parcheggi abusivi sulla litoranea di Ostuni, relativa al noto pluri-pregiudicato "omissis, costituita il 19.02.2019 e attivata il 05.08.2019, poi interdetta dalla Prefettura di Lecce.

Sull'atto intimidatorio del 21.10.2020 sono in corso indagini.

-0-0-0-0-0-0-
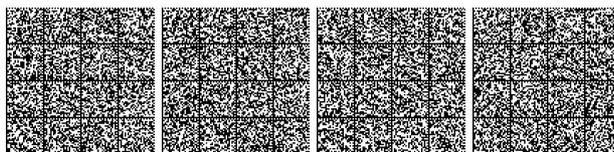
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Il quadro sopradescritto ha posto l'esigenza di avviare accertamenti in ordine all'amministrazione comunale di Ostuni e di approfondire gli spunti informativi che sono stati delineati già in sede di richiesta di delega.

Appare, pertanto, utile partire da un focus sulla situazione politico-amministrativa della compagine in carica, che si è arricchita dell'analisi e dei riscontri rinvenuti dalla Commissione di accesso ispettivo.

3) La compagine politica e la struttura amministrativa

L'amministrazione in carica risulta eletta nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019, con successivo turno di ballottaggio del 9 giugno, conclusesi con la proclamazione a Sindaco dell' "omissis", sostenuto da una coalizione formata da 5 liste: Forza Italia, Lega Salvini, Direzione Italia e le due liste civiche, Obiettivo Comune e Ostuni Futura, facenti capo all'area di centro destra (su una percentuale di votanti del 55,91%, il "omissis" riportava il 52,19% dei voti, a fronte del 47,81% del candidato "omissis").

Alla competizione elettorale hanno partecipato altri tre candidati alla carica di sindaco:

- "omissis", sostenuto da una coalizione composta da 6 liste: Tanzarella per Ostuni, Ostuni che lavora, Avanti Ostuni, Scelta sociale, Ostuni Popolare, Uniti per Ostuni. Al 1° turno, su una percentuale di votanti pari al 72,02%, tale coalizione riportava il 47,32% dei voti, a fronte del 42,03% dei voti del candidato sindaco.
- "omissis sostenuto dalle liste Partito Democratico e Ostuni Viva
  Al 1° turno tale coalizione riportava il 14,42 dei voti, a fronte del 19,58 % dei voti del candidato sindaco.
- "omissis", sostenuto dalla lista Movimento 5 stelle, che al 1° turno riportava il 4,81 % dei voti , a fronte del 6,05 % del candidato sindaco.

3.a) Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, risultante dalla deliberazione di convalida degli eletti adottata il 15/07/2019, si compone di 15 consiglieri di maggioranza e 9 di opposizione, come da elenco di seguito riportato (comprensivo dei surroganti i consiglieri decaduti per aver assunto la carica di assessore "omissis"):

"omissis"

Dagli accertamenti esperiti dalla Commissione di accesso ispettivo in merito ai requisiti soggettivi dei componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, come peraltro già evidenziato in
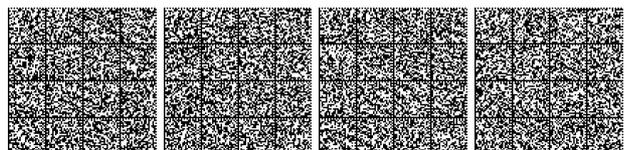
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

occasione della richiesta di delega dei poteri di accesso alla luce delle informative acquisite per il tramite degli Organi di Polizia, è emerso quanto segue:

3.b) La Giunta comunale

Con decreto n. 4 del 03/07/2019, il Sindaco ha nominato gli assessori, tra i quali anche due consiglieri comunali, conseguentemente decaduti da tale carica:

"omissis"

Sul conto del Sindaco e degli Assessori risulta quanto segue, come da informative del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi:

"omissis"

3.c) le liste partecipanti alla competizione elettorale

La Commissione di accesso ispettivo ha soffermato la propria attenzione anche sui componenti delle 14 liste ammesse a partecipare alla competizione elettorale, mettendo in risalto, dato l'elevato numero di liste e di candidati, gli esiti positivi in termini di condanne e carichi pendenti, nonché le eventuali frequentazioni con persone controindicate accertate fino 5 anni antecedenti alla presentazione delle liste. Il quadro emerso, non certo rassicurante, è il seguente.
"omissis"

Dalla verifica eseguita dalla Commissione di accesso,a campione, sulle sottoscrizioni di due liste, una per ciascuno dei due candidati sindaco andati a ballottaggio, "omissis" non sono emersi elementi di rilievo.

3.d) Verifiche sulla struttura comunale e sui dipendenti.

La Commissione ha proceduto, inoltre, alla verifica della struttura amministrativa dell'Ente locale. I dirigenti attualmente in servizio, incaricati di guidare le strutture di livello dirigenziale previste dall'organigramma, sono cinque:
"omissis"

"omissis" - a seguito di procedura avviata dal Sindaco"omissis", ai sensi dell'art.15, comma 2, del DPR n.465/1997 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127), non avendo inteso confermare il segretario fino ad allora titolare della sede.

Fatta eccezione per il dott."omissis", assunto a tempo indeterminato nel 2014 come dirigente del Servizio Finanziario, la struttura dirigenziale dell'Ente non è stata sostanzialmente modificata per diversi anni e, come sottolineato dalla Commissione di accesso ispettivo, non è stata connotata, nel corso delle ultime tre amministrazioni, da una mobilità interna, *"talvolta, per*
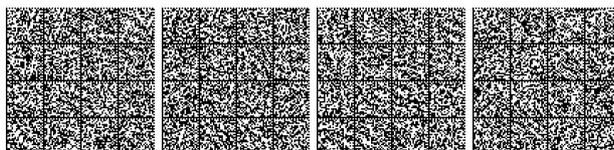
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

una sorta di fidelizzazione in ruoli ed uffici, senza escludere più o meno chiare vicinanze o appartenenze all'una o all'altra cordata politica".

Tale ultimo aspetto è stato messo in luce anche nella memoria del sindaco del 26/04/2021, depositata in atti nel corso della audizione di pari data su sua espressa richiesta "omissis", con un chiaro riferimento al lungo periodo dell'amministrazione "omissis" e documentando rapporti amicali e di vicinanza, manifestatisi anche nel corso di eventi elettorali, con alcune figure, apicali e non, della struttura amministrativa.

La Commissione ha proceduto anche alle verifiche nei confronti dei 118 dipendenti (al 1°giugno 2021), compresi i 5 dirigenti, di cui 1 a tempo determinato ed 1 in posizione di comando; sul conto di questi non sono emerse situazioni di rilievo per quanto concerne, in particolare, collegamenti o interessenze con la criminalità organizzata e non.

Nel richiamare, per economia espositiva, quanto puntualmente descritto nella relazione della Commissione di accesso ispettivo circa la struttura dell'Ente, è stato evidenziato che , in particolare, in alcuni uffici presso cui si incardinano procedimenti amministrativi rilevanti per lo sviluppo dell'economia locale (settore commercio, artigianato, dei pubblici esercizi, delle attività ricettive) si sono registrate modifiche ricorrenti, con motivazioni ed esigenze organizzative non sempre desumibili dai relativi provvedimenti e non ispirate al criterio della rotazione.

4. Le risultanze dell'attività espletata dalla Commissione di accesso ispettivo.

L'attività ispettiva, come meglio delineato nella relazione, ha ripercorso le circostanze che hanno portato all'accesso ed ha, conseguentemente, approfondito anche i rapporti tra taluni Amministratori ed esponenti delle locali consorterie, nonché l'andamento della gestione dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo alle attività risultate maggiormente permeabili a interessi della criminalità organizzata.

Nel prosieguo, quindi, ci si soffermerà sulla posizione e sul ruolo politico di alcuni esponenti del Consiglio Comunale, nonché su talune dinamiche verificatesi nei mesi successivi alle elezioni amministrative, in seno alla Giunta ed al Consiglio Comunale ed ai gruppi di maggioranza, potendosi cogliere un intreccio con alcune significative vicende amministrative, oggetto di approfondimento da parte della Commissione di accesso.

4.a *"omissis"*

A seguito della confluenza del movimento politico "Direzione Italia" (rappresentato in Puglia dall'On.le Raffaele Fitto) nel partito Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, anche ad Ostuni "omissis" diviene rappresentante di Fratelli di Italia nell'assise comunale; nel giugno 2020 anche la "omissis"lascia "Obiettivo Comune", assumendo la carica di capogruppo consiliare di Fratelli di Italia; ad ottobre 2020 aderisce a Fratelli d'Italia "omissis", mentre gli altri 3 aderenti a "Direzione Italia" ("omissis") confluiscono nel gruppo misto a sostegno del "omissis"
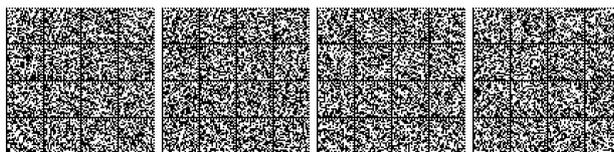
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Ancora, a giugno 2021, a seguito dell'adesione della consigliera "omissis" (Ostuni Futura), il gruppo di Fratelli d'Italia passa a 4 consiglieri ("omissis").

Il 21 aprile 2021 si è dimesso, a seguito dell'adozione dell'interdittiva del Prefetto di Lecce, il "omissis"surrogato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 31 maggio 2021 n. 24, con il primo dei non eletti della lista "Ostuni Futura", "omissis", a sua volta dimessosi dalla carica di Assessore in data 26 maggio 2021 motivando tali dimissioni proprio con l'intento di assumere la carica di consigliere comunale in sostituzione del "omissis" .

4.b Il Consigliere "omissis"

Il Consigliere "omissis" si è candidato nella lista n. 10 "OSTUNI FUTURA", collegata al candidato sindaco "omissis", che riporta n.1.128 voti di lista, a fronte di 1.384 voti di preferenza complessivamente riportati dai candidati. Il "omissis", con 216 voti, risulta il secondo candidato più suffragato della lista, alle spalle di "omissis" (296 voti).

Nell'ambito delle interlocuzioni politiche avviate nelle settimane successive alle elezioni, finalizzate alla nomina delle commissioni consiliari, nella maggioranza venne raggiunto un accordo per l'attribuzione al "omissis"della presidenza della V Commissione consiliare "Igiene- Ambiente ed Ecologia- Sanità-Servizi Sociali e Lavoro".

Ciò si evince dal verbale della seduta di insediamento del 24/10/2019 "omissis", nel corso della quale, assente "omissis", il "omissis", primo degli eletti della lista "omissis", chiese che la presidenza venisse attribuita alla minoranza, visto che nelle precedenti quattro commissioni era stato eletto un consigliere di maggioranza; in alternativa, proponeva che la scelta ricadesse sulla consigliera di maggioranza "omissis" (eletta nella lista "Obiettivo Comune"). I consiglieri di maggioranza , invece, dichiararono il loro voto per "omissis" "in ossequio all'accordo della maggioranza".

La elezione di"omissis" alla presidenza della Commissione ha costituito terreno di scontro politico tra le stesse forze di maggioranza – in particolare tra Ostuni Futura e la Lega – come riportato anche dagli organi di stampa.

Il "omissis", come riferito da "omissis" nella memoria del 26/04/2021 già citata, era già stato candidato nel 2014 con la lista "Ostuni tricolore", senza essere eletto ed "era rimasto ai margini della vita amministrativa dopo la mancata elezione". A tali circostanze ha fatto riferimento il consigliere "omissis" (candidato sindaco battuto al ballottaggio nel 2019), nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione di accesso del 13/05/2021, allorchè ha richiamato "la pretesa" di "omissis"di ottenere la presidenza della Commissione ecologia ed ha riferito che, già nel corso delle precedente consiliatura, il "omissis"manifestava interesse per il settore dell'igiene urbana, prendendo parte, anche in assenza di una carica pubblica, alle riunioni che si svolgevano in comune con l'azienda che gestiva il servizio "omissis".

Tale circostanza, come sottolineato dalla Commissione di accesso ispettivo, viene messa in rilievo anche dal sig. "omissis", dipendente della "omissis" (azienda che gestisce il servizio di igiene urbana in forza del contratto di appalto biennale, sottoscritto il 25/11/2019, Rep. n. 3279, dell'importo di Euro 10.036.363,507) e responsabile del cantiere di Ostuni, audito dalla
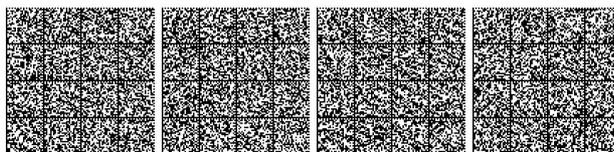
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Commissione di accesso nella sua predetta qualità, per approfondire alcune questioni di interesse attinenti a quel servizio.

Questi ha riferito, che già all'epoca della amministrazione"omissis" (rimasta in carica fino al febbraio 2019 e nella quale "omissis" ha svolto l'incarico di vicesindaco sino all'agosto 2019) *"nel corso di almeno due riunioni operative su problematiche inerenti il servizio, tenutesi presso il Municipio di Ostuni, alla presenza, tra gli altri, dell'allora gestore (*"omissis"*), del dirigente "omissis", dell'assessore "omissis" e, in una occasione, del Sindaco* "omissis"*, avevo modo di constatare la presenza del "omissis" che all'epoca non rivestiva alcuna carica politica, conosciuto come artigiano elettricista e, soprattutto, per le note vicissitudini giudiziarie proprie e del padre"omissis". All'epoca mi sembrò anomala la presenza del* "omissis" *per la sua totale estraneità al contesto. Mi è stato anche riferito dai sindacati aziendali che il* "omissis" *presenziava ad una riunione sindacale nel corso della quale il "omissis"presentava il nuovo progetto del servizi che prevedeva la sostituzione della raccolta porta a porta nell'agro, con l'istituzione dei punti di raccolta mobili"*. Ha aggiunto che *".. ancora prima della sua elezione a Consigliere Comunale, "omissis" si mostrava molto interessato al Settore Ambiente e, soprattutto, al mio incarico di Responsabile del Cantiere di Ostuni anche per poter gestire, a suo dire, la platea delle assunzioni stagionali. Infatti mi è stato riferito che il* "omissis" *affermava che tale incarico gli sarebbe stato attribuito una volta che fosse stato affidato l'appalto alla società* "omissis"*; mi risulta infatti che egli sponsorizzava apertamente l'affidamento del servizio a detta impresa.......Apprendevo ancora che dopo la sua elezione a Consigliere comunale, il* "omissis" *aspirasse alla carica di Assessore all'Ambiente"* . Va precisato al riguardo che il "omissis", su espressa richiesta della Commissione, ha aggiunto di avere a suo tempo condiviso tali informazioni con il consigliere "omissis" "in virtù di un rapporto di amicizia e fiducia reciproca".

Lo stesso "omissis", nella citata memoria, fa riferimento ad un episodio risalente all'autunno del 2019, indicativo dell'interesse del consigliere "omissis"per il settore dell'igiene ambientale e della sua vicinanza all'impresa **"omissis"**: riferisce che, nei primi giorni di ottobre, nel periodo in cui era in corso la gara ponte per l'affidamento del servizio (all'epoca svolto in proroga dall'"omissis" era sorto un contenzioso tra la prima classificata (**"omissis"**), esclusa dalla gara per anomalia dell'offerta e la seconda classificata (**"omissis"**). Il rappresentante della prima azienda, avendo chiesto di incontrare il Sindaco, si presentava all'incontro unitamente al consigliere "omissis" (aggiungeva, peraltro, il "omissis" che, qualche giorno dopo, il rappresentante dell'altra impresa si presentava accompagnato da "omissis").

Il "omissis", su tale circostanza, riferisce *"di non avere, nell'occasione, chiesto al "omissis"quale ragione lo inducesse a seguire da vicino le vicende di quella impresa e della gara in corso, né tanto meno di aver espresso una qualche disapprovazione o perplessità rispetto a quella palese manifestazione di vicinanza, considerata la natura gestionale del procedimento in corso e l'esigenza di mantenere nettamente distinti ruoli e prerogative dei livelli politico e gestionale."*

Le vicende penali di "omissis" (coinvolto in concorso, tra gli altri, con il padre "omissis" ed il "omissis") sono state indicate ed ampiamente valorizzate nelle informative del Questore di Brindisi e, in particolare, nella interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Lecce il 25/11/2020 a carico

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

della "omissis", risultata aggiudicataria nel 2020 del servizio di gestione di un'area pubblica di parcheggio in località Santa Lucia.

Dalla lettura della motivazione del provvedimento interdittivo, emerge che la presenza nel Consiglio Comunale del "omissis", definito soggetto controindicato e vicino all'amministratore della società interdetta, "omissis" pluripregiudicato ben noto, si pone come elemento concreto di collegamento ed interfaccia tra l'Amministrazione comunale e la società interdetta.

Dopo l'emissione della citata interdittiva antimafia nei confronti della "omissis", il "omissis", nella sua memoria, riferisce che, nonostante le assicurazioni del consigliere "omissis"circa l'assenza di rapporti, se non di conoscenza, con il "omissis", si sarebbero tenute diverse riunioni dei capigruppo di maggioranza per chiedere al "omissis"di prendere una posizione pubblica sulla questione, intendendo che lo stesso *"si dimettesse o, almeno, si dichiarasse pubblicamente estraneo ai fatti e pronto ad essere ascoltato dalle autorità competenti"*.

Di fatto tale dichiarazione non è mai arrivata ed il "omissis"si è limitato, nel corso del Consiglio Comunale del 30 dicembre 2020, a replicare al consigliere di minoranza "omissis", il quale, come si evince dalle dichiarazioni rese nel corso della seduta ed acquisite per il tramite della Questura, chiedeva chiarimenti in ordine alla posizione del consigliere *"al fine di allontanare ogni ombra sulla presenza in consiglio comunale di una persona che possa rappresentare un ipotetico collegamento o che abbia avuto una condanna ...."*; nel contempo invitava il consigliere "omissis"a portare i provvedimenti giudiziari che lo riguardano, auspicando una presa di posizione da parte del Consiglio Comunale, ponendo in essere tutte le attività necessarie senza timore di ripercussioni negative; testualmente diceva *"se dobbiamo venire in questo consiglio comunale e qualcuno pensa si possa avere paura che se io faccio un controllo a "omissis"domani mi manda un carissimo amico per minacciarmi"*.

Dopo tale intervento il "omissis"ha affermato di *"essere totalmente estraneo ai fatti"* per la vicenda del parcheggio di Santa Lucia, aggiungendo *"non ho minacciato nessuno, non devo fare paura a nessuno"* concludendo con l'affermazione *"non so che persona lei abbia descritto"*.

Il "omissis" ha, inoltre, riferito che la sua posizione e quella dei capigruppo è divenuta "più stringente" dopo "la scoperta dei rapporti tra il "omissis"e la società "omissis.", colpita da interdittiva antimafia con provvedimento adottato da questa Sede il 9.8.2021, società aggiudicataria, in prima battuta, di 4 lotti della gara per l'assegnazione della gestione dei parcheggi su aree pubbliche nel 2020 che, con la propria rinuncia, intervenuta solo due giorni dopo l'aggiudicazione, determinò le condizioni per l'affidamento alla società "omissis" successivamente interdetta.

Nel corso di una successiva audizione svoltasi in data 8 luglio 2021 (omissis") il "omissis" ha riferito di aver chiesto espressamente al "omissis"quali rapporti avesse con il "omissis" dopo l'acquisizione presso il Comune, da parte di personale della Squadra Mobile di Brindisi, di documentazione relativa agli affidamenti disposti in favore di tale società e di avere appreso, in tale occasione, dei rapporti di lavoro intercorrenti con la medesima e delle relazioni amicali personali con il "omissis" (socio della V, di cui si parlerà in seguito).
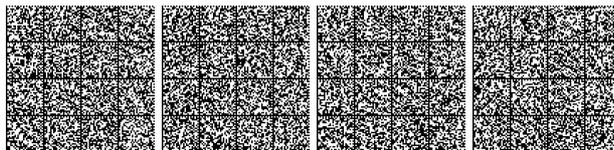
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Si soggiunge che la citata società, già nell'estate 2019, aveva beneficiato di un affidamento diretto del servizio di assistenza e salvataggio dei bagnanti, sulle spiagge libere del litorale ostunese per l'importo di Euro 32.500,00 e che, nel 2020, si aggiudicava lo stesso servizio a seguito di procedura negoziata con due soli partecipanti, per l'importo di Euro quarantamila.

Tale servizio, come riferito dallo stesso "omissis" e dal dirigente del Settore Patrimonio, Demanio, protezione civile, negli anni precedenti era stato gestito con modalità diverse e, in particolare, mediante affidamento ad un consorzio di concessionari demaniali, denominato "omissis". A seguito di una asserita e non meglio motivata "insoddisfazione" per il servizio prestato, nell'anno 2019 venne preferito l'affidamento diretto al "omissis", stante l'asserita urgenza determinata dall'avviata stagione balneare.

Dall'analisi degli illustrati elementi informativi, emerge in maniera evidente una contiguità tra il Consigliere "omissis"e le due società, ossia la "omissis" colpite entrambe da interdittive antimafia ed aventi entrambe rapporti con il Comune; di conseguenza non può non considerarsi come fortemente "anomalo" e "sospetto" il fatto che tali rapporti contrattuali si siano instaurati in coincidenza con l'insediamento dell'amministrazione "omissis", nel cui Consiglio Comunale siede il consigliere "omissis".

Il consigliere "omissis", "dopo avere avuto più incontri con il "omissis" ed i Consiglieri di maggioranza" rassegna le dimissioni dalla carica con una nota presentata personalmente ed acquisita al protocollo comunale il 21/04/2021 al n. 25204 "omissis".

In seguito alle dimissioni il "omissis" ha emanato una nota ufficiale, riportata integralmente:

"Nella giornata di oggi, "omissis" ha protocollato la lettera di dimissioni da consigliere comunale. Nelle motivazioni addotte si legge la sua amarezza per essere stato sospettato di cose che non ha mai fatto pagando colpe non sue. Da subito dopo la pubblicazione degli articoli riguardanti l'interdittiva della "omissis", io e i gruppi di maggioranza gli avevamo manifestato la nostra solidarietà e lo avevamo incoraggiato a compiere un gesto che fugasse ogni dubbio e ogni ombra. Dopo una lunga riflessione che abbiamo tutti rispettato comprendendo la tormentata situazione, accolgo le dimissioni come un atto di generosità nei confronti della città e della maggioranza. Lo ringrazio anche per l'impegno profuso a segnalare i tanti piccoli problemi della città e per averlo fatto nel rispetto dei ruoli e delle regole".

La dichiarazione pubblica del "omissis", oltre a contenere elementi di contradditorietà rispetto a quanto poi dichiarato nel corso delle audizioni, dà conto non di una decisa presa di distanza dal "omissis" e dalle vicende connesse alla "omissis" ma, al contrario, esprime una immotivata certezza circa la sua estraneità ad attività illecite, nonostante fosse di tutta evidenza che le dimissioni fossero state auspicate dalla stessa maggioranza.

Al ringraziamento per l'impegno profuso si sottolinea poi, per converso, la marginalità dell'attività svolta dal consigliere, limitata a mere segnalazioni su piccoli problemi della città, quasi a
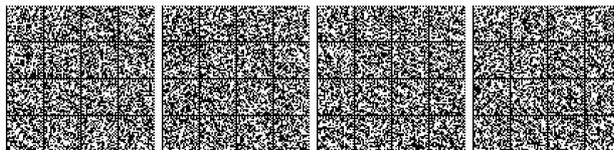
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

voler sminuire il compito del consigliere per ridimensionarne il ruolo in seno all'organo consiliare e nell'Amministrazione, senza considerare che al medesimo era stato assegnato l'incarico di presidente della Commissione consiliare ambiente.

All'attestazione di solidarietà del "omissis" si è aggiunta quella del "omissis" - candidato della stessa lista di "omissis" "Ostuni Futura" e primo degli eletti - anch'essa riportata molto estesamente dai media.

Sulla vicenda della presenza in Consiglio Comunale del "omissis"e sull'adozione dell'interdittiva nei confronti della "omissis" il "omissis" di Ostuni ha chiesto ed ottenuto un incontro con la scrivente svoltosi in data 17 dicembre 2020.

Il colloquio, tenutosi alla presenza del "omissis", ha evidenziato, nell'occasione, la chiara riluttanza del "omissis" a prendere esplicitamente le distanze dal consigliere "omissis" del quale il primo cittadino ha dichiarato di non conoscere i ben noti precedenti giudiziari. Il "omissis" è stato anche sollecitato, in quella circostanza, ad intervenire, seppure solo con atti di orientamento politico, sulla gestione amministrativa della struttura comunale, soprattutto con riferimento ad una accertata inerzia riscontrata dai primi controlli di polizia nella conduzione degli alloggi popolari e nella verifica dei requisiti antimafia nel settore degli appalti.

4.c "omissis"

La Commissione ha concentrato l'attenzione anche sulla figura di "omissis", anch'esso candidato nella lista "Ostuni Futura" e primo dei non eletti con 117 voti di preferenza, nominato assessore all'atto di insediamento della Giunta con "omissis" , con delega agli "Affari generali, servizi demografici, servizi cimiteriali, servizi alle contrade, protezione civile".

Considerata la possibilità della surroga dopo le dimissioni del "omissis", l'assessore si dimetteva da tale carica con nota del 26/05/2021, dichiarando la volontà di continuare ad operare come consigliere comunale; il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 24 del 31/05/2021, ha approvato la surroga del dimissionario "omissis"con il primo dei non eletti, "omissis".

La Commissione ha messo in luce un collegamento del "omissis" con il consigliere "omissis"per le vicende legate all'interdittiva antimafia adottata nei confronti della "omissis" e le successive fibrillazioni della maggioranza nel contesto del consiglio comunale.

Emerge dalla memoria del "omissis" che, dopo l'interdittiva antimafia nei confronti della "omissis", questi avrebbe ipotizzato anche la revoca della delega attribuita al "omissis", ma tale scelta era stata resa difficile da gravi problemi di salute dell'assessore, assente per i primi mesi dell'anno. Le ragioni di tale intendimento non sono state esplicitate e, in ogni caso, tale provvedimento non ha avuto seguito prima delle dimissioni dalla carica assessorile, finalizzate ad assumere la carica di consigliere.
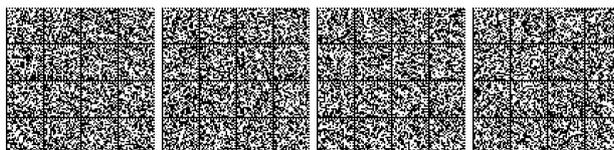
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Significativa, in ogni caso, è la considerazione che all'assessore "omissis" fossero ben note sia le vicende dell'assegnazione dei parcheggi nell'estate 2020 che quelle relative al servizio di salvataggio nelle spiagge pubbliche negli anni 2019 e 2020.

L'audizione del "omissis" del 26/04/2021 dinanzi alla Commissione ha fatto emergere che lo stesso aveva appreso dal RUP "omissis", dopo la gara dei parcheggi dell'estate 2020, *il "omissis" aveva rinunciato all'affidamento della gestione del lotto 2 (area di parcheggio Santa Lucia) a seguito di un sopralluogo nelle aree interessate; sulla questione del servizio di salvataggio riferiva di "conoscere il "omissis" (socio del gruppo* "omissis"*) e di avere, nell'estate 2019, suggerito al dirigente responsabile di affidare direttamente il servizio di salvamento lungo il litorale allo stesso Gruppo "omissis" e di avergli fornito personalmente il recapito telefonico del "omissis". Peraltro, ha aggiunto di avere ricevuto nel novembre 2020 una telefonata del "omissis"che lamentava il ritardo nel pagamento del corrispettivo del servizio di salvamento espletato dal Gruppo "omissis" s.r.l. nell'estate 2020, a seguito di gara".*

Gli elementi sopradescritti rendono verosimilmente asseribile che l'assessore "omissis", per i suoi rapporti con "omissis"ed il gruppo "omissis" , si sia fatto portavoce degli interessi delle società facenti capo al "omissis".

Giova sottolineare che i rapporti con il gruppo "omissis" sono coevi alla compagine politica in carica e che i medesimi, come acclarato dallo stesso Organo ispettivo anche attraverso le audizioni sia del responsabile dell'ufficio (dichiarazioni dell'ing. "omissis" in data 3/3/2021) che dello stesso Assessore "omissis" all'epoca ancora in carica) sono stati in qualche modo favoriti con l'affidamento diretto al Gruppo medesimo.

Tali elementi raccolti ed analizzati dalla Commissione di accesso appaiono indicativi di un substrato di cointeressenze tra amministratori e criminalità, foriero di possibili interferenze o condizionamenti della volontà dell'Ente, grazie all'evidente influenza esercitata da esponenti della maggioranza che operano nel tessuto cittadino.

5. Le informazioni acquisite sull'attività gestionale-amministrativa del Comune

Gli accertamenti esperiti in sede d'indagine ispettiva, corroborati da acquisizioni documentali e da audizioni di politici e dipendenti, hanno evidenziato come gran parte dell'azione amministrativa oggetto di approfondimento sia stata caratterizzata, oltre che da negligenze ed inerzia, da un'evidente "mala gestio" che ha reso l'Amministrazione fortemente permeabile e sottoposta al rischio di condizionamento da parte di esponenti della criminalità organizzata in settori cruciali per la realtà ostunese, in contrasto con l'affermazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità della cosa pubblica.

Tali ambiti, per una maggiore chiarezza espositiva, si possono così raggruppare:

- la gestione dei parcheggi pubblici e privati;
- la gestione del patrimonio comunale ;
- le attività del Suap e le attività soggette a SCIA;
- le verifiche antimafia.

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Sono state, dunque, attenzionate, in particolare, quelle che possono essere considerate le nuove "frontiere degli interessi mafiosi" in questa provincia, ovvero le aree di parcheggio a servizio dell'utenza sia in città che lungo il litorale marino (come già avvenuto a Carovigno) e le autorizzazioni e le licenze amministrative, molte delle quali relative ad attività collegate alla vocazione turistica della città, interessata da un notevole e crescente flusso turistico che ha reso particolarmente proficui alcuni settori sui quali si sono concentrate le "iniziative imprenditoriali" di soggetti controindicati.

5.a La vicenda dei parcheggi pubblici e privati. L'interdittiva a carico della "omissis"

La peculiare conformazione geografica del comune di Ostuni, lo sviluppo di numerosi stabilimenti e di villaggi lungo la costa, nonchè la crescita del settore turistico hanno posto in luce come la gestione delle aree di parcheggio costituisca un settore economico su cui si è concentrato l'interesse di società i cui titolari o prossimi congiunti risultano collegati, direttamente o indirettamente, al mondo della criminalità organizzata ed hanno tratto vantaggio economico dall'assenza di strumenti di programmazione urbanistica e gestionale, oltreché di forme di controllo da parte dell'Ente Locale volte a tutelare gli interessi pubblici.

Il soddisfacimento e la "tutela" degli interessi di soggetti controindicati sono stati assicurati a livello politico da alcuni esponenti della maggioranza con ruoli non secondari, collegati da vincoli di parentela o affinità con persone gravate da condanne per reati anche di stampo mafioso.

Dall'esame degli atti documentali è emersa, infatti, la mancata predisposizione di misure idonee a prevenire il rischio della infiltrazione mafiosa, sia nella fase di insorgenza del rapporto contrattuale, che nella fase successiva, con la mancata attivazione di strumenti di controllo da parte dei soggetti istituzionali, compreso il Corpo di Polizia locale di cui la Commissione di accesso ha messo in luce la ridotta capacità operativa nell'esercizio dei compiti istituzionali sul territorio, peraltro animato da forti contrapposizioni e conflittualità interne.

Fatta questa premessa, significativa appare la vicenda amministrativa legata alla società "omissis", aggiudicataria della gestione del parcheggio su area di proprietà comunale in Zona Santa Lucia, nel Comune di Ostuni e destinataria di un provvedimento interdittivo "omissis", ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e s.m.i., adottato dal Prefetto di Lecce in data 25.11.2020 per la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi d'impresa, all'esito degli approfondimenti informativi forniti dalla Questura di Brindisi con nota del 22.10.2020, quasi contestuali a quelli, inviati a questa Prefettura, dai quali è scaturita la richiesta di delega per l'accesso ispettivo.

Detto provvedimento disvela le dinamiche da parte di esponenti della criminalità organizzata sottese alla gestione dei parcheggi in aree marine, pubbliche e private; lo stesso ha suscitato, all'indomani della sua adozione, un forte impatto mediatico ed un inevitabile riflesso sulla vita politica ed amministrativa dell'Ente che non aveva mai adottato i necessari correttivi nonché le misure dalla normativa antimafia per contrastare i rischi di infiltrazione mafiosa.
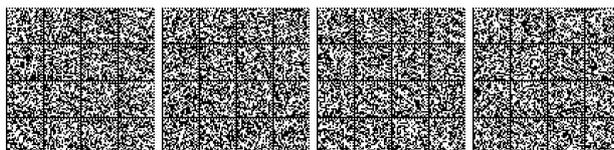
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Da un lato, sul piano amministrativo, soltanto dopo l'emissione dell'interdittiva del Prefetto di Lecce viene dato seguito alle indicazioni contenute nella circolare di questo Ufficio datata 8/12/2020, avente ad oggetto "Legislazione antimafia (D.Lgs. n. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia)"; il Segretario Generale dell'Ente, in data 19/12/2020, adotta, in proposito, una direttiva con la quale fornisce indicazioni ai Dirigenti dei vari Servizi di *"osservare con la massima scrupolosità in ogni rapporto amministrativo o attività contrattuale racchiusa tra le misure di contrasto alla presenza o all'infiltrazione di organizzazioni criminali nelle attività economiche riconducibili a provvedimenti dell'Ente nell'ambito della legislazione antimafia disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 159 e successive modifiche e integrazioni", essendo apparsa sulle stampa locale .... ha certamente leso l'immagine di imparzialità e di integrità dell'attività di questa Amministrazione."*

Dall'altro, sul piano politico, viene aperto il dibattito che porta alla nomina, effettiva dal 6.03.2021, di una Commissione di indagine consiliare, le cui dinamiche attinenti alle varie fasi (dalla costituzione all'approvazione della relazione finale) sono espressive di diverse vedute, sebbene, nonostante i contrasti interni espressi dall'organismo, l'esito dell'attività svolta dal citato organismo sia giunto, in parte, alle medesime conclusioni della Commissione di accesso.

Questo "improvviso" cambiamento di rotta, evidentemente compulsato dall'interdittiva antimafia, dall'insediamento della Commissione di accesso e dalla pendenza di attività di P.G. della Questura e delle Forze di Polizia su talune situazioni, viene in qualche modo minimizzato e giustificato dal "omissis" nella sua memoria in cui si legge che "*... dalle tante interrogazioni avviate anche a ritroso non è risultato alcun certificato antimafia positivo ...*"; quest'ultima circostanza è ampiamente contraddetta dall'adozione da parte di questo Ufficio di diverse misure interdittive, a conferma di settori di economia illegale fioriti nel tempo in assenza di controlli.

Tornando al citato provvedimento interdittivo, per il quale il TAR Lecce ha denegato la richiesta di sospensiva cautelare avanzata dai legali della società **(come da provvedimento n.125/2021 in All. A)**, emerge il profilo criminale di "omissis" la cui carriera delittuosa ha avuto inizio già nel lontano 1992, allorquando, ancora ventenne, veniva indagato dalla Compagnia Carabinieri di Fasano, per i reati di omicidio aggravato e porto abusivo di arma da fuoco in concorso con altro soggetto ed è poi continuata con la commissione di una serie di reati. Due vicende giudiziarie nelle quali il **"omissis"** è stato coinvolto assumono particolare rilievo :

- La prima è relativa all'arresto del predetto, nel marzo del 1997, disposto in esecuzione dell'Ordinanza di Custodia Cautelare n. 8222/95 emessa dal GIP del Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di "omissis", unitamente a **"omissis"**. Quest'ultimo è soggetto fortemente controindicato per le plurime condanne a suo carico e "personaggio di altissimo rilievo della criminalità locale ed accreditato soprattutto negli ambienti della SCU". "omissis", nel 2012, nell'ambito dell'Operazione denominata "REVOLUTION" avviata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, è stato tratto in arresto in
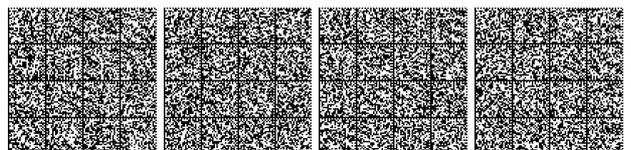
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

esecuzione di Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere emessa a carico di ventinove soggetti accusati di appartenere ad un'associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di ingenti quantitativi di cocaina e spendita ed introduzione, nel territorio dello Stato, di un falso Bond della Federal Reserve degli Stati Uniti d'America del valore nominale di 500.000.000 di dollari. Tale associazione a delinquere, viene evidenziato nel provvedimento interdittivo, era basata tra l'altro su pericolosi accordi tra N'Drangheta e Sacra "omissis" Unita per gestire il traffico internazionale di stupefacenti, nell'ambito della quale proprio lo"omissis", indagato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., aveva il ruolo di vertice e finanziatore - responsabile dell'area Brindisina.

- La seconda vicenda è relativa alle aste giudiziarie presso il Tribunale di Brindisi manipolate con minacce e atteggiamenti intimidatori, nell'ambito della quale lo stesso "omissis" in concorso con soggetti fortemente controindicati, tra i quali anche "omissis", è stato dapprima tratto in arresto in esecuzione dell'Ordinanza di Custodia Cautelare n. 2225/07 R.G. emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi in data 09.08.2007 e, successivamente, condannato in primo grado ad anni 4 di reclusione per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti, lesioni personali, minacce ed estorsioni, condanna seguita in appello dalla sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

Dal Casellario Giudiziale "omissis" sono emerse a suo carico varie condanne, mentre risultano attualmente pendenti altri due procedimenti penali, l'uno innanzi al Giudice di Pace di Brindisi per i reati di percosse e minacce e l'altro incardinato presso il Tribunale di Brindisi per il reato di furto, accertato in Ostuni nel gennaio 2019.

Il "omissis", inoltre, risulta essere stato attinto nel 2007 da Foglio di Via Obbligatorio per mafia con divieto di fare ritorno nel Comune di Brindisi per tre anni ed è stato sottoposto alla misura cautelare dell'arresto in più circostanze a partire dal 1997 e fino al 2007.

Il provvedimento interdittivo del Prefetto di Lecce pone in luce elementi pregiudizievoli anche a carico dell'altro socio della omissis S.R.L.S., "omissis", del quale vengono in rilievo:

- le parentele (coniugato con "omissis".....) che, per lungo tempo, ha controllato il contrabbando dei tabacchi esteri tra Italia, Croazia, Albania e Grecia e "omissis";

- il profilo criminale rilevabile dalle numerose sentenze di condanna a suo carico, tra le quali, dal 1991 al 1994, quelle per il reato di emissione di assegno senza autorizzazione, tra il 1995 e il 1996, due condanne, l'una per lesioni personali e l'altra per oltraggio a Pubblico Ufficiale ed, infine, in tempi più recenti, una condanna per furto nel 2009 ed una condanna della Corte di Appello di Lecce del 24 aprile 2014, divenuta irrevocabile il 9.6.2015, alla pena della reclusione per anni 2 per il reato di bancarotta fraudolenta.

Ad oggi risulta pendente presso il Tribunale di Brindisi il procedimento penale iscritto al n. "omissis"per i reati di falsità ideologica, falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale,

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

danneggiamento e atti persecutori commessi in Ostuni nel 2008 e per invasione di terreni e edifici e per truffa commessi nel 2009 sempre in Ostuni.

Sotto il profilo della normativa antimafia, va rilevato che il "omissis", il 06.04.2011 è stato proposto dal Questore di Brindisi per l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Il medesimo risulta destinatario di interdittiva antimafia adottata da questa Sede in data13.9.2021.

Anch'esso è stato, inoltre, coinvolto nella gravissima vicenda giudiziaria legata all'operazione denominata *"REVOLUTION"* avviata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria nel 2010, venendo tratto in arresto in esecuzione di Ordinanza di Custodia Cautelare del 4.2.2013 per associazione di stampo mafioso in quanto riconosciuto membro attivo del sodalizio capeggiato dal citato ZURLO Vincenzo, costola brindisina della N'Drangheta nel rifornire il mercato della cocaina. Il procedimento si è, tuttavia, concluso con una sentenza assolutoria ex art. 530 co. 2 c.p.p. (irrevocabile il 26.01.2018).

Nell'interdittiva di Lecce viene poi messa in rilievo l'attività di impresa della società stessa nonchè le dinamiche dell'aggiudicazione, nell'estate del 2020, del bando di gara per il redditizio servizio di gestione dei parcheggi comunali della Zona Santa Lucia in agro di Ostuni, *(in catasto Fg 52 p.lla 353)* località ove si concentra una parte importante dell'afflusso turistico Ostunese; il tutto, a fronte della corresponsione di un risibile canone di soli 500 Euro, corrispondente al valore che il Comune aveva assegnato alla gara.

Inoltre, per quanto concerne la situazione patrimoniale e reddituale della società, l'interdittiva mette in risalto evidenti incongruenze con specifico riferimento all'Amministratore Unico "omissis" che, fino, al 31.03.2020, risulta aver lavorato come dipendente presso un'azienda locale e, successivamente, tra il 21 ed il 31 luglio 2020, ha prestato la propria opera alle dipendenze della "omissis" dichiarando un reddito di appena € 604.00, mentre nel medesimo periodo, in particolare da luglio a settembre 2020, già gestiva,, aggiudicataria dell'appalto pubblico predetto.

Sempre in relazione all'aggiudicazione del servizio alla "omissis". effettuata dal Comune di Ostuni, viene sottolineato come tra i componenti del Consiglio Comunale di Ostuni, dal luglio 2019, figura anche, con la carica di Consigliere, il già citato "omissis", tratto in arresto unitamente al "omissis" in esecuzione dell'Ordinanza di Custodia Cautelare n. 2225/07 R.G. GIP emessa dal GIP del Tribunale di Brindisi in data 09.08.2007.

5.a.1 Gli interessi degli esponenti della criminalità organizzata sulla gestione dei parcheggi. Le aree pubbliche di sosta.

Nel ricostruire la complessa vicenda del parcheggio pubblico in località Santa Lucia, oggetto altresì della interdittiva adottata dal Prefetto di Lecce, appare necessario premettere che l'indagine della Commissione ha evidenziato come vi fosse uno spiccato interesse, da parte di "omissis" e

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

di"omissis", nel monopolizzare completamente l'attività di parcheggio, sia pubblico che privato (sempre in zona Santa Lucia, in aree adiacenti ai lidi "omissis" e Mimosa oltre a quella sita in località Torre Pozzelle).

Vi è poi da sottolineare che, già prima dell'aggiudicazione della gara (determinazione n. 908 del 17/07/2020 del dirigente del settore "Patr. Demanio Espr. Paesaggio Prot.civ Igiene Urb."omissis"), il "omissis" gestiva abusivamente il parcheggio in questione, come verificato da personale del Commissariato di P.S. di Ostuni in data 18 giugno 2020 "omissis", che ne aveva segnalato la presenza sul posto come parcheggiatore.

Dalle acquisizioni documentali presso gli Uffici Comunali e dalle numerose audizioni svolte, compresa quella del "omissis", la Commissione di accesso ha ricostruito le procedure ad evidenza pubblica e gli effettivi affidamenti in concessione a ditte private in alcune aree pubbliche, a partire dall'ultimo quinquennio.

Tutte le procedure ad evidenza pubblica attenzionate dal 2015 al 2020 sono sempre state espletate in base all'indirizzo politico fornito dalla Giunta pro tempore, con fissazione da parte della stazione appaltante di un canone base relativo al singolo lotto e adozione del criterio di affidamento all'operatore che risultasse aver offerto il massimo rialzo, prevedendo la corresponsione di un canone in unica soluzione, entro il 30 luglio di ciascun anno, pena la decadenza della concessione (per la puntuale ricostruzione si richiama quanto esposto a pagg. 70-76).

Per quanto concerne le aree individuate per la stagione estiva 2020, la Giunta comunale, con deliberazione n. 130 del 26/06/2020, disponeva di concedere a soggetti privati, per esclusivo uso di parcheggio pubblico custodito a pagamento, alcune aree pubbliche suddivise in 5 lotti, mediante procedura ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta al massimo rialzo sui canoni di concessione a base d'asta dal 1° luglio al 30 settembre 2020; seguono la determinazione n. 823 del 02/07/2020 a firma dell' "omissis" con la determina a contrarre con approvazione dello schema di scrittura privata con capitolato d'oneri e la determina n. 829 del 3/7/2020 del "omissis", con la quale si fissavano i termini di una procedura negoziata, la cui pubblicazione è stata effettuata sulla piattaforma *"online"* "TUTTOGARE P.A." del Comune di Ostuni in data 03/07/2020, con scadenza 13/07/2020.

In fase di espletamento della gara, viene in rilievo l'anomalo comportamento della ditta "omissis" che, regolarmente invitata a partecipare alla gara per i parcheggi, si aggiudicava 4 lotti su 5 per poi rinunciare a tutti in data 16/7/2020, consentendo, di fatto, alla ditta "omissis" di aggiudicarsi il lotto 1.

La Commissione di accesso, esaminati gli atti di gara, ha evidenziato taluni aspetti che confermano alcune delle criticità già poste in luce dall'interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Lecce il 25.11.2020 nei confronti della "omissis", ovvero:

a) La mancata preventiva stima del valore dell'appalto, tale da poter garantire all'Ente un ritorno economico dalla gestione dei terreni di proprietà. Infatti la Giunta Comunale ha indirizzato la Stazione appaltante a fissare un canone base di 500 Euro (irrisorio e stabilito senza aver

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

effettuato una stima dei possibili ricavi della gestione da parte del privato) relativo ai singoli lotti, adottando come criterio di aggiudicazione quello del massimo rialzo.
Questa scelta appare assolutamente distonica rispetto a quanto realizzato in precedenti circostanze, per esempio nella procedura di concessione risalente al 2015, allorquando furono locati dal Comune (con un esborso di circa 4000 euro all'anno per ognuno dei quattro terreni idonei, quale canone di locazione) alcuni suoli privati ubicati sulle coste ostunesi, successivamente dati in concessione – con espletamento di procedura di gara - ad un terzo gestore (si tratta della "omissis").
Di tale distonia si ha evidenza anche con riferimento alla gara bandita nel 2021 – già operante la Commissione ispettiva - per la gestione dei parcheggi su quattro delle cinque aree di proprietà comunale, già oggetto dell'appalto del 2020; la procedura è stata aggiudicata con criteri completamente diversi e, soprattutto, sulla base di una preventiva, "prudente" valutazione del valore dell'appalto (lotto unico) ammontante a circa *€ 194.370*,00.
La Commissione sottolinea, inoltre, come il lotto relativo al terreno ubicato in località Santa Lucia sia stato aggiudicato alla società "omissis" con un rialzo del 200% e come, in conseguenza dell'improvvisa ed immotivata rinunzia comunicata dalla società vincitrice a poche ore dall'aggiudicazione provvisoria, sia stato possibile assegnare la gestione del parcheggio alla omissis srls che aveva formalizzato un'offerta con un rialzo del solo 2%. Circostanza questa di indubbio sospetto.

b) La procedura di gara è stata avviata a stagione estiva già inoltrata, lasciando, quindi, sino a fine luglio, ossia al 22.07.2020, le aree comunali prive di un'assegnazione ufficiale legittima, circostanza che non ne ha impedito il precedente uso irregolare da parte del "omissis" (si veda relazione del 18 giugno 2020 del personale del Comm.to P.S. di Ostuni in "omissis", in assenza di stringenti controlli.

c) l'assenza di forme di controllo sulle qualità morali degli aggiudicatari; sono state omesse le verifiche antimafia, pur anche a campione, attraverso gli inserimenti nella BDNA, nonché gli accertamenti sulla regolarità degli aspetti formali: ciò è in particolar modo evidente se si considera che, nella SCIA presentata al SUAP il 22.07.2020, "omissis" certifica l'inizio dell'attività di gestione di parcheggio a cielo aperto non solo per il terreno di proprietà comunale in catasto Fg. 52 p.lla 353 oggetto dell'aggiudicazione, ma anche per il terreno in catasto fg. 89 p.lla 605 che corrisponde al suolo comunale sito in C.da Genco (lotto 2 della procedura), che era stato invece assegnato a "omissis" .

Siffatta grave anomalia non risulta rilevata dal Comune, come confermato, nel corso della verifica effettuata il 3.08.2021 dalla Commissione prefettizia, dall'attuale "omissis" e dall'addetto "omissis", dopo la consultazione dei fascicoli elettronici presenti per questa pratica nel portale informatizzato del SUAP.

Peraltro, sempre nel controllo effettuato il 3.08.2021 dalla Commissione di accesso presso il SUAP, non risulta che "omissis", aggiudicatario dei lotti 2 e 3, abbia presentato le dovute SCIA per l'esercizio del parcheggio in Contrada Genco né per quello nell'ex mercato ortofrutticolo; la
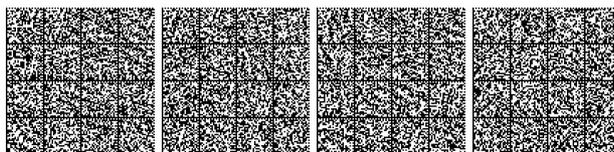
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

stessa mancanza è stata riscontrata nei fascicoli della gara trasmessi alla Commissione dal Servizio Comunale competente.

d) la mancata riscossione dei canoni di concessione, giusta accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza, con nota n. 773/R del 22.12.2020, fatta eccezione per il versamento di € 510,00 eseguito a saldo nell'anno 2019 dalla società "omissis".
In particolare, per quanto attiene alla "omissis", solo dopo l'adozione dell'interdittiva e l'acquisizione di documentazione da parte delle FF.O., è stata formalizzata da parte del Comune una richiesta diretta al "omissis" di versamento dell'esiguo canone ammontante a 510 euro.
Analoghe richieste sono state poi tardivamente avanzate (rispettivamente con pec nr. 57917 del 27.11.2020 e pec nr. 63384 del 24.12.2020) dal Comune nei confronti di "omissis" per i lotti 2 e 3.

La vicenda della gara è stata oggetto di approfondimento anche nel corso delle audizioni di esponenti politici di Giunta e Consiglio che ne hanno fatto richiesta, di alcuni funzionari ed impiegati del Comune di Ostuni, nonché di esponenti della Polizia Locale.

Prendendo anche a riferimento quanto affermato dal "omissis" nella memoria depositata nel corso dell'audizione del 26.04.2021 con particolare riferimento al lotto 1 - area contrada S. Lucia aggiudicato in seconda battuta alla "omissis"- questi evidenzia che "*In prossimità di detta spiaggia (ndr. Santa Lucia) esiste un'area privata, storicamente adibita a parcheggio. Per questo motivo il parcheggio comunale oggetto della gara è stato poco ambito negli anni.*"

Lo stesso ex Assessore Comunale di Ostuni "omissis" fa cenno alla "non appetibilità" dell'area di parcheggio comunale in contrada S.Lucia, nelle dichiarazioni del 26.04.2021 "omissis" rappresentando che: "*... Di fatto abbiamo adottato lo stesso criterio dell'anno precedente, riguardante cinque aree comunali con gli stessi prezzi che, seppure possono sembrare di lieve entità, rispecchiano di fatto lo scarso interesse che avevano avuto nell'ambito imprenditoriale.*"

La Commissione di accesso sottolinea invece, che, in occasione dell'insediamento dell'organismo di accesso prefettizio, il "omissis" ha riferito di aver appreso in ambienti ostunesi che l'interesse del "omissis" per quel lotto della procedura di gara risiedesse nella necessità di tenerlo sgombero e inutilizzabile, in modo da poter far convergere la clientela nel parcheggio privato sito in contrada S. Lucia, in catasto al Fg. 52, p.lle 402-403-404, adiacente al lido "omissis", di proprietà di "omissis", ma locato dal "omissis" quale "omissis"; tale terreno, gestito in assenza di SCIA, presentava il vantaggio di essere ubicato molto più vicino alle spiagge e soprattutto, il suo sfruttamento non risultava essere vincolato da tariffe imposte o obblighi fiscali.

Soltanto, in data 26.06.2020, a seguito di una segnalazione anonima, l'area privata di cui sopra è stata oggetto di un controllo da parte della Polizia municipale che ha accertato l'esercizio di un'attività di gestione di un parcheggio a cielo aperto da parte del "omissis" in assenza di SCIA.

La circostanza relativa all'interesse del "omissis" rivolto a non rendere appetibili le aree comunali trova conferma indiretta anche nelle dichiarazioni rese alla Commissione nel verbale del 09.03.2021 "omissis"da "omissis", il quale, illustrando il controllo effettuato, insieme al collega "omissis" in data 26.06.2020 presso il parcheggio su terreno privato ubicato in località Santa Lucia "omissis", ha dichiarato:

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

"... Io non ho fatto alcun ulteriore controllo anche se, in un paio di circostanze durante l'espletamento del rituale servizio, transitando nelle vicinanze del parcheggio comunale di Santa Lucia, ho notato che lo stesso non era custodito ed era completamente vuoto, al contrario delle aree circostanti che invece erano occupate da numerose autovetture regolarmente parcheggiate, in posizione più vicine al mare. Ritengo che proprio per tale ragione l'area comunale adibita a parcheggio, sia meno frequentata rispetto a quelle gestite dal "omissis" *. Aggiungo comunque che negli anni precedenti la stessa area comunale mi sembrava regolarmente utilizzata per il parcheggio delle autovetture dei bagnanti."*

Dall'esame degli atti di gara, le vicende amministrative del lotto di Contrada Santa Lucia parrebbero confermare l'idea che l'area di proprietà comunale in questione non abbia suscitato, nel corso degli anni, particolari interessi nell'ambiente imprenditoriale. Questi infatti i riscontri forniti dalla Commissione:

- nel 2016: canone fissato a 4000 euro, poi diminuito a 1600 euro – lotto non aggiudicato;
- nel 2017: canone fissato a 500 euro – lotto aggiudicato alla "omissis" S.a.s. di "omissis" per 605 euro;
- nel 2018: canone fissato a 1000 euro – lotto non aggiudicato;
- nel 2019: canone fissato a 500 euro – lotto aggiudicato alla "omissis" per 550 euro.

Purtuttavia, la mancata appetibilità dell'area potrebbe trovare una giustificazione nella presenza in quel tratto di costa ostunese di parcheggiatori abusivi, la cui attività non risulta contrastata da un'incisiva azione sanzionatoria, coincidendo tale ipotesi con quella svolta dallo stesso "omissis" circa i reali intenti del "omissis".

È opportuno, poi, soffermarsi incidentalmente su alcune considerazioni critiche che il "omissis", a commento dell'interdittiva della Prefettura di Lecce, svolge sullo scarso valore economico della porzione di gara aggiudicata alla "omissis".

Sostiene, infatti:

"... I rilievi della Prefettura si appuntano ... sullo scarso valore assegnato alla concessione stessa che avrebbe consentito di aggirare la normativa antimafia. Come appena detto, l'interdittiva è evidentemente basata su informazioni sbagliate.

1. Innanzitutto, non è vero che la gestione del parcheggio comunale di Santa Lucia sia "particolarmente redditizia". Ne è prova la circostanza che, pur posta a base d'asta sempre a valori bassi, non sempre è stata aggiudicata. Questo errore è molto grave soprattutto per il fatto che la stessa interdittiva contiene un esplicito riferimento alla concessione del 2019....

2. In secondo luogo, il valore della base d'asta non è stato indicato "per aggirare la normativa vigente in materia di certificazione antimafia". Com'è noto, il limite stabilito dalla legge oltre il quale scatta l'obbligo di chiedere la certificazione è di € 150.000 e, neppure con le ipotetiche stime fornite alla Prefettura di Lecce e riportate nell'interdittiva, si arriverebbe a detta somma...
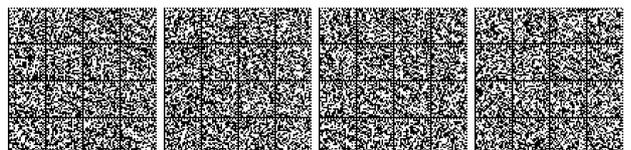
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

3. nell'interdittiva si sostiene che il reale guadagno per la gestione del parcheggio poteva arrivare a € 60.000 perché il parcheggio sarebbe di 140 posti. Anche questo è clamorosamente errato. Il parcheggio ha una capienza prevista di 70 posti, come da stima dell'ufficio traffico del Comune di Ostuni. Perché fornire dati ipotetici senza acquisire riscontri ufficiali?...."

Ben diverse, però, risultano le scelte relative all'assegnazione di quelle stesse aree per l'estate 2021, dove, come già detto, la determina del "omissis", posta poi a base del bando di gara, a proposito del valore stimato dell'appalto, stabilisce che lo stesso *"può prudenzialmente stimarsi in € 194.370,00, ovvero ben al di sopra della soglia minima prevista per l'attivazione obbligatoria delle verifiche antimafia.*

Va sottolineato, al riguardo, che, ovviamente, il contesto operativo era cambiato, essendo intervenuti una interdittiva antimafia e l'accesso ex art 143 co. 2 TUEL allora in corso.

Da evidenziare che, all'esito della gara bandita nel corrente anno, viene adottata una determina di aggiudicazione definitiva di un lotto unico a favore della "omissis" che, in data 13.07.2020, aveva già manifestato il proprio interesse a partecipare anche alla gara per l'aggiudicazione dei parcheggi comunali nella stagione estiva del 2020, ma, a distanza di soli due giorni, non aveva formalizzato poi alcuna offerta per i 5 lotti in gara.

Con riguardo, poi, all'improvvisa rinunzia comunicata via pec dal "omissis" a poche ore dall'aggiudicazione provvisoria a suo favore, con il conseguente esito favorevole per la "omissis"- seconda classificata della procedura - e la decisa riduzione dell'importo del canone aggiudicato, la Commissione ha rimarcato alcuni aspetti colti dalle audizioni effettuate.

In particolare, nel corso della audizione del 03.03.2021, "omissis" del procedimento, riferisce:

"... Non conosco i motivi della rinuncia ma posso dire che la "omissis" è una ditta affidabile perché per due anni consecutivi ho affidato, lo scorso anno, anche in modo diretto e quest'anno dopo rituale gara, il servizio per il salvataggio che abbiamo attivato sulle spiagge libere del litorale ostunese.... Ricordo che la "omissis" mi è stata segnalata dal "omissis."

Tale prospettazione dei fatti non trova pieno riscontro con quanto successivamente riferito nell'audizione del 26.04.2021"omissis"da "omissis"; lo stesso, infatti, con la propria dichiarazione ha cercato - di propria iniziativa e senza sollecitazioni da parte della Commissione - di fugare il sospetto che il "omissis" abbia potuto ritirarsi al solo scopo di lasciare il campo libero alla "omissis", dopo essersi invece aggiudicata (praticamente in contemporanea) l'appalto per la somministrazione del servizio di salvamento a mare su alcune spiagge comunali: *"Ricordo che l'aggiudicazione del parcheggio Santa Lucia era stato assegnato alla società "omissis" facente capo a tale "omissis" di Carovigno, di circa 44 – 45 anni ... Ho avuto la possibilità di conoscere personalmente il signor* "omissis" *per altre vicende di cui vi dirò. La "omissis" mi consta essersi ritirata dai lotti che si era aggiudicata per motivi che non conosco, tuttavia ritengo che ciò sia avvenuto, non per favorire la seconda classificata* "omissis", *perché altrimenti sarebbe stato sufficiente non presentarsi per poterla*
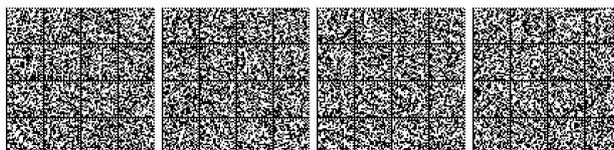
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

favorire. So invece, perché mi è stato riferito da "omissis", che è stato effettuato un sopralluogo insieme a qualcuno del "omissis" sui lotti aggiudicati e, quindi, ritengo che questo possa aver influito sulla decisione di recedere dall'aggiudicazione."

Sul presunto svolgimento di tale sopralluogo, in data 21.06.2021 l'"omissis"nuovamente ascoltato dalla Commissione, riferisce:

"...Non ho idea del perché la "omissis" abbia rinunciato ad attivare il parcheggio... [...]non ho mai parlato di sopralluoghi da parte del "omissis" anche perché non mi risulta affatto un sopralluogo da parte del "omissis". Inoltre voglio precisare che la "omissis" ha rinunciato ai lotti dopo 24 ore rispetto all'aggiudicazione, per cui a mio avviso non avrebbe avuto il tempo materiale per effettuare il sopralluogo".

La Commissione rileva, altresì, che, per quanto concerne le modalità di svolgimento della gara del 2020 per l'assegnazione dei parcheggi comunali, il RUP, "omissis", nell'audizione del 03.03.2021 "omissis" ha ammesso l'anomalo ritardo con cui il Comune ha diffidato la omissis a corrispondere il canone dovuto, mentre non ha fornito giustificazione in ordine ad alcuni errori emergenti dalla documentazione presentata dalla omissis (mancanza di sottoscrizione nell'offerta della omissis e data risalente a tre mesi prima di quella regolare), peraltro da lui non controllata personalmente: *"...per questa gara abbiamo effettuato parecchi pasticci, quindi, abbiamo controllato in ritardo se il concessionario avesse corrisposto il canone previsto; solo dopo la specifica attività amministrativa effettuata dalla Guardia di Finanza , ho provveduto in data 27 novembre 2020 a inviare diffida di pagamento ai concessionari. Ad oggi, dopo la seconda diffida, la omissis ha proceduto al pagamento solo in data 17.02.2021. Confermo che nonostante il pagamento del canone non fosse stato eseguito nel termine del 10.08.2020, non è stata posta in essere alcuna azione di revoca delle concessioni così come invece previsto dall'AVVISO di gara... [...]".*

In relazione ai controlli sui requisiti di gara e al mancato pagamento dei canoni delle gare aggiudicate, come acclarato dalla Commissione e confermato in sede di audizione dei Dirigenti ascoltati, si evidenzia che tutte le verifiche preventive e successive alla gara sono state praticamente omesse, ed in particolare, nessuno ha richiesto, dopo l'aggiudicazione, il casellario giudiziale dei soci dell'aggiudicataria e non sono stati fatti accertamenti sul pagamento del canone dovuto, se non dopo gli accessi delle Forze dell'ordine.

5.a.2. L'attività di indagine della Commissione Consiliare sulla gestione del parcheggio comunale sito in Contrada S.Lucia.

Come già evidenziato, dopo l'emissione della interdittiva antimafia nei confronti della omissis, presso il Comune si è insediata la Commissione Consiliare, le cui conclusioni sono state rassegnate nella Relazione conclusiva "omissis" e rese note nel corso del Consiglio Comunale svoltosi in data 28.07.2021. Per stessa ammissione del suo Presidente nel corso dell'illustrazione in Consiglio comunale, la relazione è stata frutto di una intesa di compromesso che ha determinato tagli e modifiche nel testo, non essendo stata condivisa da tutti l'elaborazione originale.
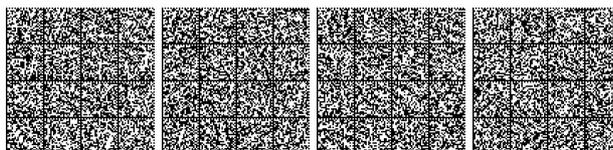
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Sebbene l'istituzione della Commissione fosse stata votata all'unanimità, è tuttavia apparsa chiara la contrarietà di alcune componenti del consesso alla prosecuzione dei lavori, visto che già nella seduta del 15 gennaio 2021: *"...la consigliera della "omissis" faceva rilevare che per quanto la riguardava la Commissione d'Indagine non aveva ragione di esistere e dichiarava che non vi avrebbe preso parte"*, come, effettivamente, si è poi verificato."

Dopo la nomina della Commissione Prefettizia d'accesso, non sono mancate voci di contrarietà sia rispetto all'opportunità di avviare una parallela attività della Commissione Consiliare che sull'adozione di regole di funzionamento condivise dello stesso organismo consiliare e sull'ambito di analisi del Consesso; la maggioranza ha di fatto bloccato la richiesta dell'opposizione di approfondire pure le vicende relative a locazioni di terreni privati da concedere a terzi per la gestione dell'attività di parcheggio e sarebbe stata riscontrata una sorta di mancanza di collaborazione da parte degli organismi di governo della città.

Nel corso della riunione di Consiglio del 28.07.2021 sono emerse divergenze di vedute in merito alla circostanza che, in assenza delle sottoscrizioni, la relazione non dovesse ritenersi condivisa da tutti i componenti del Consesso, ma soprattutto sulla questione della mera presa d'atto ovvero la messa ai voti della relazione finale da parte del Consiglio comunale, come dimostrato dagli interventi dei Consiglieri "omissis".

Per quanto concerne, invece, la questione dell'aggiudicazione alla società "omissis" srls – destinataria di interdittiva del Prefetto di Lecce – la Commissione Consiliare ha messo in risalto:

- l'anomala repentina e immotivata rinunzia della prima classificata per l'aggiudicazione del lotto 1 (omissis) a favore della seconda, "omissis"; anzi, viene sottolineato che la condotta della società facente capo a "omissis" avrebbe dovuto suggerire all'Amministrazione l'opportunità di un approfondimento;
- una certa reticenza o lentezza degli Uffici Comunali a mettere a disposizione una ricostruzione chiara ed esaustiva di quanto accaduto, soprattutto in merito al tema dei controlli preventivi e successivi (non) esercitati dall'apparato amministrativo competente. Valga al riguardo, sottolineare che nella relazione della Commissione si legge *"... ove le direttive impartite dal Segretario Generale fossero state precedenti alla procedura di gara di cui trattasi, certamente si sarebbero posti in essere i controlli dai quali sarebbe emersa la sussistenza dei precedenti penali in capo al legale rappresentante della* omissis;
- sulla questione della congruità dell'importo fissato quale canone di concessione, analizzato comparando, come effettuato anche dalla Commissione Prefettizia, quanto verificatosi negli anni pregressi la Commissione consiliare osserva" *"....Detto importo potrebbe sembrare del tutto irrisorio se si tiene conto delle potenzialità economiche del parcheggio atteso che serve un tratto di costa densamente frequentato dai concittadini e dai turisti nei mesi estivi....... a ridurre le potenzialità economiche del parcheggio in parola vi è anche la compresenza nella medesima zona di altri due parcheggi privati...........In ordine alla compresenza di tale parcheggio andrebbe valutato se la sua coesistenza con il parcheggio pubblico non possa rappresentare un conflitto di*
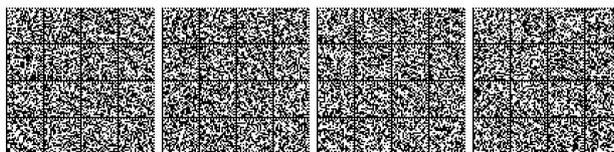
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

interessi per un operatore economico che, da un lato, gestisce in concessione un parcheggio con il rispetto di orari e prezzi da praticare al pubblico e, dall'altro, gestisce tale ulteriore parcheggio privato e situato in zona di maggiore valore economico attesa la vicinanza alla spiaggia e ad una nota attività commerciale che insiste sulla zona..............Infine, incidentalmente, questa Commissione ha potuto verificare che non sempre in questi anni, almeno a far data dal 2009, gli affidatari dei parcheggi in concessione abbiano corrisposto regolarmente il relativo canone rendendosi necessario procedere con successiva ingiunzione fiscale".

La Commissione Consiliare mette in luce un'altra modalità di gestire i parcheggi durante la corrente stagione estiva 2021, che riprende lo stesso meccanismo utilizzato nel 2015 con l'aggiudicazione alla "omissis"di 4 suoli privati locati dal Comune e dati in concessione a terzi per 5 anni.

5.a.3 Vicenda relativa all'appalto per l'assistenza ed il salvataggio lungo le coste. "omissis".

Del pari significativa è la vicenda relativa all'aggiudicazione al "omissis" con procedura diretta, dopo grave anomalia procedurale, del servizio di assistenza e salvataggio bagnanti su alcuni tratti di spiaggia libera della costa ostunese negli anni 2019 – 2020 e legata alla gestione dei parcheggi sulle aree pubbliche.

La società "omissis" è stata costituita l'11/10/2016 per l'esercizio, come attività prevalente, di costruzioni edili civili ed industriali, intonacatura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti, nonché, in generale, di pulizia di edifici.

La compagine societaria, dal 25 maggio 2021, risulta così costituita:

- "omissis", socio di maggioranza, detentore del 95% del capitale sociale ed Amministratore unico;
- "omissis" socio detentore del 5% delle quote societarie, acquisite in data 15 maggio 2021, al prezzo di €. 4.550,00.

In data antecedente, il capitale sociale del "omissis", pari a €. 91.000,00, era, invece, ripartito in parti uguali tra i due soci fondatori:

"omissis", amministratore unico – socio di maggioranza,
"omissis" socio di maggioranza.

In data 18 dicembre 2020, ovvero poco prima che il Comune di Ostuni inoltrasse a questo Ufficio (in data 28/12/2020) la richiesta di certificazione antimafia, il 50% delle quote della società venivano acquistate da "omissis" al prezzo di €. 45.500,00, versato con assegno bancario non trasferibile intestato a "omissis"

Dalle informazioni acquisite, risulta che "omissis", nel 1995, è stato oggetto di un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Ostuni per un periodo di anni tre, emesso dal Questore di Brindisi, poiché controllato, in data 11/10/1994, unitamente a " omissis"segnalato nel 2016 per violenza e minaccia a pubblico ufficiale) e "omissis" (sottoposto ad ordinanza di custodia

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

cautelare per esecuzione pena nel 2006 per reati inerenti il contrabbando di TLE ed altresì soggetto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno dal 2001 al 2004).

Lo stesso risulta controllato in data 25/06/2015 con "omissis". Nei confronti di "omissis", unitamente ad altri, risulta emessa, in data 11 maggio 2020, dal GIP del Tribunale di Lecce l'ordinanza di custodia cautelare n. 44/2020, essendo indiziati del reato di cui all'art. 416 bis co.1,2,3,4, e 5 c.p. *"per aver fatto parte dell'associazione di stampo mafioso comunemente nota con la denominazione di Sacra "omissis" Unita, avente influenza nelle province di Brindisi e Lecce ....con le aggravanti di essere promotori e dirigenti dell'associazione mafiosa nel comune di Carovigno, dove rivestivano il ruolo di referenti"*. Si tratta dell'indagine che ha condotto allo scioglimento ex art. 143 del Comune di Carovigno per l'interferenza che tali soggetti hanno operato nelle elezioni del consiglio comunale di quella cittadina. Nella suddetta ordinanza di custodia cautelare viene riportata la considerazione che *"in ogni caso l'influenza di "omissis"sulla futura amministrazione comunale si estendeva anche a candidati che sostenevano un candidato "omissis" diverso da "omissis": "omissis" prendeva infatti contatti anche con i candidati "omissis"*. La circostanza posta in luce dal GIP nella citata ordinanza è confermata, del resto, dallo stralcio di una intercettazione ambientale del 2.6.2018 nel corso della quale il "omissis", parlando con un soggetto non identificato, dice testualmente:" *Pure se vincono quelli, sai, lì ci sta Peppino, ci sta "omissis"e ci sta "omissis". Questa è una mossa, si può dire che abbiamo fatto, capì? Tanto cento, duecento voti avanti o indietro, non cambia niente a nessuno. Se vinciamo qua stiamo noi, se vinciamo là, stanno quelli"*.

Inoltre, dalla predetta ordinanza di custodia cautelare, emerge anche come il "omissis"faccia riferimento sempre al "omissis", candidato al Consiglio comunale di Carovigno, per tentare di contrastare e rimuovere dal suo ruolo il direttore del Consorzio di Torre Guaceto, per potersi accaparrare la gestione dei parcheggi del litorale della stessa località.

L'accordo con il "omissis", come si legge nella citata ordinanza, risultava sin dal 30 marzo 2018, come dimostra un messaggio vocale inciso da "omissis".

Per quel che concerne il servizio di salvamento nel 2019, l'affidamento alla "omissis" avviene mediante semplice lettera commerciale che non riporta alcuna clausola contrattuale previste dallo schema di convenzione approvato; non viene svolta alcuna verifica dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 né la consultazione preventiva della BDNA.

<u>Per la stagione estiva 2020</u> la Commissione di accesso ha evidenziato parimenti rilevanti anomalie per l'affidamento disposto in favore della omissis, ovvero il mancato controllo nella BDNA e / o al casellario giudiziale all'atto della manifestazione di interesse a partecipare alla gara né all'atto dell'affidamento; il servizio viene consegnato il 22/07/2020 senza alcuna documentazione e prima della formale Determina di affidamento dell'appalto, datata 14/082020; solo il 17/09/2020 vengono sottoscritti la scrittura privata ed il capitolato di oneri per cui l'impresa ha svolto il servizio per gran parte della durata contrattuale senza definire modalità di svolgimento e obblighi dell'appaltatore.

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Per entrambe le procedure la consultazione della BDNA avviene molti mesi dopo la conclusione dei contratti.

Sulla vicenda il "omissis", nella sua memoria, precisa che "... *E' stata anche chiesta la certificazione della omissis S.r.l. (rinunciataria) ma non è ancora pervenuta risposta. E' stato quindi chiesto il certificato giudiziale del sig. "omissis", amministratore unico della omissis che è risultato negativo.".*

Lo stesso "omissis" avrebbe fatto intendere di essere a conoscenza di non meglio precisati "*rapporti*" tra l'ex Consigliere "omissis", l'Assessore "omissis" e la omissis, inducendolo ad adottare iniziative drastiche finalizzate ad imporre ad entrambi i politici le dimissioni e la fuoriuscita del gruppo Ostuni Futura dalla maggioranza: " .... *Col passare del tempo e la scoperta dei rapporti tra "omissis"e la "omissis". (rinunciataria), la posizione mia e dei capigruppo è diventata più stringente nei confronti di "omissis"e del gruppo Ostuni Futura. Va anche detto che, da fine dicembre fino a qualche settimana fa, l'Assessore "omissis" del gruppo Ostuni Futura è stato assente per gravi motivi di salute, rendendo difficile assumere scelte più drastiche nei confronti del gruppo in questione, come ad esempio, il ritiro della delega assessorile con conseguente passaggio all'opposizione di tutto il gruppo.*

Dopo che l'assessore "omissis" si è ristabilito, sono tornato a chiedere con più insistenza a "omissis"di dare un segno di chiarezza, suggerendogli le dimissioni dalla carica di consigliere comunale per sgomberare definitivamente il campo dal sospetto contenuto nell'interdittiva e dalle illazioni della opposizione. Gli altri gruppi di maggioranza hanno sostenuto la mia posizione."

Al fine di meglio chiarire la portata delle affermazioni del "omissis", la Commissione ha acquisito ulteriori dichiarazioni in merito ai rapporti tra l'ex Consigliere di maggioranza "omissis" e i soci della Gruppo "omissis" nell'audizione verbalizzata l'8.07.2021.

In questa circostanza il "omissis" ha ribadito" ... *Premetto che come vi ho già riferito, in più circostanze avevo invitato, per questioni di opportunità, il consigliere "omissis"a rassegnare le dimissioni. In uno di questi incontri, è stato lo stesso "omissis", su mia richiesta, a raccontarmi dei suoi rapporti di lavoro con la "omissis" e a riferirmi di un legame amicale con il signor "omissis". Preciso di avergli rivolto tale domanda successivamente all'acquisizione di documenti presso gli uffici comunali da parte di personale della Squadra Mobile di Brindisi in merito ai rapporti in essere tra il Comune e la omissis. Ho associato la richiesta della Squadra Mobile alla circostanza che il "omissis" fosse richiamato nell'interdittiva della Prefettura di Lecce nei confronti delle "omissis". con riguardo all'aggiudicazione alla "omissis" del servizio di parcheggio per il lotto S.Lucia ed alla sua repentina rinuncia."*

Da quanto sopra esposto emerge una rete di relazioni e cointeressenze tra "omissis" e la omissis da un lato e tra lo stesso Consigliere, l'Assessore "omissis" e il "omissis" dall'altro, visto che entrambi i politici hanno dichiarato di conoscere e intrattenere rapporti amicali e/o di lavoro con "omissis".

Sugli affidamenti (ossia quello diretto del 2019 e quello con procedura ad evidenza pubblica del 2020) il "omissis" rammenta i controlli postumi da lui disposti nei confronti della società e del suo Amministratore, nonché le segnalazioni ricevute da persone a lui vicine che lo mettevano in
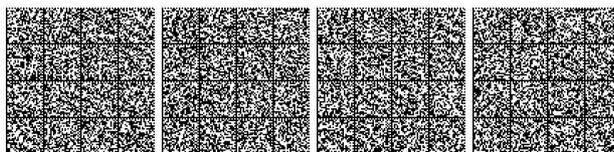
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

guardia sui rapporti tra Comune e " omissis: "*....Nel 2018, l'amministrazione "omissis" aveva gestito tale servizio affidandolo (non ricordo se direttamente o con gara) al Consorzio* "omissis" *composto dai concessionari demaniali dell'area del parco delle dune costiere. Nel 2019, quando mi fu prospettata l'urgenza di affidare il servizio, si parlò di due possibili soluzioni ovvero di confermare il Consorzio precedente o rivolgersi alla omissis, conosciuta per avere una competenza professionale specifica. Ricordo, in particolare, che l'ing. "omissis" in una circostanza fece un battuta che mi fece intendere la sua non soddisfazione per il servizio precedentemente prestato dal Consorzio. Mi risulta che, successivamente, nell'ambito delle sue competenze, l'"omissis" ha affidato il servizio in forma diretta alla omissis.... Come ho già riferito nella memoria, all'indomani dell'interdittiva omissis, ho svolto una serie di accertamenti d'iniziativa da cui nulla è emerso a carico dell'Amministratore della società,* "omissis". *Nel corso dei mesi mi sono giunte delle voci che mi invitavano a vigilare sui rapporti tra il Comune e il " omissis."*

Il gruppo "omissis" è stato raggiunto da provvedimento interdittivo adottato da questa Sede in data 9.8.2921.

5.a.4. Il parcheggio privato Santa Lucia, "omissis".

Di interesse anche la questione riguardante la gestione, i controlli effettuati ed i provvedimenti adottati nel corso del 2020 e del 2021 presso l'area privata sita in Contrada Santa Lucia di Ostuni (in catasto Fg. 52, p.lle 402-403-404), ubicata nelle immediate adiacenze del Lido ""omissis"".

Al riguardo, risulta che, in data 18.06.2020 "omissis" l' amministratore unico della "omissis" , in qualità di conduttore del terreno di cui sopra, comunicava all' UTC del Comune di Ostuni l'avvio di lavori di sistemazione dell'area, per adibirla a parcheggio provvisorio per il periodo dal 20.06.2020 al 13.09.2020, specificando che la pulizia avrebbe riguardato il "*terreno già utilizzato a parcheggio nel periodo estivo negli anni precedenti*".

Con esposto datato 19.06.2020 "omissis", indirizzato alla Procura della Repubblica di Brindisi, alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri, al Comando Polizia Locale ed all'Ufficio Tecnico di Ostuni, tale "omissis"riferiva di aver tentato di parcheggiare con la propria auto il giorno precedente nell'area in questione, ricevendo, proprio dal "omissis", una richiesta di esborso di una tariffa di 5 euro, senza ottenere da costui alcuna dimostrazione che l'attività fosse consentita, se non un vago riferimento verbale ad un'autorizzazione comunale.

Solo a distanza di circa un mese dalla ricezione dell'esposto e, precisamente il 15.07.2020 "omissis", con nota diretta alla Compagnia della Guardia di Finanza di Ostuni, l'allora Dirigente della Polizia Locale, "omissis", riscontrava la comunicazione n. 0303983 del 04.07.2020 con cui i Militari avevano trasmesso l'esposto chiedendo di accertare eventuali irregolarità.

La Polizia Locale, quindi, precisava che il 26.06.2020 aveva effettuato un sopralluogo sul terreno privato condotto come parcheggio dal "omissis" , riscontrando che:
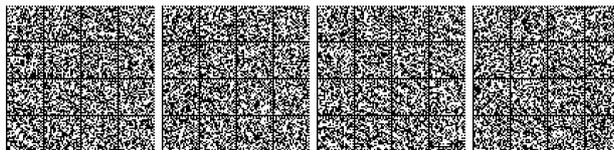
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

- si trattava di terreno ricadente nel P.R.G. del Comune di Ostuni nel comparto 9.3, con destinazione C2.2 (espansione estensiva) e zona T2.2 (attrezzature di carattere generale);
- che l'attività di parcheggio ricadente nella regolamentazione del DPR 480/2001 era stata avviata senza inoltrare SCIA al SUAP del Comune di Ostuni;
- che in data 09.07.2020 era stato elevato verbale di accertata violazione amministrativa a carico del "omissis" ai sensi dell'art. 1 del cit. DPR, atto notificato all'interessato il 14.07.2020 "omissis";
- che tutta la documentazione era stata trasmessa al Dirigente del SUAP sempre in data 15.07.20 per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività "omissis", in relazione alla mancata presentazione della SCIA.

In data 16.07.2020, "omissis" "omissis" , inseriva nel portale del SUAP la SCIA per comunicare l'avvio dell'attività di parcheggio a cielo aperto sul terreno in argomento, dichiarando, tra l'altro, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 11 TULPS e che non sussistevano nei suoi confronti cause di divieto, decadenza o sospensione ex art. 67 D.Lgs. 6/09/2011 n. 159.

Rispetto a questa comunicazione SCIA, il Comune di Ostuni – SUAP emetteva provvedimento prot. REP_PROV_BR/BR-SUPRO 24270/16-07-2020 privo di data "omissis", di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA per apertura *Parcheggio a Cielo Aperto*, per effetto dell'adozione in data 25.11.2020 del provvedimento interdittivo antimafia dal Prefetto di Lecce nei confronti della omissis.

Su tale vicenda è emblematico quanto viene dichiarato in sede di audizione da parte di un impiegato addetto e dal Dirigente pro-tempore "omissis" sul mancato esercizio dei necessari controlli sui precedenti di "omissis" nonostante la consapevolezza del carattere controindicato del soggetto, essendosi ritenuto che l'aggiudicazione di una procedura di evidenza pubblica (per la quale non viene effettuato nessun controllo dall'Ufficio Gare) potesse soddisfare il possesso dei requisiti soggettivi ; si è consentito di superare la mancanza della SCIA con una integrazione tardiva (dal 26 giugno - data del controllo - al 16.07 – data della trasmissione della SCIA da parte di "omissis") senza che l'Ufficio preposto abbia mai neanche tentato di interrompere l'attività abusiva, emettendo il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, solo in data 07.01.2021.

I contorni della vicenda, già delineata in sede di richiesta di delega per l'accesso, sono stati arricchiti con gli ulteriori elementi raccolti dalla Commissione in sede di audizione dei componenti della pattuglia inviata ad accertare le irregolarità segnalate da un anonimo utente in occasione del già citato sopralluogo del 26/6/2020 presso l'area in questione "omissis". I predetti, nel precisare di non essere normalmente impiegati in servizi di polizia amministrativa volta ai controlli delle attività commerciali, riferivano di avere trovato *sul posto il "omissis" intento a svolgere l'attività di parcheggiatore. Nella circostanza il "omissis" consegnava solo la copia di una comunicazione di inizio lavori che aveva inoltrato all'UTC e poi anche la copia di una missiva indirizzata avente ad oggetto: "Istituzione area di parcheggio per il decongestionamento del traffico veicolare nel periodo estivo"*

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

datata 25 maggio 2020, indirizzata al "omissis" del Comune di Ostuni, acquisita al protocollo comunale n. 25573/2020.

Precisava di non aver mai presentato alcuna SCIA. L'area risultava pubblicizzata con cartellonistica, anche con un costo di 3 euro. Ne conseguiva il verbale di accertata violazione amministrativa per violazione dell'art. 1 del DPR 480/2001.

Sulle circostanze e modalità del controllo è stata sentita anche uno dei tre ufficiali della Polizia Locale di Ostuni, "omissis " che, nell'audizione del 09.03.2021 "omissis" riferiva: "*All'epoca il Comandante della Polizia Locale di Ostuni, era "omissis" dal 01.01.2021 in quiescenza, il quale, per quanto successivamente appreso, aveva dato l'incarico a personale dell'Ufficio di svolgere mirati accertamenti a seguito di un esposto, probabilmente anonimo seppure firmato da tale "omisis"o, indirizzato anche alla Procura della Repubblica, alla Stazione Guardia di Finanza e Carabinieri di Ostuni, Ufficio tecnico comunale di Ostuni. ...(.)...Per quello che ho avuto modo di constatare dagli atti d'Ufficio, gli operatori della Polizia Locale intervenuti sul posto, rilevavano effettivamente la presenza di tale "omissis", il quale, su un terreno privato, non attiguo all'area comunale solitamente adibita a parcheggio, risultato di proprietà di tale "omissis", particelle 402, 403, e 404 del Fg 52, era intento a svolgere l'attività di parcheggio di veicoli all'aperto, senza che fosse stata presentata alcuna SCIA. ...(.).... L'esito degli accertamenti e il pertinente verbale di accertata violazione amministrativa debitamente notificato a "omissis" , risulta trasmesso al SUAP in data 15 luglio 2020, per i provvedimenti conseguenziali, di cui vi consegno copia completa di relata di notifica eseguita in data 14 luglio 2020."*

Tali dichiarazioni sono state, in seguito, parzialmente rettificate dalla "omissis"che ha richiesto di essere nuovamente ascoltata dalla Commissione e, in data 21.06.2021 "omissis", oltre a depositare una corposa documentazione, ha precisato, con riferimento a quanto accaduto il 26.06 dell'anno precedente, di essere stata lei stessa ad inviare la pattuglia in contrada S.Lucia in quanto a tanto sollecitata da una richiesta telefonica del Commissariato di Polizia di Ostuni, fornendo un riscontro documentale desunto dal brogliaccio del piantone. " In entrambe le audizioni il Vice Comandante poi ha negato di conoscere il "omissis", precisando di non avere mai avuto occasione di interagire con lo stesso.

Sempre sulle circostanze del controllo del 26 giugno 2020, è stato ascoltato "omissis" che ha confermato come il "omissis" sia "*...una persona molto conosciuta ad Ostuni anche al nostro Comando; .... trattandosi di un noto pregiudicato..." ..... nell'occasione, il Comandante "omissis", pur di dare seguito immediato alla segnalazione telefonica, disposero la composizione dell'anomala pattuglia* (solitamente non preposta a tale tipo di controlli) *per espletare immediatamente le verifiche che solitamente sono di competenza del Settore Edilizia*".

Da quanto sopra emergono talune contraddizioni nelle dichiarazioni degli Ufficiali e degli Agenti su chi effettivamente ordinò il controllo e sul perché fu mandata una pattuglia "generica" per portare a termine un accertamento di competenza del settore Amministrativo e Commerciale, il che concorre a rendere opaco e poco trasparente il contesto nel quale è maturato il controllo in argomento.

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

L'area privata in località Santa Lucia è stata oggetto di ulteriore controllo in data 26 marzo 2021, alla presenza del Dirigente *p.t.* della Polizia Locale di Ostuni, "omissis", a carico del "omissis", intento ad effettuare lavori di sistemazione del terreno privato nella sua disponibilità.

Nella circostanza del controllo, alla richiesta di esibizione del titolo di proprietà del terreno ove erano in corso i lavori di scavo e di realizzazione della colonna per il posizionamento del contatore dell'energia elettrica,*" il "omissis", contrariato, affermava che tutta la documentazione era stata presentata l'estate scorsa a* ""omissis" ". *Alla richiesta di precisare chi fosse tale* "omissis" *il "omissis" affermava, rivolgendosi alla sig.ra "omissis"la parente sua"*. Precisava inoltre che loro non erano proprietari del terreno ma solo affittuari e a tal proposito il "omissis" *riferiva che " i relativi documenti erano stati presentati più volte durante la scorsa estate "omissis" negli uffici del Comando Polizia Locale."*

Si riporta ancora nella stessa annotazione che: *"il "omissis" riferiva ancora che da quando aveva preso possesso di quell'area sono successe tante cose strane: è arrivata l'interdittiva antimafia; hanno fatto una commissione che sta indagando su di lui; la colpa di tutto questo è quel mafioso di "omissis" "Il Totò Riina di OSTUNI" che "omissis".*

Per quanto concerne i controlli svolti dal Comando Polizia Locale, per il periodo dal 1° giugno 2020 al 30 settembre 2020, lungo le aree del litorale ostunese, l'Organo ispettivo ha verificato che si è trattato di controlli sporadici ed effettuati solo in seguito a segnalazioni telefoniche o scritti diretti al Comando della Polizia Locale e non nell'ambito di una programmata e sistematica azione di controllo.

5.a.5 Parcheggio su terreni privati in area Torre Pozzelle (anni 2020 e precedenti)

Dalle verifiche della Commissione di accesso sono state rilevate altre situazioni di interesse di "omissis" per il lucroso settore dei parcheggi ad Ostuni, anche nell'area costiera di Torre Pozzelle.

In particolare, il Sig. "omissis", in qualità di legale rappresentante della "omissis",con nota acquisita al protocollo comunale al nr. 0025573/2020 del 25/05/2020, comunicava al "omissis" del Comune di Ostuni, "omissis", la propria disponibilità ad attrezzare un'area di parcheggio provvisoria per il periodo estivo (Giugno — Settembre 2020) nella zona in Contrada Torre Pozzelle, censita in catasto al Fg. 52 p.lla n. 161, posseduta in comodato d'uso "omissis". Nella dichiarazione viene precisato che il parcheggio, presidiato per tutte le ore di apertura, ha una capienza massima di 200 posti e che la disponibilità ad impegnare il terreno è subordinata alla condizione dell'affidamento della gestione alla "omissis".

La questione è stata oggetto di esame anche nel corso della seconda audizione del "omissis" , quella dell'8.07.2021 "omissis", allorquando questi, confermando di aver proceduto a dare indicazioni in prima persona, sulla base della competenza per materia dei Dirigenti ed Assessori interessati, sulla nota presentata dal "omissis", precisava che, a quella istanza, non era seguita alcuna risposta scritta da parte di alcun ufficio comunale *"in quanto non si era instaurato un*

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

procedimento amministrativo" e che, a sua memoria, non erano stati disposti controlli nelle settimane successive in quanto non gli erano pervenute segnalazioni.

Dunque, dall'insieme delle dichiarazioni e delle successive acquisizioni documentali, la Commissione ha evidenziato che :

- in conseguenza della nota protocollata da "omissis" il 25.05.2020, non vi fu, secondo il "omissis", l'apertura di un procedimento e, nonostante le plurime decretazioni, nessuno formalizzò una risposta negativa da indirizzare formalmente al "omissis"; tuttavia, il "omissis" accettò, nei giorni successivi al deposito, di ricevere di persona "omissis".
- la richiesta per la gestione dell'area di Torre Pozzelle non era nuova, avendo già manifestato interesse nel 2015 ("omissis" , Vice "omissis" fino al mese di agosto) per la stessa area, il "omissis". Il "omissis" sottolineava nella memoria che, in entrambe le circostanze, la risposta dell'Amministrazione era stata di fatto negativa.

Approfondendo la vicenda risalente al 2015, è emerso che, essendo pervenute al Comune undici manifestazioni di interesse da parte di soggetti privatia fornire terreni da adibire a parcheggi, vennero adottate due delibere di Giunta con cui si stabilì , anche a seguito dei pareri di conformità urbanistica espressi dall'Ufficio Tecnico - Settore urbanistica prot. n. 22215 del 23/07/2015, la non idoneità di quattro aree, tre delle quali ubicate nel Parco delle Dune Costiere e quindi non utilizzabili come parcheggio; e l'ultima, proprio quella di Torre Pozzelle, risultata non idonea in quanto offerta da "omissis" solo a condizione che il Comune ne affidasse l'esercizio allo stesso offerente.

In merito alle altre sette aree dichiarate idonee vennero sottoscritti solo quattro contratti di locazione tra il Comune e i privati disponibili. In particolare venne locato il terreno di proprietà di "omissis"ubicato in località Lamasanta Piccola (detta anche C.da S.Lucia) in catasto al Fg. 52, particelle 402,403 e 404; che –come verificato dalla Commissione di accesso- è lo stesso suolo successivamente locato, nel settembre 2019, alla "omissis" e "omissis" ed oggetto delle vicende sopra descritte.

A seguito delle delibere innanzi citate venne avviata una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in concessione delle aree acquisite in locazione per la sola stagione estiva (Giugno/Settembre) di ogni anno e per la durata di cinque anni, non rinnovabile tacitamente, al fine di ridurre la sosta indiscriminata delle autovetture ed impedire il danneggiamento della macchia mediterranea su area demaniale, nonché evitare situazione di congestionamento del traffico veicolare. Alla procedura parteciparono tre società, con offerte in rialzo della quota di aggio rispetto alla percentuale del 35,1% posta a base di gara e da riconoscere in favore del Comune per tutti e quattro i terreni effettivamente dallo stesso locati.

Nella determina di aggiudicazione definitiva "omissis" vengono riportate le seguenti ditte: "omissis"
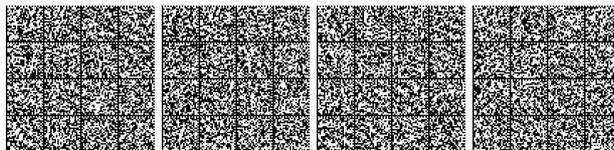
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

La procedura, avviata per corrispondere alla maggiore richiesta di posti auto nel periodo estivo già nel 2016, ebbe un esito fallimentare.

Nella determinazione del Dirigente del Settore Finanze n. 286 del 21.02.2018 si legge, infatti, che: *"... con nota acquisita al protocollo comunale al nr.33390 del 06.07.2016 la società concessionaria rappresentava di aver investito € 23.500,00 per la sistemazione delle aree concesse, oltre ad aver assunto 4 dipendenti, constatando tuttavia la assenza di segnaletica verticale ed orizzontale nelle predette aree e la mancanza di controlli da parte degli organi preposti, con conseguenti risibili incassi derivanti dallo svolgimento dell'attività. Chiedeva, pertanto, di provvedere alla regolamentazione delle aree adiacenti a quelle date in concessione e a controllare il rispetto dei limiti al parcheggio, sanzionando i contravventori e così obbligando gli automobilisti all'uso delle aree destinate a parcheggio;ed ancora, con successiva nota acquisita al prot. comunale al n. 9888 dell'8.3.2017, la medesima società comunicava il recesso dal contratto che determinava una errata stima del valore della concessione (pari ad € 989.725,00 in cinque anni) a fronte di un incasso nel 2016 pari ad € 4 mila. Contestualmente richiedeva il pagamento dei danni subiti a causa di tale erronea stima, valutati in € 170 mila. A tale nota seguivano incontri con gli uffici interessati (Polizia Municipale, Ufficio Contratti, Avvocatura), nel corso dei quale la società si dichiarava disponibile ad addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, riducendo l'ammontare delle proprie pretese economiche;*

- *in assenza di qualunque accordo sul punto, solo con nota del 24.1.2018 la ditta* "omissis", *unitamente al proprio legale, comunicava la disponibilità a definire l'insorgenda controversia senza pagamento di alcunché da parte del Comune, purché analoga rinuncia alla dazione di qualunque somma provenisse dal Comune di Ostuni, unitamente allo svincolo delle polizze fideiussorie prestate".*

Nel febbraio 2018 si è avuta l'accettazione della proposta transattiva e l'attivazione del recesso del Comune dal contratto sottoscritto con la Ditta ""omissis", in data 16/05/2016 e registrato in Ostuni al n. 787 del 03/06/2016.

Conseguentemente, il Comune non è stato in grado di utilizzare le aree individuate per risolvere le problematiche di viabilità e di tutela della macchia mediterranea; nel contempo ha rinunciato alla dazione di qualunque somma da parte della Ditta "omissis", procedendo alla rescissione anticipata delle scritture private stipulate con i proprietari delle aree in questione, con consistenti perdite economiche per i mancati incassi dell'appalto e per l'esborso (fino alla rescissione delle scritture private) dei canoni di locazione che, nella sua relazione al "omissis" prot. n. 2021/0019937 del 14/04/2021 "omissis", il "omissis" quantifica in questi termini "... *Per quanto sopra ai proprietari delle aree private sono stati pagati solo i canoni di locazione per le annualità dei periodi estivi 2016 e 2017, per una spesa complessiva in €. 28.000,00."*

Ne deriva che l'inerzia dell'Amministrazione Comunale e della Polizia Municipale nell'attività di vigilanza su aree pubbliche e private ha favorito concretamente soggetti gravati da allarmanti pregiudizi penali, nell'esercizio di attività del tutto abusive.

Ben diverso ciò che avviene nei tempi più recenti, dopo l'insediamento della Commissione d'accesso, con l'attivazione, sebbene non continuativa di attività di controllo, nell'intento di contrastare la prosecuzione delle iniziative illegali.
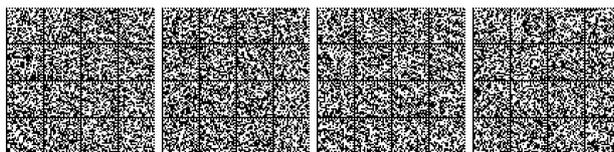
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Ciò è avvenuto in particolare per quanto attiene alle attività svolte sui terreni privati di Contrada S.Lucia e di Torre Pozzelle gestiti da "omissis" e da "omissis" , nonché per altre attività di polizia amministrativa.

Infatti, dagli atti raccolti dalla Commissione di accesso è emerso che in data 15.06.2021, la ditta "omissis" presentava una comunicazione di avvio dell'attività di parcheggio a cielo aperto - comparto 9.3 nel P.R.G. - nonché di attività di noleggio di attrezzature balneari da esercitarsi in località S. Lucia individuata in catasto Fg. 52 p.lle 402 - 403 – 404.

Con riguardo a tale procedura, il Dirigente del SUAP, "omissis", in data 21.06.2021, comunicava al "omissis" la sussistenza di motivi ostativi ex art. 11 TULPS e l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività, invitando a controdedurre entro 10 gg. "omissis".

In data 1° luglio perveniva alla Commissione una nota del Dirigente della Polizia Locale con cui si comunicava l'esito di un controllo effettuato il 24.06.2021 nell'area in argomento, conclusosi con la contestazione di una violazione dell'art. 1 del DPR 480/2001 redatta nei confronti di "omissis" .

In data 02.07.2021, il Dirigente del SUAP emetteva un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA del 15 giugno inoltrata dalla "omissis", in relazione ai provvedimenti ostativi presenti nel casellario giudiziale del "omissis" e all'interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Lecce il 25.11.2020 nei confronti di "omissis".

Il 05/07/2021, con provvedimento avente prot. 0043334 "omissis", questa Sede emetteva una seconda interdittiva antimafia nei confronti di "omissis" in qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale "omissis" *"ritenendo non mutate le situazioni relative a tentativi di infiltrazioni mafiose poste a fondamento del provvedimento interdittivo emesso della Prefettura di Lecce"*.

Nella stessa giornata in cui veniva adottato dal Dirigente del SUAP il provvedimento di divieto, veniva inoltrata ulteriore SCIA , della ditta "omissis" per l'apertura di un parcheggio a cielo aperto sempre sul medesimo terreno sito in S.Lucia.

Subito dopo il "omissis" comunicava alla società la mancanza di alcuni documenti/dichiarazioni/dati, richiedendo di integrare/conformare la SCIA presentata entro 10 giorni e specificando che, senza tale integrazione, l'attività di commercio non avrebbe potuto essere esercitata .

Il 07.07.2021 il "omissis" emetteva un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti prodotti dalla citata SCIA del 2 luglio, motivando l'atto con l'esistenza di provvedimenti ostativi emersi dal casellario giudiziale richiesto d'ufficio "omissis".

Infine, il 12.07.2021, presso l'ormai nota area privata adibita a parcheggio (nonostante il divieto di prosecuzione dell'attività adottato), interveniva nuovamente il Comando Polizia Locale che sottoponeva a sequestro "omissis" una parte dell'area (in particolare la particella 403 fg 52), denunziando per le violazioni di cui agli artt. 10 e 31 del D.P.R. 380/2001 e art. 146 in relazione all'art. 181 del D.Lgs n. 42/2004 "omissis" per avere utilizzato, i primi due in qualità di dipendente e titolare della "omissis", il terzo i qualità di proprietario del terreno, una porzione di suolo avente esclusiva "destinazione a pascolo" e sottoposta a vincoli paesaggistici, per svolgere attività di parcheggio a cielo aperto.
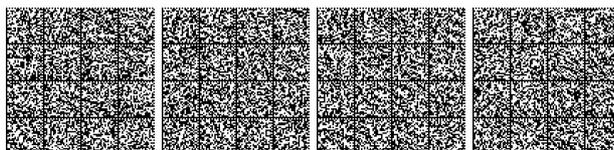
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Per completezza espositiva nella prospettazione delle vicende sin qui ricostruite, si segnala che il terreno a cui si è sinora fatto riferimento è lo stesso di cui si è già parlato in relazione alla procedura di concessione avviata nel 2015 dall'amministrazione comunale (in quel contesto individuato come località Lamasanta Piccola) che portò all'aggiudicazione per cinque anni del servizio di gestione di attività di parcheggio su aree private precedentemente acquisite in locazione da privati, a favore della "omissis" e che ebbe esito fallimentare.

Il Comune,nel contratto sottoscritto con il proprietario dell'area "omissis", riferiva che l'UTC con nota prot. 22215 del 23.07.2015 aveva dichiarato di non ritenere che: *"l'area, appositamente allestita come area di sosta, debba essere soggetta a valutazioni di compatibilità urbanistica"*, mentre nella delibera di giunta comunale 204 in pari data, il contenuto della stessa nota viene così riportato: *"Vista la nota di riscontro, prot. n. 22215 del 23/07/2015, dell'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica Sue Ecologia, con la quale si attesta, tra l'altro, la compatibilità urbanistica delle 7 aree prescelte a seguito di istruttoria* .

In ultimo, si evidenzia che all'esito di ulteriori controlli effettuati in loco, sia dalla Polizia Locale che dalla Polizia di Stato, è emerso che il "omissis" e il " omissis", continuano la propria attività *"imprenditoriale"* nelle stesse aree attinte da divieti e /o prescrizioni.

La stessa dinamica si è verificata poi per il parcheggio privato di *TORRE POZZELLE*, secondo la ricostruzione della Commissione di accesso.

A tal riguardo il "omissis", in sede di audizione dell'8 luglio 2021, ha menzionato una dichiarazione di disponibilità a firma di "omissis", nella sua qualità di titolare della citata ditta "omissis" datata 24.05.2021, con la quale viene offerta al Comune la disponibilità di un terreno ubicato nell'area di Torre Pozzelle per adibirlo a parcheggio provvisorio per la stagione estiva (capienza 200 auto), ancora una volta condizionando tale disponibilità alla gestione diretta dell'attività da parte della "omissis".

Unitamente a tale istanza, il "omissis" ha fornito in copia un atto di diffida protocollato dal Comune in data 26.05.2021 proveniente dallo studio legale "omissis" nell'interesse della società "omissis", con sede legale in "omissis", comproprietaria per una quota del terreno in argomento (solo la particella 161), con invito al Comune ed alla Polizia Locale, ad *"intervenire e vigilare"* affinchè *"siano rimosse (le) opere abusive, nonché per inibire a qualsiasi soggetto di intraprendere abusivamente ed illegittimamente attività commerciali e non sul fondo in oggetto"*. "omissis"

In detta nota la "omissis" è individuata come responsabile degli abusi denunziati e portati a compimento sin dal 2016 e viene evidenziato che, agli atti del Comune, vi è una pregressa analoga corrispondenza, rimasta completamente inevasa.

Ciò contrariamente a quanto il "omissis" ha rilevato nell'audizione del 8.07.2021 in merito all'assenza di pregresse segnalazioni su eventuali attività abusive nell'area di Torre Pozzelle che avrebbero potuto indurre l'Amministrazione, dopo le richieste di "omissis" prima (nel 2020) e di "omissis"poi (nel 2021), a mettere in atto una incisiva azione di verifica e contrasto.

In data 30.05.2021 con nota formale il "omissis" chiede ai responsabili dell'Ente ed al "omissis" di attivarsi per *"adottare ogni utile provvedimento finalizzato ad evitare qualsiasi svolgimento di attività non autorizzata"*; il Comando di Polizia Locale, a seguito di controllo del

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

16.07.2021, ha denunziato a p.l., tra gli altri,"omissis", in quanto ritenuto responsabile della violazione degli Artt. 10 e 31 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 - art. 146 in relazione all'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 - artt. 54, 55 e 1161 del Codice della Navigazione R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e ss.mm.ii., nonché procedendo al sequestro senza facoltà d'uso delle aree distinte in catasto al foglio 52 p.lle 15, 161 e 134.

L'intervento descritto conferma, ancora una volta, che il Comune - pur essendo consapevole delle gravi violazioni da anni in atto, avendo ricevuto plurime segnalazioni - non aveva posto in essere le misure per scongiurare non solo abusivismi commerciali ed edilizi, ma anche violazioni in materia di destinazione d'uso dei terreni interessati e di tutela paesaggistica, in presenza di vincoli che allo stato non possono consentire su quel terreno l'esercizio di autorimessa da chiunque gestita.

La Commissione ha messo in luce l'incisiva attività posta in essere dal Dr. "omissis", preposto alla gestione del SUAP comunale, che, in data 8.07.2021, nel corso di un incontro alla presenza del "omissis" e del "omissis" , manifestava la propria preoccupazione per un episodio occorso pochi giorni prima.

Infatti, rientrando presso la propria abitazione in Carovigno unitamente alla propria famiglia, aveva notato la presenza di "omissis" che, seduto all'interno di una vettura parcheggiata nei pressi dell'abitazione, sembrava in attesa dell'arrivo di qualcuno.

Il "omissis" riferiva alla Commissione di aver avuto la sensazione che l'uomo volesse fermarlo, ma che la presenza della sua famiglia lo avesse fatto desistere. Aggiungeva di avere successivamente appreso che il "omissis" utilizzava un deposito ubicato nella medesima zona e di non avere intenzione di sporgere denunzia in quanto non poteva essere certo dei reali intendimenti del "omissis". Su tale episodio sono stati effettuati gli approfondimenti in sede di coordinamento interforze, disponendosi, a tutela dell'interessato, la misura della vigilanza generica radiocollegata.

5.a.6 Opere abusive presso "omissis", gestito dalla società "omissis"

Sempre durante l'audizione dell'8.07.2021 "omissis"ha consegnato alla Commissione anche alcuni esposti in data 09.06.2021 da lui stesso inoltrati alla Procura della Repubblica di Brindisi; a conferma - nelle valutazioni del "omissis" – dell'attività dell'Amministrazione da lui diretta, volta a contrastare abusi e violazioni di legge in materia di gestione di parcheggi ed altro nel territorio ostunese.

La vicenda prende le mosse dall'invio alla Segreteria Generale del Presidente della Regione Puglia in data 25.05.2021 di una mail da parte di tale "omissis", con la quale veniva denunziato un presunto abuso edilizio commesso da tale "omissis", gestore di fatto, a dire dell'esponente, della società "omissis".

La "omissis" Sas di "omissis" gestisce la concessione demaniale su cui insiste il lido ""omissis"" ed è adiacente al terreno di "omissis"locato dal settembre 2019 alla "omissis".

La stessa "omissis" viene indicata dal "omissis" nella sua memoria come *"società vicina all'allora vice"omissis" del quale ho già detto"* che aveva mostrato interesse nel passato per il parcheggio comunale in località S.Lucia, visto che *" ...nel 2010, per € 1.000, se l'era aggiudicato la*
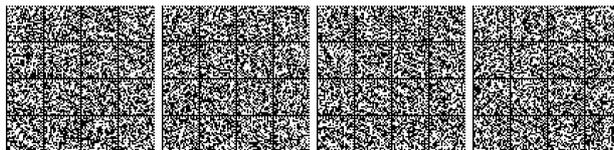
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

"omissis" s.a.s., se non ricordo male ..." e che, analogamente, *"...Nel 2017 il parcheggio di S. Lucia era stato posto a base d'asta per € 500,00 e aggiudicato all'offerta di € 1.500 ma, a seguito di rinuncia dell'aggiudicatario, era subentrata altra ditta* (N.d.R.: La "omissis", appunto) *che aveva offerto € 605,00 ...".*

Contestualmente, in data 04.06.2021, veniva depositato al Comune un altro esposto, questa volta anonimo, indirizzato alle Forze di Polizia, agli organi di stampa, alla Procura, al Prefetto, alla Polizia Locale, alla Capitaneria di Porto ed al Comune in merito ad abusi perpetrati nella zona della spiaggia di Santa Lucia dai gestori del "omissis" e "omissis", anche ai danni della proprietaria del terreno, Sig.ra "omissis".

Il 06.07.2021 giungeva al Comune – Ufficio Demanio una nota della Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell'Agenzia del Demanio che dava conto di un sopralluogo congiunto effettuato il precedente 28.06.2021 insieme a Capitaneria di Porto, Carabinieri Forestale, Sovrintendenza e Comune di Ostuni, durante il quale veniva accertata l'esistenza, nell'area in concessione, di innovazioni abusive non presenti nell'atto autorizzativo, e veniva richiesto al Comune di *"intraprendere le azioni necessaria alla salvaguardia degli interessi demaniali"* e di quantificare gli indennizzi risarcitori per le citate occupazioni.

In data 09 agosto 2021, all'esito degli accertamenti esperiti, i Carabinieri Forestali, unitamente alla Capitaneria di Porto, denunciavano il legale rappresentante della "omissis" S.a.s. per illeciti in materia di abusivismo edilizio ed ambientale.

A seguito di richiesta della Commissione del 16.08.2021 di riferire in merito ai provvedimenti adottati o in corso di adozione a seguito della segnalazione dell'Agenzia del Demanio, è pervenuta nota a firma dell' "omissis"datata 19.08.2021, con la quale è stato comunicato alla citata Agenzia che, non avendo il suo ufficio partecipato al sopralluogo, non ha potuto provvedere a quanto richiesto.

Rileva la Commissione che a distanza di circa due mesi dalla segnalazione di opere abusive realizzate dal concessionario demaniale, nessun provvedimento risulta adottato per salvaguardare gli interessi demaniali e ricondurre la situazione nei canoni della legittimità, pur avendo il Comune partecipato al sopralluogo, nella persona di un rappresentante dell'Ufficio Urbanistica ed essendo comunque chiaramente indicati nella nota dell'Agenzia del Demanio gli abusi accertati.

Su quell'area di rilevante interesse economico si sono alimentate tensioni tradottesi anche in reciproci esposti, accuse e tentativi di strumentalizzazioni politiche, cui non è seguita un'azione amministrativa efficace e capace di prevenire e reprimere le plurime azioni illegali compiute.

5.a.7 Sequestro opere abusive in località Costa Merlata

Nella corrente stagione estiva un altro intervento significativo portato a compimento dalla Polizia Locale e dai militari della Stazione Carabinieri di Ostuni è stato quello che, in data 15.07.2021, ha determinato il sequestro dell'area oggetto delle violazioni e la denunzia a p.l. di: "omissis"in quanto ritenuti responsabili dei reati previsti dagli artt. 10 e 31 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 - Art. 146 in relazione all'art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 artt. 54, 55 e 1161 del Codice della Navigazione R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e ss.mm.ii., per aver realizzato opere edili in assenza di permesso di costruire, in area annessa e collegata all'immobile individuato
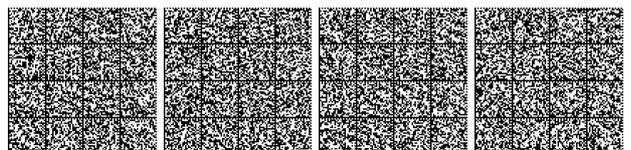
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

in catasto al Foglio 38 p.lla 29 ricadente in Ostuni alla Cda Costa Merlata sottoposta a vincoli paesaggistici e demaniali."omissis"

In particolare è emerso lo svolgimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché di ristorazione in forma abusiva da parte del noto pluripregiudicato "omissis" (i cui trascorsi giudiziari sono dettagliatamente descritti nell'allegata proposta di applicazione della Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di dimora ai sensi dell'art. 4 del D.Lgvo 159/2011 , in assenza di SCIA.

Dalla verifica documentale la Commissione ha accertato che, anche in questo caso, l'attività era da tempo praticata, poiché veniva presentata, a fine giugno 2015, una comunicazione di avvio attività stagionale di commercio al dettaglio alimentari da esercitarsi (dall'1.04 al 30.09) in contrada Costa Merlata.

Non risultano adottati ulteriori provvedimenti né disposti controlli fino a quello del 15.07.2021 che ha di fatto accertato la risalente realizzazione di opere edilizie del tutto abusive, nonché il consolidato svolgimento di una attività commerciale e di somministrazione alimentare gestita dal pluripregiudicato "omissis".

Peraltro, il 31 luglio la Polizia Locale accertava che il "omissis" nonostante la temporaneità del provvedimento giudiziario ottenuto per la rimozione di pergolati, continuava ad esercitare abusivamente l'attività di somministrazione nelle aree colpite da sequestro, omettendo anche di comunicare l'avvenuta rimozione dei manufatti per cui era stato autorizzato.

6. La gestione del patrimonio immobiliare comunale

In ordine all'amministrazione del patrimonio immobiliare dell'ente, dall'esame degli atti acquisiti dalla Commissione di accesso, sviluppando gli spunti informativi che sono stati posti a base della proposta di accesso, è emerso un comportamento inattivo dell'Ente che invece avrebbe dovuto svolgere sia un controllo periodico sulla permanenza dei requisiti soggettivi degli occupanti gli alloggi che sulla regolarità dei rapporti eventualmente instaurati.

Sebbene si sia trattato di fattispecie risalenti e l'Amministrazione in carica non abbia concorso originariamente nei fatti che hanno favorito soggetti controindicati, l'attività amministrativa è risultata deviata dai suoi canoni costitutivi per assecondare interessi di soggetti della criminalità organizzata. Né risultano poste in essere, anche sotto il mandato dell'attuale compagine politica, misure idonee sia a prevenire che a rimuovere fattori di rischio di infiltrazioni mafiose. Si tratta di una gestione, dunque, non certo ispirata al buon andamento ed all'imparzialità né, soprattutto, mirata ad imprimere un deciso cambiamento volto a rimuovere le condizioni di favore verso i suddetti soggetti.

L'analisi della documentazione e delle procedure amministrative ha riguardato nr. 51 immobili di edilizia popolare locati o concessi in uso, aventi diverse destinazioni, prevalentemente abitazioni, depositi, locali commerciali.

Più in generale è emersa una gestione amministrativa del patrimonio immobiliare, per circa il 90% dei casi, non conforme all'interesse pubblico oltre che in contrasto con quanto previsto dal Regolamento per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Ostuni

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

approvato con delibere del Consiglio comunale n. 65 e n. 80, rispettivamente del 14.11.2017 e 13.12.2017.

Il Comune, solo dopo l'avvio, da parte della Questura di Brindisi, dell'acquisizione, presso gli uffici comunali preposti, della documentazione relativa ad alcune situazioni anomale attenzionate - si è fatto parte attiva avviando, a fine 2020 o nei primi mesi dell'anno in corso, iniziative nei confronti dei locatari morosi o azioni finalizzate al rilascio degli immobili.

Dei 51 citati locatari, compresi i componenti dei rispettivi nuclei familiari, nr. 36 risultano annoverare pregiudizi di polizia di varia natura; di questi, nr. 24 risultano gravati da precedenti penali, in quanto condannati per delitti che vanno dall'omicidio al porto illegale di armi, estorsione aggravata dal metodo mafioso, associazione a delinquere di stampo mafioso, furto, rapina, stupefacenti, danneggiamento aggravato ed altro. (Per il dettaglio si fa rinvio alle pagg.117-123 della relazione della Commissione di accesso, evidenziando, per i fini di interesse, solo le risultanze su alcuni soggetti controindicati risultati beneficiari.

6.a I rapporti con i locatari con precedenti penali di maggiore allarme sociale

- *"omissis "*

Si è già avuto modo nelle pagine precedenti di tratteggiare il profilo criminale del "omissis", soggetto pluripregiudicato nonché pluricondannato ed attualmente sottoposto alla Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di Ostuni per anni due.

Al "omissis" e al suo nucleo familiare, già assegnatario di precedente immobile di proprietà comunale, sito in Ostuni "omissis" in virtù del contratto "omissis" il Comune di Ostuni, previa richiesta dell'interessato con cui si impegnava a rilasciare il precedente, ha assegnato altro appartamento ubicato nella centralissima via "omissis", con delibera di Giunta Comunale n. 379/2000, con decorrenza della locazione dal 12.03.2001 (data della sottoscrizione del contratto di locazione). L'attuale canone locativo risulta essere pari ad € 949,05 annui, come da ultimo aggiornamento ISTAT, formalizzato dal Comune Ostuni con lettera prot. nr. 9039 del 10.04.2007.

Pur corrispondendo i canoni di locazione dell'immobile, il "omissis"nello stesso anno 2001 acquisiva per successione il 50% dell'immobile sito in "omissis", per poi acquisirne la quota del 100% nell'anno 2009 (Foglio n. 189 – P.lla 88 – Cat. A3).

L'acquisizione di tale unità immobiliare avrebbe dovuto comportare una rescissione del contratto di locazione, stante il venir meno del presupposto essenziale della delibera di assegnazione.

Tale circostanza – solo da ultimo e dopo circa vent'anni – è stata resa nota al "omissis" dallo stesso Comune con nota "omissis", avente ad oggetto la richiesta di rilascio dell'immobile.

A tal riguardo la Commissione di accesso ha rilevato che agli atti non risultano ulteriori contratti oltre quello originario né richieste di rinnovo per iscritto successive alle prime due, datate rispettivamente19.10.2004 e 09.09.2008, avallandosi tacitamente le richieste formulate dal "omissis", senza redigere di volta in volta un nuovo contratto, come appunto previsto dalla delibera di assegnazione.

In relazione all'immobile ricevuto in donazione dal "omissis", va sottolineato come tale proprietà fosse ben nota all'Amministrazione comunale, come si può evincere dalla comunicazione

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

con prot.llo "omissis" – il cui contenuto si riporta testualmente *"Da un controllo eseguito alla banca dati tributaria del Comune di Ostuni, risulta che il soggetto è proprietario al 100% della particella catastale Fg. 189-P.lla 88 in C.da Polinisso la quale, dal 2003 al 2009, risultava accatastata come terreno agricolo con annesso fabbricato rurale, e successivamente in data 04 dicembre 2009 veniva accatastato al Catasto Urbano al Fg. 189 – P.lla 88 – Categ. A3. Per il suddetto immobile il soggetto non ha mai pagato Imu al Comune di Ostuni e pertanto sono stati inviati avvisi di accertamento per gli anni dal 2010 al 2015. Nel corso del 2021 sarà inviato l'anno d'imposta 2016."*.

Allo stato degli atti, non risulta che il Comune abbia mai intrapreso azioni legali nei confronti del "omissis", finalizzate al rilascio dell'immobile di sua proprietà, sito in "omissis" Peraltro, non risulta abbia mai effettuato verifiche inerenti allo stato dei luoghi e/o all'abitabilità del cespite di cui il medesimo risulta intestatario, attività necessarie per orientare l'azione amministrativa alla tutela dell'interesse pubblico, a favore di soggetti terzi eventualmente aventi titolo.

Nel contempo, assume particolare rilevanza la circostanza che si tratta di un soggetto connotato da un'elevata "capacità criminale", che, unitamente ad altri coindagati nel medesimo procedimento penale, ha posto in essere una lunga serie di reati in danno proprio del Comune di Ostuni e di alcuni suoi amministratori (operazione c.d. "NEW DEAL").

Come rilevato dalla Commissione di accesso, emerge un"condizionamento" dell'Ente Comunale di Ostuni da parte del medesimo "omissis"finalizzato a:

- rinnovare il contratto di affitto per l'immobile comunale di "omissis";
- usufruire, successivamente, del diritto di prelazione per l'acquisto dello stesso immobile che il Comune di Ostuni avrebbe dovuto porre in vendita;
- partecipare all'assegnazione di appalti comunali unitamente ai suoi sodali perché...." loro avevano bisogno di soldi".

Peraltro, con sentenza della Corte di Appello di Lecce del 19.10.2015, irrevocabile il 13.09.2016, il "omissis"è stato condannato, tra gli altri, per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Si tratta di un soggetto di una certa caratura criminale, la cui pericolosità sociale si connota come concreta ed attuale, visto il suo coinvolgimento nel "grave attentato incendiario" occorso il 03.06.2020 di cui si è già detto in danno dell'ex "omissis" di Ostuni, "omissis" per il quale vi è citazione diretta a giudizio "omissis". Circostanza di non secondario interesse è rappresentata dal fatto che nel procedimento penale da ultimo menzionato il "omissis".

Si evince, dunque, che l'azione di condizionamento da parte del "omissis"nei confronti dell'Ente locale si sia manifestata nel corso degli anni e sotto l'egida di varie compagini politico-amministrative sino all'attuale che hanno di fatto assentito alla situazione di palese illiceità senza porvi rimedio.

- *"omissis"*

Soggetto pluripregiudicato per vari reati, condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p. (con Sentenza della Corte d'Appello di Lecce irrevocabile del
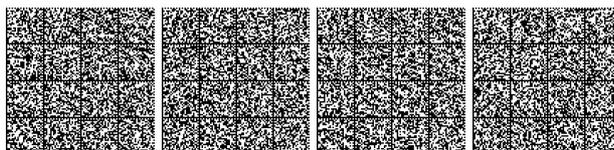
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

07.05.2013). E' stato sottoposto alla Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, la quale ha avuto termine in data 23.02.2021.

Il suo nucleo familiare è composto dalla moglie "omissis" e dal figlio "omisss", anch'essi con precedenti penali a carico.

Il Comune di Ostuni, con delibera della Giunta Comunale di Ostuni n. 362 del 05.11.1998, ha assegnato a "omissis" ed al suo nucleo familiare un immobile, ubicato in "omissis". Tale assegnazione era stata disposta in via provvisoria per un periodo non superiore a sei mesi in quanto, come si evince dalla citata delibera di Giunta *"...rilevato che, allo stato, il Sig. "omissis" non ha fissa dimora ed è costretto a farsi ospitare da conoscenti ed amici, si ritiene quanto mai necessario ed opportuno sistemare provvisoriamente, per un periodo non superiore a sei mesi, la famiglia in questione, presso l'abitazione di proprietà comunale sita in c.da Grisiglio, a fronte del pagamento di un canone minimo di £ 50,00 mensili..."*.

Anche in questo caso, dagli atti forniti dall'Amministrazione comunale, risulta esclusivamente, oltre alla deliberazione sopra citata, una comunicazione per rilascio immobile, redatta dal Comune di Ostuni solo in data 11.03.2021.

Pertanto, non si rinviene alcun atto di locazione successivamente stipulato tra le parti interessate, né di qualsiasi quantificazione delle morosità maturate dal "omissis"nel periodo dal 1998 ad oggi.

A distanza di circa 23 anni, il "omissis"ed il suo nucleo familiare continuano ad occupare, senza averne alcun titolo, l'immobile in parola, come accertato dalla Polizia locale in sede di sopralluogo in data 10 aprile 2021"omissis".

"omissis" risulta essere stato condannato nell'ambito dell'operazione c.d. *"IL PROFESSORE"*, relativamente alla quale si riportano in nota alcuni elementi essenziali:

- *"omissis"*

Il Comune di Ostuni ha assegnato l'immobile ad uso abitativo ubicato in via "omissis"con deliberazione della Giunta comunale n. 334 del 14.10.2003). Di fatto, il contratto risulta formalizzato solo il 12.11.2007 ma con decorrenza dal 01.06.2006 (contratto di locazione del 12.11.2007) con prevista data di scadenza il 31.05.2014.

Dagli atti forniti dall'Amministrazione comunale, emerge che il canone di locazione del suddetto immobile risulta pari a 600,00 € annui ripartiti in 12 mensilità da 50,00 €, importo aumentato ad euro 52,00 mensili a decorrere dal luglio 2009 per effetto dell'adeguamento ISTAT.

A tal ultimo proposito, non risultano agli atti ulteriori aumenti per effetto del medesimo adeguamento a cadenza annuale. Si riscontrano nr. 7 richieste di pagamento fitti scaduti tra cui un atto di ingiunzione datato 21.10.2009; l'ultima di queste richieste risale al 21.03.2013, alla quale è seguita, dopo 7 anni, un'ottava lettera di *"Comunicazione per rilascio immobile"* del Settore Patrimonio del Comune di Ostuni avente prot.llo 60649, datata 10.12.2020. Con la medesima veniva contestualmente richiesta la corresponsione di morosità pregresse per canoni di locazione non pagati, il cui importo dal 2011 al 2020 ammonta a complessivi euro 3.900,00.

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Ad ogni modo, non risulta documentazione attestante altre azioni amministrative/giudiziarie nei confronti del locatario inadempiente, e soltanto dopo sette anni l'Amministrazione comunale richiede sia il rilascio dell'immobile sia il pagamento delle morosità, a fronte di una scadenza contrattuale prevista alla data del 01.06.2014.

Lo stato di famiglia dell'assegnataria risulta composto da "omissis".

Sia la "omissis"che il "omissis" risultano gravati da precedenti penali.

In particolare, "omissis", già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di P.S., risulta condannato per reati di furto aggravato, rapina, invasione di terreni, ricettazione ed in materia di sostanze stupefacenti, leggi doganali ed altro e, attualmente è sottoposto agli arresti domiciliari disposti in data 18.04.2021 per resistenza, violenza e minaccia a P.U., danneggiamento e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Pur non essendo stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., da evidenze investigative risulta soggetto "potenzialmente organico" al clan "ZURLO", già citato.

- *"omissis"*

Il Comune di Ostuni ha assegnato l'immobile ad uso abitativo ubicato in "omissis", con delibera nr. 18 del 23.09.2004, consegnato il 07.10.2004 da personale tecnico incaricato, a fronte della corresponsione di un canone mensile di euro 60,00, *il cui contratto non risulta agli atti*. In tale atto deliberativo, al punto "6)" viene stabilito che *"è fatto divieto assoluto di sublocazione/concessione o di ritardare il pagamento del suddetto canone di fitto mensile, pena l'annullamento del presente atto..."*.

Risulta che la conduttrice riusciva ad eseguire a proprie spese i necessari lavori di ristrutturazione, già previsti nella delibera di cui sopra. Con due note, rispettivamente del 14.05.2007 e del 15.04.2011, chiedeva di detrarre i costi sostenuti per i lavori di ristrutturazione dalle somme dovute per la locazione dell'immobile non corrisposte fino al 30.04.2012, per un importo complessivo di 5.460,00 euro. L'istanza veniva accolta con Delibera di giunta nr. 134 del 17.05.2012, che disponeva inoltre l'aggiornamento del canone ad euro 90,00 mensili a decorrere dal 01.05.2012, in considerazione delle migliorie apportate all'immobile.

A decorrere dall'1.05.2012 veniva stipulato il contratto di locazione datato 09.08. al cui punto 1) si prevede che *"... il contratto è stipulato per la durata di 4 anni, dal 01.05.2012* al 30.04.2016 *e alla prima scadenza si intenderà prorogato di anni 4... Alla scadenza del periodo di proroga il contratto non si rinnoverà tacitamente ai sensi delle norme che regolano i contratti con la Pubblica Amministrazione..."*. Peraltro, lo stesso Dirigente del Settore Ragioneria-Finanza-Patrimonio, che provvedeva a sottoscrivere il contratto di locazione, a distanza di neanche 2 mesi, in sede di *Determinazione di impegno* nr. 974 datata 20.06.2012, al punto 4) prevedeva che *"...il contratto di locazione non potrà essere rinnovato tacitamente ai sensi delle norme che regolano i contratti con la Pubblica Amministrazione..."*;

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Allo stato, risulta che il Comune di Ostuni abbia inviato due distinte comunicazioni alla locataria dell'immobile in questione aventi rispettivamente ad oggetto:

- *Comunicazione di rilascio immobile* entro 30 giorni dalla ricezione del relativo avviso (nota prot. 63432 del 24.12.2020);
- *Comunicazione dell'importo dovuto per morosità pregresse* pari a € 7.740,00 per canoni di locazione non pagati fino al 31.12.2020 (nota prot. 19409/2021 del 12.04.2021)."omissis"

"omissis"

Nell'immobile di cui sopra risulta fissata, oltre alla residenza del Sorata, soggetto con numerosi precedenti per rapina continuata, detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione in concorso e delle due figlie minori, è ubicata la sede legale della ditta individuale intestata alla compagna del "omissis" – residente invece in altra via - che svolge attività di "trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" gestita attraverso le cc.dd. "Ape calessini"; tale attività, dagli elementi informativi desunti dalle Forze di polizia, sembrerebbe riferibile allo stesso Sorata, il quale, sebbene formalmente assunto con contratti a tempo determinato, ne sarebbe in realtà il gestore in via esclusiva e proprietario, pur in assenza dei necessari requisiti soggettivi richiesti, in ragione delle numerose condanne risultanti a suo carico.

Da quanto sopra esposto emerge, dunque, la circostanza che la destinazione di immobili a soggetti controindicati è di indubbia rilevanza anche per il riflesso che può avere sulla collettività locale e sulla pubblica opinione, determinando lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale nonché il pregiudizio degli interessi della collettività.

Da rimarcare è la considerazione che gli interventi temporalmente più recenti attivati dal Comune nei confronti di coloro che non hanno titolo a permanere negli alloggi o sono morosi sono stati avviati su sollecitazione della Questura o dopo l'insediamento della Commissione ispettiva.

Nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare la Commissione di accesso ha concentrato l'attenzione anche su altri aspetti, evidenziando alcune inadempienze rispetto ad altri locatari (mancata o inesatta quantificazione di pregresse morosità, erronea indicazione dell'immobile di proprietà comunale, ecc).

L'inerzia generalizzata, la negligenza e la mala gestio che connotano tale settore emergono anche dal mancato monitoraggio sulla situazione del patrimonio, il cui aggiornamento è stato effettuato, a seguito di specifica richiesta della Commissione di accesso ispettivo, da personale della Polizia Locale del Comune di Ostuni."omissis".

Così sono risultate situazioni di occupazione da parte di soggetti non assegnatari, diversa destinazione degli immobili, condizioni di ammaloramento e inagibilità, ecc..

7. Le procedure di recupero di somme in esecuzione di sentenze di condanna
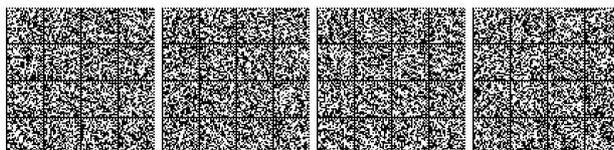
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Un altro punto oggetto di approfondimento è stata la vicenda del recupero delle somme dovute dai pregiudicati "omissis" e "omissis". Dagli atti acquisiti dalla Commissione di accesso è emerso che:

a) con delibera del Consiglio Comunale nr. 267 del 16/11/2009, si dispose la costituzione di parte civile nel procedimento penale, conferendo mandato all'avv. "omissis" del Foro di Brindisi;
b) con sentenza nr. 157/2011, il Tribunale di Brindisi condannava il "omissis" ed il "omissis" per i reati di estorsione, incendio, minacce aggravate mediante collocazione di cartucce e di una testa scuoiata di cavallo, rapine, porto abusivo d'armi danneggiamento e minacce al "omissis" protempore oltre che ad altri amministratori, funzionari comunali e vari imprenditori locali. In tale ambito la citata sentenza disponeva il risarcimento del danno in favore del Comune di Ostuni, da liquidarsi in sede civile, oltre al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4.500, al netto di IVA e CAP;
c) con sentenza n. 28/2012 la Corte d'Appello confermava la pronuncia di primo grado e condannava i predetti al pagamento delle spese processuali del grado di giudizio, quantificate in € 1.200,00 oltre IVA e CAP;
d) la sentenza veniva impugnata dal solo "omissis" e, con provvedimento nr. 8097/2013, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e rinviava il procedimento dinnanzi ad altra Sezione della Corte d'Appello di Lecce che, con sentenza nr. 1610/2015, rigettava l'appello, confermando quanto deciso dal Tribunale di Brindisi, condannando, peraltro, il "omissis" al pagamento delle ulteriori spese processuali per € 1.500 oltre IVA e CAP.

Si precisava inoltre nella predetta nota che le sentenze in questione sarebbero state parzialmente trasmesse dall'"omissis"all'Avvocatura comunale in data 20/01/2021.

In sede di audizione tenutasi lo scorso 21 aprile 2021, l'avv. "omissis" ha dichiarato di non aver saputo nulla del procedimento sino a quando, nel giugno 2020, la Questura di Brindisi ha avviato l'acquisizione di informazioni al riguardo.

Soltanto, con note dell'8/02/2021 nn. 7115 e 7516, "omissis" l'Avvocatura comunale ha richiesto ai predetti " omissis" il pagamento delle spese legali, pari, rispettivamente, ad € 7.612,80 e € 11.672,96, preannunciando l'avvio dell'azione risarcitoria.

Conseguentemente con deliberazione n. 148 del 02/07/2021, la Giunta Comunale ha deciso di procedere all'esecuzione giudiziale delle citate sentenze per il recupero delle spese processuali e di avviare ogni azione giudiziaria finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno, dando incarico di rappresentare e difendere gli interessi del Comune agli avvocati "omissis".

E' di tutta evidenza anche in questo caso che l'operato dell'apparato burocratico comunale unitamente all''inerzia dell'attuale e delle precedenti Amministrazioni, a fronte di una sentenza passata in giudicato che già nel 2015 consentiva al Comune di Ostuni di richiedere al "omissis" spese processuali relative al predetto procedimento penale e della sentenza della Corte d'Appello di Lecce che condannava, già dal 23/02/2011, "omissis" e , al risarcimento del danno nei confronti del

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Comune. Le procedure di recupero delle spese processuali sono state peraltro avviate solo a seguito dell'input di un organo di Polizia Giudiziaria.

Gli elementi informativi hanno, ancora una volta, messo in luce diffuse criticità ed una inerzia amministrativo-politica senza correttivi, che ha consnetito che l'azione ammnistrativa restasse disallineata rispetto alle regole del buon andamento, della imparzialità e della trasparenza, permettendo a soggetti controindicati di trarne vantaggio.

Altra questione sulla quale la Commissione si è soffermata è quella relativa al mancato recupero delle somme anticipate dal Comune per l'abbattimento dell'immobile abusivo di proprietà dei coniugi "omissis" parte del quale è risultato costruito addirittura a meno di 300 metri dalla costa c.d "Ecomostro".

La vicenda è stata ricostruita sulla base degli atti acquisiti in copia dal Comune di Ostuni e/o dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Brindisi, titolare del procedimento penale avviato a seguito degli atti intimidatori perpetrati ai danni di "omissis" , nonché di una dettagliata relazione della struttura di supporto "omissis".

Con Deliberazione n. 26 del 30.01.2014, la Giunta Comunale presieduta dal "omissis" "omissis" approvava il progetto esecutivo, dell'importo complessivo ipotizzato pari a € 160.000,00, necessario per l'abbattimento dell'immobile abusivo dei "omissis".

Di conseguenza, il 12.04.2014, in esecuzione tra l'altro dell'Ordinanza di demolizione n. 146/D emessa dall'UTC il 29.08.2008, si procedeva alla demolizione di detto immobile. In merito alla procedura relativa all'abbattimento del plesso abusivo, la Sezione Civile del Tribunale di Brindisi, adito dai "omissis", dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in ordine alla domanda principale e per quella riconvenzionale, rigettando altre richieste (Sentenza n. 2168/2014 emessa il 18.12.2014 dal Tribunale di Brindisi, acquisita in entrata al protocollo n. 39389 dell'avvocatura del Comune in data 22.12.2014).

Con raccomandata n. 32321 del 08.10.2015 avente per oggetto: *"recupero somme opere di demolizione contrada Villanova"*, il Dirigente dell'avvocatura comunale, dopo circa un anno e mezzo dall'abbattimento, richiedeva ai "omissis" il versamento a favore del Comune, entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della raccomandata avvenuta il 23.10.2015, della somma di € 85.402,83, giusta determina n. 1037 del 26.06.2014, relativa ai costi realmente sostenuti dall'Amministrazione Comunale di Ostuni, per l'abbattimento dell'immobile in parola.

I "omissis" con nota del 05.11.2015 indirizzata al Comune e all'Avvocatura del Comune di Ostuni, precisavano che *l'immobile non risulta edificato su terreno di loro proprietà e contestavano la regolarità del procedimento seguito dall'amministrazione per la demolizione in danno, nonché l'ammontare delle somme spese per la demolizione"* [...].

Sono seguiti lunghi anni di inerzia da parte del Comune circa il concreto avvio della procedura per il recupero delle somme.

Si soggiunge che, al fine di verificare l'eventuale avvio del citato procedimento, la Polizia Giudiziaria a seguito di delega dell'A.G., già dal 16.06.2020, richiedeva copia di tutta la

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

documentazione propedeutica e/o conseguenziale fino a quella data, prodotta e/o ricevuta dall'Ente, comunque a qualsivoglia titolo correlata con la citata procedura.

In detta occasione il Dirigente "omissis" consegnava perciò la stampa della videata del sistema atti amministrativi, riguardante la proposta di Giunta Municipale del 04.10.2016 n. 282, per l'approvazione della delibera di conferimento incarico per il recupero delle spese di demolizione del manufatto dei coniugi "omissis"facendo presente che la Giunta dell'epoca, presieduta dal "omissis" pro-tempore "omissis", dopo circa due mesi, senza alcuna motivazione, la restituiva sprovvista di approvazione.

Il predetto dirigente consegnava altresì copia della proposta di Delibera n. 132 della Giunta Comunale del 10.06.2020, con l'identico contenuto di quella del 2016, al fine di ricevere l'incarico per l'avvio di ogni azione giudiziaria atta ad ottenere il rimborso dei circa 85.000 euro.

Non può escludersi, di fatto, che l'attivazione della procedura sia stata determinata dell'eco delle dichiarazioni rese al riguardo da "omissis" , ampiamente riportate dalla stampa locale, all'indomani degli atti intimidatori patiti di recente.

Si rileva ancora che due giorni dopo la stesura della citata Delibera n. 132 del 10.06.2020, nel corso di un casuale incontro tra il dirigente del Commissariato di Ostuni e l'attuale "omissis" di Ostuni , quest'ultimo aveva riferito che nella stessa mattinata del 12.06.2020, aveva ricevuto, presso il suo Ufficio del Municipio, l'imprevista visita di "omissis".

La Giunta Comunale con delibera n. 138 del 26.06.2020 conferiva l'incarico di procedere al recupero della somma dovuta dai citati coniugi *"previo esperimento di un tentativo bonario"*.

Conseguentemente l'"omissis" inviava in data 21 luglio 2020 ulteriore richiesta di pagamento notificata ai debitori in data 17.09.2020, ma avviava l'azione giudiziaria solo in data 09.12.2020 ben oltre i dieci giorni assegnati con il citato "tentativo bonario" e, nonostante lo stesso dirigente già il 30 settembre 2020 avesse dichiarato alla P.G. l'intenzione di depositare nei giorni successivi ricorso ex art. 702-bis c.p.c., perché: *"già pronto, per avviare l'azione giudiziale di recupero"*.

Su detto ricorso depositato il 9/12/2020 il Giudice "omissis" Tribunale – Sezione Civile di Brindisi, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato per la decisione all'udienza del 22 novembre 2022.

Quindi, nonostante l'intervento a far data dal 16 giugno 2020 della Polizia Giudiziaria su delega della Magistratura, il Comune di Ostuni, solo il 9 dicembre 2020 ha ritualmente depositato il ricorso ex art. 702 bis c.p.p., da cui è scaturito il procedimento RG n. 4365/2020, nonostante l'atto fosse già pronto alla data del 30 settembre 2020, come attestato da "omissis".

Anche in questa vicenda su cui verosimilmente hanno giocato un ruolo i più recenti atti intimidatori subiti da "omissis" e il conseguente intervento della Magistratura, dopo oltre sei anni e mezzo dall'abbattimento dell'immobile abusivo completato il 12 aprile 2014, l'Amministrazione del Comune ha avviato la procedura amministrativa e quindi la fase giudiziaria per il recupero della somma di € 85.768,83 (al netto della rivalutazione monetaria e delle spese legali) con il ricorso datato 9 dicembre 2020 contro i "omissis".

8. Beni confiscati

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

In ordine agli immobili confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati al patrimonio indisponibile dell'Ente per finalità istituzionali/sociali, è emerso, in particolare, su taluni cespiti, uno stato di incuria, sebbene parziale, protrattosi negli anni da parte dell'amministrazione comunale.

La commissione di accesso ha focalizzato l'attenzione in particolare su beni attualmente non utilizzati o utilizzati in parte in quanto abbisognevoli di manutenzione.

Si segnalano, in particolare, alcuni cespiti su cui la Commissione di accesso ha effettuato un focus specifico:

a. **Immobile allo stato rustico con garage/deposito interrato** della consistenza totale di mq. 468, sito in Ostuni villaggio Diana Marina, confiscato a "omissis" con decreto n. 112/94 M.P. del 25/09/1997 del Tribunale di Brindisi, divenuto definitivo in data 17/01/2000;acquisito con verbale del 10 maggio 2007, destinato a finalità istituzionale, in particolare per essere adibita ad uffici comunali.
   Il suddetto bene risulta assegnato con delibera della Giunta Comunale nr. 310 del 18 dicembre 2008 alla Coop Sociale Orizzonti Onlus, che avrebbe dovuto destinarlo ad attività sociali, ricreative terapeutiche e fisico-motorie rivolte agli utenti della casa di cura "Pinto" di Ostuni, assumendosene tutti gli oneri manutentivi sia ordinariche straordinari.
   Il Comune di Ostuni, nel prospetto inviato, testualmente scrive "Fabbricato trasferito al Comune di Ostuni allo stato rustico. Assegnato alla Cooperativa sociale a seguito di bando pubblico, di fatto mai utilizzato e non utilizzabile in quanto la stessa non è riuscita nel tempo a trovare idonei finanziamenti per eseguire tutti i lavori di adeguamento strutturale, funzionale e tecnologico. Si valuterà nuova assegnazione o utilizzo diretto del Comune.".
   Il bene in argomento, dal dicembre 2008 non è stato mai utilizzato né il Comune ha provveduto a farvi eseguire le opere necessarie anche per un suo utilizzo diretto.
   Esaminati i pregiudizi di polizia ed il Casellario Giudiziale dei soci e/o amministratori della Cooperativa assegnataria, pur essendo emersi risalenti precedenti di polizia, non risultano condanne.

b. **Abitazione con area esterna pertinenziale, superfice mq. 70 circa, sita in Rosa Marina di Ostuni, zona Uliveto.**
   L'immobile in argomento, confiscato a "omissis" con Sentenza n. 1366/05 del 27/05/2005 del Tribunale di Bari, Seconda Sezione Penale, divenuta irrevocabile in data05/10/2006, è stato acquisito con verbale del 18 febbraio 2010, giusta Decreto di destinazione nr. 09/23528/12 emanato dalla Prefettura di Brindisi il 01/12/2009, per finalità sociali ed istituzionali.
   Il suddetto bene è stato assegnato con delibera della Giunta Comunale nr. 312 del 19 dicembre 2013, integrata dalla delibera nr. 94 del 20 marzo 2014, alla Coop Sociale Verde e Dintorni di Cisternino, che avrebbe dovuto destinarlo ad attività sociali e ricreative.
   Nel prospetto inviato dal Comune testualmente si legge:"L'immobile necessita di interventi di manutenzione straordinaria e sistemazione area esterna, che ne impediscono al momento il regolare utilizzo.

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Anche per il bene in argomento, ancorchè a patrimonio dal 2010, non si è provveduto ad effettuare i lavori che ne possano consentire l'uso.
Esaminati i pregiudizi di polizia ed il Casellario Giudiziale dei soci e/o amministratori della Cooperativa assegnataria, pur essendo emersi taluni precedenti di polizia in data successiva all'assegnazione, non si rilevano condanne o procedimenti pendenti.

c. Terreno agricolo incolto di mq. 1.420, sito in Contrada Certosa di Ostuni.
L'immobile in argomento,confiscato a "omissis" con Decreto n. 63/96 del 19/02/2001 del Gip presso il Tribunale di Bari Seconda Sezione Penale, divenuto irrevocabile in data 02/10/2002, è stato acquisito al patrimonio indisponibile del Comune per finalità sociali, con verbale in data 05.072007, giusta Decreto di destinazione nr. 12468 emanato dalla Direzione Generale – Area beni e veicoli confiscati dell'Agenzia del demanio il 09/05/2007.
Il suddetto bene viene assegnato con delibera della Giunta Comunale nr. 312 del 19.12.2013, integrata dalla delibera nr. 94 del 20.03.2014, a seguito di avviso Pubblico del 05/06/2011, alla Coop. Sociale Il Cammino a.r.l. di Bari, da destinare ad attività sociali.
Il Comune di Ostuni, al riguardo, testualmente scrive "Allo stato, di fatto, non più utilizzato dalla cooperativa per finalità sociali dei propri soci per l'esigua estensione del terreno agricolo. Il Comune di Ostuni comunque provvede direttamente ad eseguire i lavori di pulizia e bonifica agraria".
Dunque, si è atteso dal 05 luglio 2007 al 05 giugno 2011 per promuovere un avviso pubblico tendente ad assegnare il terreno, ceduto in comodato solo il 19.12.2013, ben sei anni dopo l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune. Allo stato non è utilizzato e non sono indicate altre iniziative per il suo utilizzo.

d. Terreno agricolo incolto di mq. 3.500, sito in Contrada Tolla di Ostuni, confiscato a "omissis" con Decreto n. 112/94 M.P. del 25/09/1997 del Gip presso il Tribunale di Brindisi Misure di Prevenzione, divenuto irrevocabile in data 17/05/1999.
L'immobile in argomento è stato acquisito al patrimonio indisponibile con verbale in data 29 aprile 2008, per finalità istituzionali, in particolare per essere adibito a verde attrezzato ed a parcheggio pubblico;
L'iter di assegnazione e l'assegnatario del suddetto bene sono i medesimi del bene di cui al punto precedente (Coop. Sociale Il Cammino), così come l'attuale stato d'uso. Pur restando nella disponibilità della cooperativa assegnataria, lo stesso non è utilizzato e non sono indicate altre iniziative per il suo utilizzo,nè tantomeno per rispettare la destinazione originariamente prevista nell'atto di assegnazione.

Nulla è emerso a seguito della consultazione dei precedenti di polizia nonchè del Casellario Giudiziale nei confronti degli assegnatari degli altri beni riportati nell'elenco.

Le situazioni di inerzia, benchè parziale, che si sono succedute nella gestoùione di tale particolare tipologia di beni denota, quantomeno, scarsa sensibilità civica rispetto ai valori sottesi al riutilizzo dei beni sottratti alla criminalità organizzata.

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

L'indifferenza rispetto allo stato di abbandono di cespiti immobiliari, appartenuti a soggetti criminali di rilevante spessore danneggia, infatti, l'immagine delle istituzioni nel loro complesso e rappresenta un messaggio deleterio che ingenera sfiducia nei cittadini.

9. I controlli antimafia e l'accesso alla BDNA ed il funzionamento del SUAP

Particolare attenzione è stata dedicata, poi, dalla Commissione alla gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, con specifico riferimento all'attivazione dei controlli antimafia nell'ambito dello svolgimento dei procedimenti avviati con la presentazione delle SCIA.

A tal proposito, è stato evidenziato quanto segue:
Per gli anni 2019, 2020 e 2021 fino al 26 febbraio (data di insediamento della commissione)[2], oltre agli accessi effettuati alla BDNA "omissis", sono state presentate, complessivamente n. 675 richieste, di cui, distintamente per anno:

- Anno 2019 .... n. 329 scia;
- Anno 2020 .... n. 304 scia;
- Anno 2021 .... n. 42 scia,

Segnatamente la Commissione ha acclarato che:

- dal 07/10/2015 al 14/03/2019, non è stato effettuato alcun accesso alla BDNA da parte dell'Ufficio Commercio;
- dal 07/10/2015 al 29/03/2021, sono stati soggetti a controllo, mediante accessi alla BDNA, nr. 73 soggetti economici che avevano presentato altrettante SCIA;
- dall'11/03/2021 al 29/03/2021, date successive all'insediamento della Commissione, sono stati effettuati n. 30 accessi, pari al 41,09% del totale degli accessi effettuati in oltre 5 anni.

In particolare, è emerso che l'Ufficio SUAP non ha proceduto, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 che pone l'obbligo in capo alle amministrazioni di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni, anche a campione e secondo l'entità del rischio e del beneficio, ad esperire tali controlli, né è stata regolamentata l'attività di controllo, sì da renderla trasparente e rispondente ai criteri di imparzialità e buon andamento che devono ispirare l'azione della P.A.

L'assenza di controlli si è estesa anche al possesso dei requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle normative di settore, quali la mancanza di condanne definitive per determinati reati ecc.

Il numero assolutamente esiguo degli accessi effettuati alla predetta banca dati BDNA è stato giustificato, dalle persone audite dalla Commissione, con problematiche di natura tecnica o di

[2] Si precisa che l'elenco acquisito comprende le SCIA commerciali in essere alla data di insediamento della Commissione, con esclusione delle archiviate nel portale SUAP.
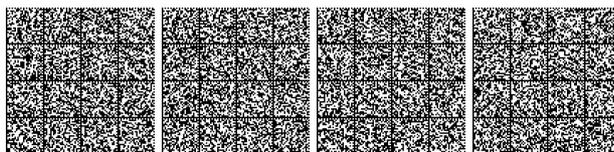
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

connessione alla linea internet presso gli uffici ove è ubicato il SUAP, che avrebbero reso difficoltosa l'operatività dei dipendenti abilitati all'accesso tramite il rilascio di apposite credenziali.

Appare tuttavia emblematico che, soltanto dopo l'insediamento della Commissione, sia stato effettuato il 41,09% degli accessi degli ultimi sei anni ed al *1° luglio c.a risultano richieste n. 623 comunicazioni antimafia (riferite a tutte le scia e richieste di autorizzazione pervenute dall'1/10/2019 al 18/04/2021)*, delle quali 66 ancora in istruttoria.

Ne è scaturito un quadro di compromissione e di permeabilità delle attività economiche nei settori commerciali e della ristorazione che hanno portato all'emissione da parte di questo Ufficio di n. 4 provvedimenti interdittivi ed altri al vaglio per gli approfondimenti istruttori.

Si soggiunge che, come evidenziato dalla Commissione di accesso nel corso di specifiche audizioni sul punto sia dei dirigenti che negli ultimi anni hanno avuto la responsabilità di tale settore che di alcuni dipendenti di cat. C e di cat. B *addetti da lunghissimo tempo allo stesso settore*:

1) non sono mai state impartite disposizioni specifiche sulle modalità di effettuazione di eventuali controlli, circostanza che ha trovato riscontro nelle disposizioni di servizio, acquisite presso il comune, adottate dai dirigenti a far data dal 2008 , che , a loro volta, ne richiamano altre risalenti fino al 2002;
2) le verifiche e gli approfondimenti dei requisiti soggettivi in capo alle persone titolari delle SCIA attraverso l'interrogazione della BDNA e l'acquisizione dei certificati del Casellario giudiziario sono state, fino all'insediamento della commissione, disposte di volta in volta dal funzionario o dal dirigente che dava le indicazioni al personale, confermando, quindi l'assenza di disposizioni di carattere generale tese ad indirizzare l'attività istruttoria a tutela dell'interesse pubblico in maniera oggettiva e trasparente;
3) nella trattazione delle SCIA si è sempre verificata la sistematica mancanza di riscontro da parte dei destinatari interni delle richieste istruttorie, fatta eccezione per la Polizia Locale, senza che risultino adottati interventi risolutivi di tali disfunzioni;
4) i dipendenti ascoltati hanno confermato di avere più volte rappresentato al proprio dirigente ed ai responsabili dei servizi telematici i problemi tecnici riscontrati nel collegamento alla BDNA , ma di non avere rilevato interventi risolutivi al riguardo.

In questo conteso si inserisce , nel luglio 2020, la vicenda del parcheggio su area privata gestito sul litorale, in località Santa Lucia, dalla "omissis" e per essa dal "omissis" ed oggetto del controllo da parte della Polizia Locale il 26/06/2020, di cui si è ampiamente parlato in precedenza.

In data 16/7/2020 viene presentata per l'esercizio dell'attività di autorimessa" la SCIA in contrada Santa Lucia, da parte di "omissis", in qualità di "omissis"; su di essa non viene effettuata alcuna verifica, né alcun procedimento. E ciò, nonostante - come afferma uno dei dipendenti auditi "omissis" – il "omissis" fosse "conosciuto per i suoi trascorsi giudiziari" e nonostante fosse arrivato dal Comando della Polizia Locale il verbale redatto a seguito del controllo del 26/06/2020.

Peraltro alquanto singolare la giustificazione dell'inerzia addotta dal dirigente, in occasione della presentazione di altra SCIA, relativa all'attività di parcheggio sull'area pubblica (Fg.52 p.lla 353) oggetto di aggiudicazione a seguito della rinuncia del "omissis".: nella circostanza si dava per scontato che i requisiti soggettivi e l'assenza di ostatività antimafia fossero stati verificati

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

dall'Ufficio gare e, quindi, senza alcuna verifica ulteriore, non si procedeva al riguardo.

Anche tali profili appaiono meritevoli di particolare attenzione, in quanto il sistema complessivo dei controlli antimafia posti a presidio di tutti i rapporti contrattuali intervenuti con l'Amministrazione Pubblica viene di fatto disapplicato, svilendo le finalità ad esso sottese quali la salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Nel complesso, l'Amministrazione comunale si è mostrata in piu' occasioni testimone passiva ed inerte, ma comunque consapevole. Non si registrano iniziative concrete, se non dopo l'insediamento della Commissione di accesso per rimuovere le situazioni descritte, nè si fa ricorso, con la dovuta efficienza, ai rimedi che pure offre la normativa antimafia.

Ebbene, anche su questo aspetto occorre rimarcare il soddisfacimento di interessi, diretti o indiretti, dei principali esponenti della criminalità organizzata locale e l'assenza di attività di vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione comunale, con vantaggi economici a favore di persone controindicate.

Si segnala, infatti, che soltanto a seguito della "improvvisa reattività degli Uffici, dopo la direttiva emanata dal "omissis" il 28/12/2020 viene inserita, da parte dell'ufficio Commercio, nella BDNA, una richiesta di comunicazione antimafia per la "omissis", naturalmente chiusa positivamente dalla Prefettura di Lecce il 05/01/2021.

10. Le verifiche antimafia ed i provvedimenti interdittivi

Come già detto,a seguito dell'istruttoria avviata e dagli approfondimenti in seno al GIA, questo Ufficio ha emesso, negli ultimi mesi, le seguenti interdittive antimafia, tutte collegate ai soggetti più volte citati negli atti della Commissione e nei rapporti informativi delle Forze di Polizia:

1) richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art.87 del D.L.vo 159/2011, a nome di "omissis" in qualità di titolare della impresa individuale "omissis", con sede in Ostuni, in relazione ad una nuova SCIA per esercizio di autorimessa in contrada Santa Lucia (Fg.52, p.lle402-403-404). Con provvedimento prefettizio prot. n. "omissis" è stata adottata, ai sensi dell'art. 89-bis del D.L.vo cit., una informazione interdittiva antimafia, che tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta, essendosi ritenute non mutate le situazioni relative a tentativi di infiltrazioni mafiose poste a fondamento del provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Lecce.
2) In data 7 maggio 2021 comunicazione interdittiva antimafia prot. "omissis" emessa nei confronti della società a responsabilità limitata semplificata "omissis" con sede in Ostuni, "omissis"in quanto sono risultate sussistere le cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67, commi 1 e 8 del D.L.vo 159/2011 e ss.mm.ii. Dagli approfondimenti effettuati, è emerso che la interdittiva ha esitato una richiesta inserita in BDNA dal SUAP di Ostuni il 06/04/2021, a seguito di SCIA per inizio di attività di somministrazione alimenti e
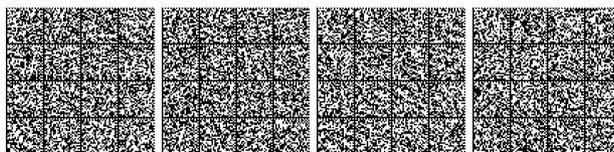
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

bevande, presentata il 22/02/2021 dal predetto "omissis"per l' esercizio sito in Ostuni,"omissis". Per completezza, va segnalato che, a seguito di tale comunicazione interdittiva, risulta adottato dal dirigente del SUAP in data 13 maggio 2021 un *provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività* di somministrazione e di rimozione di tutti gli effetti prodotti dalla SCIA *a decorrere dal 30° giorno successivo alla data di notificazione del provvedimento stesso* . La concessione di tale termine ampio, in assenza di fondamento normativo, ha consentito al soggetto controindicato, che aveva già beneficiato del lasso di tempo intercorso tra la presentazione della SCIA e l'inserimento della richiesta nella BDNA, di ulteriormente proseguire nello svolgimento dell'attività per circa 3 mesi dall'inizio dell'attività. Inoltre non vi è stata segnalazione all'A.G. per la falsa dichiarazione resa dall'interessato circa l'assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge. La Commissione ha verificato che, già il 04/01/2019, a nome di "omissis"era stata presentata una analoga SCIA per l'esercizio di somministrazione alimenti e bevande nel locale alla medesima via "omissis". In assenza di qualsivoglia verifica in ordine alla (autocertificata) insussistenza di ostatività antimafia l'esercizio di tale attività non era mai stato vietato dal Comune ed era pertanto proseguito fino alla messa in liquidazione volontaria di tale società con decorrenza 17/12/2020, liquidatore lo stesso Settembrini Luigi. Allo stesso modo, risalendo indietro nel tempo, non era stata mai vietata l'attività di ristorazione svolta dalla Srls ""omissis" medesima sede legale delle altre due società, della quale il "omissis". Da una visura camerale aggiornata risulta che dal 31/05/2021 Amministratore e socio unico della "omissis " è tale" omissis" che in data 14/06/2021 ha presentato nuova SCIA per la medesima attività a proprio nome, da esercitarsi, in forma stagionale, in Villanova di Ostuni, in locali condotti in locazione all'interno del complesso residenziale "omissis". Al riguardo vi è richiesta di comunicazione antimafia in BDNA in corso di istruttoria.

3) In data 9 agosto 2021 è stata emessa una informazione antimafia interdittiva nei confronti dell'impresa "omissis", il cui amministratore unico è "omissis (prefigurabilmente prestanome di "omissis"), sussistendo i tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa. L'interdittiva è stata oggetto di recente impugnazione dinanzi al TAR Lecce, con richiesta di sospensiva. Non è stata ancora fissata la prima udienza;
4) In data 13.9.2021 viene emesso provvedimento interdittivo a carico di "omissis" si è ampiamente trattato;
5) Una ulteriore interdittiva è stata emessa in data 2/9/2021 a carico dell'impresa individuale di cui è titolare "omissis2 operante all'interno dell'attività commerciale e di cui sono noti i trascorsi giudiziari, citati anche nella presente relazione. La stessa riguarda il territorio di Carovigno, ma viene citata per essere indicativa di una mala prassi che accomuna il territorio dei due Comuni.

L'insieme dei provvedimenti sinora adottati, unitamente alla interdittiva assunta dal Prefetto di Lecce e ai procedimenti ancora in fase di istruttoria, pone in chiara evidenza l'esistenza di un sistema lucrativo posto in essere da soggetti controindicati, alla cui attività non è stato posto alcun effettivo argine dall'Amministrazione comunale. L'adozione, in pochi mesi, dei provvedimenti in parola denota un contesto di economia illegale che, in assenza delle necessarie verifiche da parte dell'Ente locale,

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

ha favorito tali soggetti disvelando, come nel caso del "omissis", un intreccio di rapporti accertati tra alcuni amministratori comunali ed i personaggi di cui trattasi.

Si soggiunge che il sistema delle verifiche antimafia non è stato messo in atto nell'ambito delle concessioni demaniali marine (n.20 con validità estesa al 31/12/2033), nè in occasione delle proroghe delle concessioni intervenute negli anni passati né in occasione dell'estensione della validità al 31/12/2033.

In tale ambito non sono stati rilevati elementi significativi ai fini antimafia, pur risultando che alcuni dei concessionari sono gravati da precedenti penali. Le verifiche antimafia sono state avviate solo successivamente.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le risultanze raccolte ed esplicitate nella relazione svolta dalla Commissione di accesso ispettivo sembrano aver disvelato un quadro di significativa compromissione e permeabilità del comune con pregiudizievoli condizionamenti esterni tali da configurare i presupposti normativi e giurisprudenziali che giustificano l'ipotesi dissolutoria della stessa Amministrazione Comunale di Ostuni ex art.143 TUEL.

Al riguardo, giova rammentare la ratio e la natura giuridica dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del TUEL, che non assume carattere sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che, per l'emanazione del relativo provvedimento di scioglimento, è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato (Cfr. Cons. St., Sez. III 3.11.2015, n. 5023; Cons. St., Sez.III, 10.12.2015, n.197; Tar Lazio, Sezione I, 24.2.2016, n. 3419/2016).

Assumono rilievo, a tali fini, anche situazioni non traducibili in episodici addebiti personali, ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente ed in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione o di una pericolosa contiguità degli amministratori locali alla criminalità organizzata (vincoli di parentela, affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni etc.); e ciò anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione (Cfr. Cons. St., Sez. III 3.11.2015, n. 5023; Cons. St., Sez. III, 10.12.2015, nr. 197; Tar Lazio, Sez. I, 24.2.2016, n. 3419/2016).

Proprio alla luce di tali principi ormai consolidati nella giurisprudenza, nonché sulla scorta delle verifiche effettuate dalla Commissione di accesso sembra che tale pericolosa contiguità alla locale cosca mafiosa sussista a vari livelli dell'apparato politico e burocratico-amministrativo del Comune e che essa abbia avuto rilevanti conseguenze nel concreto esercizio di alcune funzioni da parte dell'Ente, determinando una grave distorsione del funzionamento dell'Amministrazione.

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Invero, l'analisi complessiva dei fatti innanzi descritti, con particolare riguardo alle connessioni, dirette ed indirette, tra i vari soggetti coinvolti porta ad una valutazione finale di forte condizionamento dell'imparzialità degli organi elettivi e di compromissione della struttura burocratica a vari livelli, con pregiudizio per il buon andamento dell'attività amministrativa.

Al riguardo, si richiama quanto la giurisprudenza ha affermato (da ultimo Tar Lazio 7862/2019), secondo cui lo " scioglimento ex art. 143 è legittimo sia qualora sia riscontrato il coinvolgimento diretto degli organi di vertice politico-ammnistrativo, sia anche, più semplicemente, per l'inadeguatezza dello stesso vertice politico-ammnistrativo a svolgere i compiti di vigilanza o verifica nei confronti della burocrazia ."

Nel caso di specie, l'attività espletata in sede di accesso sembra aver chiarito la sussistenza della consapevolezza dei rapporti con la criminalità organizzata e, quindi, il condizionamento dell'attività amministrativa dell'Ente, da parte di alcuni esponenti della attuale maggioranza.

Dal richiamato contesto appena descritto, traspare una forte compromissione del tessuto sociale, politico ed economico rispetto alla presenza della locale criminalità organizzata, che stringe rapporti di affari e di carattere personale ed amicale con esponenti della maggioranza del governo locale, come ampiamente analizzato in sede di Commissione di indagine e descritto nella presente relazione in ordine alla "*mala gestio*" di alcuni settori, soddisfacendo le finalità di esponenti della criminalità organizzata, che pone in luce la necessità di procedere, in via anticipatoria, con assoluta tempestività a rimuovere le criticità in esame attraverso lo strumento dissolutorio di cui all'art. 143 del TUEL.

Le situazioni, i comportamenti, le vicende sopradescritte rendono nel loro insieme plausibile l'ipotesi di una soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata e sono sintomatiche di una permeabilità dell'Ente e della stessa struttura burocatica, i cui profili significativi sono, oltre ai rapporti tra esponenti politici e soggetti controindicati, anche la "mala gestio" della cosa pubblica, una organizzazione poco efficace e la scarsa attenzione alle norme sulla trasparenza, sull'antimafia e contro la corruzione.

Significative sono anche le dichiarazioni pubbliche rese, in più occasioni, nei trascorsi mesi alla stampa dal "omissis" e da parti del Consiglio comunale che non hanno mancato di esprimere solidarietà e sentimenti di vicinanza a soggetti fortemente controindicati.

Gli elementi sopradescritti assumono rilievo "secondo la logica del più probabile che non", criterio ampiamente valorizzato nelle più recenti pronunce del Giudice amministrativo (vedasi CdS, Sez. terza n.5548/2020) che rappresenta un indice rilevatore della vicinanza dell'Amministrazione comunale alla criminalità organizzata.

Invero, richiamato l'art.143, comma 1, del TUEL nel testo novellato dall'art. 2, comma 30, della legge 94/2009, gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono ancorarsi a fatti
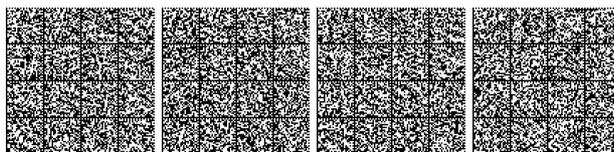
PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

concreti, univoci e rilevanti, fatti definiti tali per concretezza in quanto "assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per univocità intesa quale chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per rilevanza che si caratterizza per idoneità dell'effetto di permettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'Ente Locale (in tal senso Cons. di Stato, Sez. III 10.12.2015 n.197).

Al riguardo, nell'applicazione dell'art. 143 del T.U.E.L., come il Consiglio di Stato ha più volte ribadito (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2019, n. 6435 e da ultimo Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 14 maggio 2020, n. 3067), l'indubbio nesso di interdipendenza che deve esistere tra gli elementi soggettivi – i collegamenti diretti o indiretti degli amministratori locali con le associazioni mafiose – nel caso di specie dimostrati dal ruolo avuto da alcuni consiglieri comunali – e quelli oggettivi – sul piano del corretto svolgimento delle funzioni amministrative, sin qui esaminate – va valutato, complessivamente e non atomisticamente, secondo una logica probabilistica, tipica del diritto della prevenzione (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758, Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105), alla quale sicuramente anche lo scioglimento di cui all'art. 143, comma 1, del T.U.E.L., per sua stessa finalità anticipatoria, appartiene, e non già secondo il criterio della certezza raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, propria dell'accertamento penale.

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere, dato il carattere preventivo del provvedimento, non necessaria l'individuazione di condotte individuali penalmente rilevanti o suscettibili di applicazione di misure di prevenzione, essendo sufficiente delineare un "contesto" piuttosto che accertare responsabilità individuali, plausibilmente frutto di condizionamento mafioso.

In tal senso, nel caso in esame, il requisito della concretezza degli elementi sussiste perché fondato sulla realtà storica accertata attraverso l'esame documentale e nei riscontri effettuati dalla Commissione di accesso ispettivo.

L'univocità inoltre è chiara perché comportamenti ed atti appaiono rivolti al soddisfacimento di benefici e/o interessi per esponenti del clan negli ambiti già citati.

Infine la rilevanza del quadro delineato è data dalla circostanza che l'azione dell'ente non appare improntata al perseguimento di fini istituzionali con il risultato di realizzare gli interessi degli esponenti della criminalità organizzata innanzi individuati.

Peraltro, l'omissione del doveroso indirizzo e controllo che compete agli amministratori locali e la mancata tempestiva attivazione delle misure per il mantenimento ed il ripristino della legalità hanno aperto la strada ai sodalizi mafiosi locali che operano e traggono profitto (In tal senso Consiglio di Stato n.3978/2017).

Se è vero che gli elementi raccolti devono essere " concreti, univoci e rilevanti" è solo dall'esame complessivo di tali elementi che si può ricavare, da un lato, il quadro del condizionamento mafioso e, dall'altro, la ragionevolezza della ricostruzione operata quale presupposto per la misura dello scioglimento degli organi dell'ente, potendo essere sufficienti, a tal fine, anche un atteggiamento solo di debolezza, omissione di vigilanza e controllo sulla macchina amministrativa che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti controindicati (CDS 2013/2895).

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Pare utile, a tal fine, richiamare alcune delle osservazioni svolte dalla Commissione ispettiva nella parte conclusiva della sua relazione, che corroborano le considerazioni sopra svolte ed a cui si rimanda per la lettura integrale, allorchè si pone in particolare evidenza come:

- la gestione amministrativa di alcuni settori cruciali dell'azione dell'Ente – quali quello attinente al patrimonio, al rilascio di titoli autorizzativi per lo svolgimento di attività economiche – si sia caratterizzata per la sistematica violazione delle norme di legge e/o regolamentari poste a presidio degli interessi dell'Ente (intesi come interessi economico-patrimoniali del Comune) e al tempo stesso a presidio di interessi pubblici generali, quali la tutela dell'economia legale, attraverso l'espulsione dal contesto economico dei soggetti controindicati, salvaguardando la legalità dell'azione amministrativa e l'immagine della istituzione pubblica;
- praticamente assente sia stata l'attività di verifica antimafia rispetto alle SCIA, limitata all'acquisizione di autocertificazioni, cui non è seguita alcun controllo a campione, pur essendo ampiamente conosciuti, nella realtà locale ed anche per diretti rapporti, i trascorsi giudiziari di molti titolari di attività;
- anche relativamente alle procedure di gara, si sia registrato, da parte dell'apparato comunale, un atteggiamento meramente formalistico, incentrato sul valore dell'appalto e sulle soglie di obbligatorietà della documentazione antimafia, omettendo di attivare le misure di "autodifesa del sistema" che avrebbero consentito di salvaguardare l'integrità dell'azione amministrativa, evitando, tra l'altro, di contrattare con imprese successivamente colpite da interdittiva antimafia;
- del tutto assente un'azione incisiva di controllo e argine da parte dei soggetti istituzionali competenti, nei confronti dell'interesse economico manifestato più volte e chiaramente da soggetti controindicati, verso l'affare dei "parcheggi" nelle aree marine, dove, invece, si è posta in essere una gestione superficiale e miope, plausibilmente connivente, che ha di fatto favorito il consolidarsi, negli anni, di interessi illeciti in un contesto di diffusa inerzia amministrativa e politica;
- quanto sopra, si contestualizza in una cornice di rappresentanza politica che si connota per la presenza in Consiglio comunale di vari soggetti pregiudicati o legati da vincoli di parentela o affinità con persone gravate da condanne per reati, anche di stampo mafioso, che non hanno esitato, come nel caso della consigliera "omissis", a dichiararsi contrari all'accertamento di eventuali irregolarità amministrative demandato alla Commissione Consiliare d'Indagine e a disertarne i lavori;
- le stesse dimissioni del "omissis", la cui lunga e sofferta gestazione ha lasciato strascichi nella maggioranza che tuttora governa la città, rappresentino un'operazione di apparente *pulizia* nella gestione della cosa pubblica la cui operatività è risultata compromessa dalle vicende rappresentate nel corso della presente relazione;

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

- in questa ottica, non può sottacersi o considerarsi irrilevante la circostanza che appartenenti al massimo organo di rappresentanza politica intrattengano rapporti, benché di natura professionale, con noti pregiudicati, anche per reati di mafia, assumendone la difesa in giudizi penali, in cui parte offesa sono altri amministratori pubblici dello stesso Comune, vittime di atti intimidatori, ovvero in procedimenti amministrativi instaurati a seguito di verifiche condotte dalla Polizia Locale nei confronti di attività abusive nel settore edilizio e commerciale. Si fa riferimento, in particolare, al "omissis", che risulta aver assunto la difesa del pregiudicato "omissis", citato a giudizio per il reato di cui agli artt. 81,1° co., 424, 635/2° comma n.1, e 61nn. 1),5) e7) c.p., ai danni del consigliere comunale "omissis" ; allo stesso modo, un Consigliere comunale di minoranza interloquisce per iscritto e diffida il Comune per conto e nell'interesse del pluripregiudicato "omissis", destinatario di provvedimento di sequestro preventivo e denunciato all'A.G. per avere realizzatoopere in assenza di permesso a costruire in violazione di vincoli paesaggistici, e per avere svolto abusivamente attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- il quadro si completa con una innegabile ridotta capacità operativa del Corpo di Polizia Locale, che sembra inidoneo a svolgere con incisività il proprio ruolo di vigilanza e controllo, a presidio della legalità - del quale si avverte un forte bisogno - ingessato da contrasti, contrapposizioni, sospetti e rancori interni, caratterizzato da dinamiche che, anche nel corso dell'attività ispettiva, sono parse spesso mirate a precostituirsi giustificazioni o a palesare inadempienze degli uni o degli altri;
- sia innegabile che il Comune abbia fatto registrare una certa reazione sviluppatasi in diverse direzioni: la istituzione della Commissione consiliare di indagine, le direttive ai dirigenti, diramate dal Segretario Generale su *input* del "omissis" e le conseguenti attivazioni dei dirigenti, sul fronte delle verifiche antimafia; il radicale cambio di passo nel 2021 nella impostazione delle gare per l'assistenza e salvataggio dei bagnanti e per l'affidamento della gestione dei parcheggi; l'attivismo della Polizia Locale nell'esercizio del ruolo di controllo del territorio. Tale reazione è stata chiaramente determinata dalla pendenza di attività di P.G. della Questura e delle altre Forze di Polizia su specifiche situazioni oggetto di attenzione, dal sopraggiungere della interdittiva nei confronti della "omissis" e, infine, dall'insediamento della Commissione prefettizia.
- non è altrettanto scontata la valenza che a tale repentina e tardiva resipiscenza può ragionevolmente attribuirsi, a fronte di una radicata gestione omissiva risalente nel tempo, ma pervicacemente presente, ampiamente analizzata e descritta. Non può negarsi, infatti, che gli elementi raccolti, sia soggettivi che oggettivi, considerati complessivamente ed in maniera contestualizzata sul piano territoriale, rendano plausibile la permeabilità dell'amministrazione dell'Ente all'influenza della criminalità, in quanto agli interessi di

PREFETTURA DI BRINDISI
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

quest'ultima, come concretamente manifestatisi nelle diverse situazioni descritte, l'Ente non è parso in grado di opporre una efficace e condivisa barriera.

Il complesso quadro individuato non è, quindi, stato reso meno grave da condotte assunte "a posteriori" che non appaiono idonee ad elidere i profili di forte e decisa valenza rivelatrice dei collegamenti esistenti con la criminalità organizzata e dei conseguenti condizionamenti perpetrati pervicacemente anche durante la fase dell'accesso ispettivo.

Nè appare giustificarsi il contrario, ove si pensi alle "successive condotte poste in essere dall'Amministrazione dopo l'insediamento della Commissione di accesso", con le direttive tardivamente impartite per i controlli antimafia ed una opaca collaborazione con l'organo ispettivo sia da parte degli Amministratori tutti che da parte dell'apparato amministrativo burocratico; e ciò, in quanto il provvedimento di scioglimento non si può fondare sul giudizio di bilanciamento di circostanze favorevoli e non favorevoli (sent.11976/2018), poichè l'azione amministrativa deve essere sempre ispirata ai principi di legalità e di buon andamento, essendo sufficienti plurimi elementi apprezzati nella loro congruenza fattuale.

Del resto, anche la istituzione di una Commissione di indagine – peraltro giunta a conclusioni analoghe a quelle formulate dall'organismo ispettivo - probabilmente originata dalla necessità di dimostrare una positiva azione di "pulizia" interna non sembra aver posto il Comune al riparo dalle considerazioni più sopra svolte.

Tutto ciò premesso, anche su conforme e condiviso parere del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, si è preso atto delle conclusioni della Commissione di accesso ispettivo, rassegnate nella relazione depositata, atteso che gli elementi acquisiti, valutati complessivamente e contestualmente, costituiscono un quadro indiziario sintomatico di un modus operandi complessivo dell'Ente locale che non è finalizzato alla cura degli interessi generali cui è preposto.

In definitiva, dall'analisi complessiva dei fatti e delle vicende descritte, si ritiene che, con riferimento al Comune di Ostuni sussistano, allo stato, i presupposti per l'applicazione dell'art. 143 comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dalla legge 15 luglio 2009, n. 94".

Brindisi 01.10.2021

22A00927

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Viterbo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Viterbo (Viterbo);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da diciotto consiglieri su trentadue assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Viterbo (Viterbo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Antonella Scolamiero è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 2022

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Viterbo (Viterbo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 e composto dal sindaco e da trentadue consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da diciotto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico autenticato acquisito al protocollo dell'ente in data 27 dicembre 2021, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Viterbo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 27 dicembre 2021.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Viterbo (Viterbo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Antonella Scolamiero, prefetto in quiescenza.

Roma, 13 gennaio 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A00853

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Tufino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Tufino (Napoli);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tufino (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Adriana Salvina Annunziata D'Angiò è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.
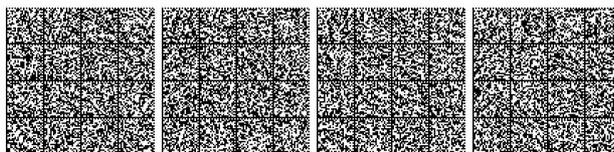
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 2022

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tufino (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 27 dicembre 2021, di cui sei presentati personalmente ed uno presentato per il tramite di consigliere dimissionario all'uopo delegato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 28 dicembre 2021.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tufino (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Adriana Salvina Annunziata D'Angiò, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Napoli.

Roma, 13 gennaio 2022

Il Ministro: LAMORGESE

22A00854

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 novembre 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «SafeAgroBee» nell'ambito del programma PRIMA Call 2020. (Decreto n. 17544/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;
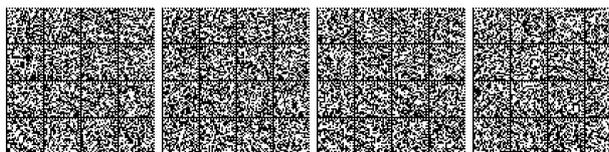
Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59, che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861, (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18, del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018, con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali, *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»;

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell'ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1104 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020, registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020, reg. n. 1420, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2020;

Visto il d.d. n. 563 del 1° marzo 2021, reg. UCB n. 339 del 17 marzo 2021, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 (azione 004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2020, dell'importo complessivo di euro 6.700.000,00 destinati al finanziamento di interventi riguardanti progetti di cooperazione internazionali, comprensivo delle spese di attività di valutazione e monitoraggio;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA Section2- Multi-topic 2020 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) *Call* 2020, pubbli-

cato in data 11 febbraio 2020, con scadenza il 13 maggio 2020 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;
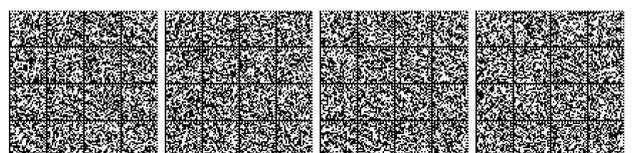
Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2020 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 7.000.000,00, come da lettera di impegno n. 1660 del 4 febbraio 2020;

Considerato che per il bando «PRIMA Section2- Multi-topic 2020 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) *Call 2020*» è stato emanato l'avviso integrativo n. 584 del 7 maggio 2020;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies* svoltosi in videoconferenza in data 18 dicembre 2020, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «SafeAgroBee - *Safeguarding agroecosystem resilience under climate change through efficient pollination and sustainable beekeeping*», avente come obiettivo quello di supportare l'apicoltura sostenibile e l'ottimizzazione dei servizi ecosistemici forniti dalle api e dagli altri impollinatori per preservare le caratteristiche e la resilienza dell'ecosistema agricolo; e con un costo complessivo pari a euro 384.285,70;

Vista la nota prot. MUR n. 1793 del 4 febbraio 2021, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII della Direzione generale della ricerca, con la quale si comunicavano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «SafeAgroBee»;

Vista la nota di aggiornamento prot. MUR n. 5491 del 9 aprile 2021, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII, con la quale si comunica la nuova assegnazione dei progetti, considerate le disponibilità finanziarie sui capitoli di spesa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «SafeAgroBee» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Brescia;

ACME21 S.r.l.;

Vista la procura notarile rep. n. 1.457 del 2 settembre 2021, a firma del dott. Marco Massa, notaio in Brescia, con la quale il sig. Roberto Pasi, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Società ACME21 S.r.l., conferisce procura speciale al prof. Maurizio Tira, rettore *pro tempore* dell'Università degli studi di Padova, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «SafeAgroBee» sottoscritto in data 4 gennaio 2021;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i codici concessione RNA COR n. 6348702 e n. 6348832 dell'11 novembre 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure *Deggendorf* n. 14440598 e n. 14440584 dell'11 novembre 2021;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «SafeAgroBee» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2021 e la sua durata è di trentasei mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 217.999,99 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2020, cap. 7245, di cui al decreto ministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020, registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020, reg. n. 1420;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma;

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, ai sensi dell'art. 16, del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.
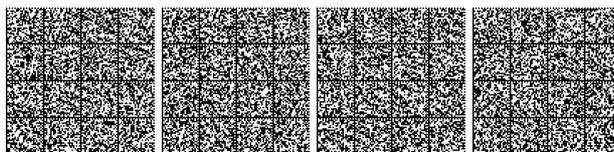
Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13, del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2021

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 3021

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

22A00886

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 dicembre 2021.

Cofinanziamento nazionale del progetto Life n. LIFE 17 ESC/IT/000001 – «LIFE ESC 360 - 360 Volunteers for monitoring forest biodiversity in the Italian Natura 2000 Network», di cui al regolamento UE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 39/2021).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244, dell'art. 1, della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1293/2013, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE Natura e biodiversità; LIFE Politica e governanza ambientali; LIFE Informazione e comunicazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007;

Visto il *Grant Agreement* n. LIFE17 ESC/IT/000001 per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato il 25 febbraio 2019 tra la Commissione europea e l'Arma dei carabinieri - Comando unità per la tutela forestale ambientale, agroalimentare carabinieri - Raggruppamento carabinieri biodiversità beneficiario coordinatore del progetto, il cui costo complessivo è pari a euro 2.886.082,00, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE ed in parte con risorse nazionali;
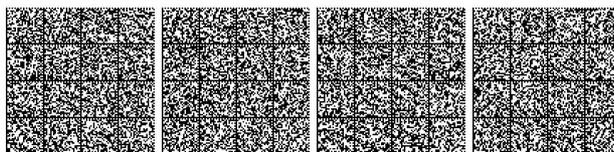
Visto l'*amendment* n. 3 stipulato l'11 dicembre 2019 tra la Commissione europea e l'Arma dei carabinieri - Comando unità per la tutela forestale ambientale, agroalimentare carabinieri - Raggruppamento carabinieri biodiversità beneficiario coordinatore per progetto, con il quale viene modificata la sovvenzione contratto del progetto LIFE 17 ESC/IT /000001 prevedendo che il CREA - Centro di ricerca difesa e sperimentazione partecipi al progetto in qualità di beneficiario associato;

Considerato che detto progetto per la parte di competenza del CREA-DC ha un costo complessivo di euro 156.244,00 alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per euro 91.776,00 e una quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 64.468,00 e che sul Sistema finanziario IGRUE l'intervento è censito con codice CREALIFEESC;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 555022 del 25 ottobre 2021, con la quale viene richiesto l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per euro 38.318,61 (importo determinato dalla differenza tra la quota di cofinanziamento nazionale CREA sul progetto pari a euro 64.468,00 ed euro 26.149,39 quale quota già rendicontata);

Visto l'*amendment* n. 4 stipulato il 22 novembre 2021 tra la Commissione europea e l'Arma dei carabinieri - Comando unità per la tutela forestale ambientale, agroalimentare carabinieri - Raggruppamento carabinieri biodiversità beneficiario coordinatore per progetto, trasmesso via PEC dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 9 dicembre 2021, con il quale viene modificata la sovvenzione contratto del progetto LIFE 17 ESC/IT /000001 estendendo la durata dello stesso a quarantaquattro mesi dal 1° novembre 2018 al 30 giugno 2022;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno nazionale pubblico alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987, tenendo conto che la differenza relativa alle azioni di pertinenza del Consiglio di ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca difesa e sperimentazione (CREA-DC) resta a carico dello stesso;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 17 dicembre 2021, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché del decreto-legge n. 105/2021 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto Life LIFE17ESC/IT/000001 - LIFE ESC 360, che ha durata di quarantaquattro mesi, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 38.318,61 euro al Consiglio di ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca difesa e sperimentazione (CREA-DC).

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Consiglio di ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca difesa e sperimentazione (CREA-DC), in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'art. I.4 del citato *Grant Agreement* n. LIFE-17ESC/IT/000001 - LIFE ESC 360, secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di 11.495,58 euro, pari al 30 per cento dell'importo a proprio carico, alla firma del contratto di sovvenzione;

un secondo prefinanziamento di 15.327,44 euro, pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico, all'approvazione del rapporto di medio-termine;

il saldo all'approvazione del rapporto finale tecnico e finanziario, a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il CREA effettuano tutti i controlli di propria competenza circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2021

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 44

22A00885
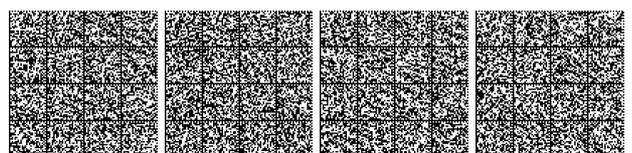
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 dicembre 2021.

Individuazione delle condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, della durata minima della stessa assegnazione e dei criteri di priorità nei casi di sostituzione o di assegnazione.

LA MINISTRA DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48, recante «Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura» e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 379, con cui il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, individuato dalla tabella 2 allegata al medesimo provvedimento, è stato aumentato di complessive 600 unità prevedendo, altresì, che le piante organiche degli uffici giudiziari siano rideterminate mediante l'adozione, sentito il Consiglio superiore della magistratura, di uno o più decreti del Ministro della giustizia;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2019, con cui, in attuazione della norma citata e in conformità dei contingenti fissati dalla predetta tabella 2 per le diverse funzioni del personale di magistratura, le piante organiche della Corte di cassazione e della Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione sono state ampliate, rispettivamente, in ragione di 4 posti di presidente di sezione e 48 posti di consigliere e di 1 posto di avvocato generale e 17 posti di sostituto procuratore generale;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 432, che provvede all'integrale sostituzione del Capo II della richiamata legge n. 48/2001, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2020, con il quale sono state rideterminate le piante organiche del personale di magistratura degli uffici giudiziari di merito in attuazione dell'art. 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, distribuendo tra i singoli presidi 422 delle 600 unità recate in aumento dalla medesima norma;

Vista la proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali tramessa dal Ministro, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio superiore della magistratura, con cui viene individuato in 176 unità il contingente complessivo nazionale nonché il numero di unità assegnate a ciascun distretto, definendo, in ottemperanza alla previsione normativa, in 122 unità il numero di magistrati cui sono attribuite funzioni giudicanti ed in 54 unità il numero di magistrati cui sono attribuite funzioni requirenti;

Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta dell'8 settembre 2021, in fase di valutazione ai fini della prossima emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 4 della legge n. 48/2001, come novellato dalla citata legge n. 160/2019;

Visto il successivo art. 5 della medesima legge con cui sono individuate le ipotesi nelle quali i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono destinati alla sostituzione del personale di magistratura nei casi di assenza dall'ufficio;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 48/2001 come novellato dalla citata legge n. 160/2019, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, devono essere individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione e la relativa durata minima, nonché i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli uffici che versino in condizioni critiche di rendimento;

Ritenuto che la norma innanzi citata demanda al Ministro della giustizia, nell'ambito delle prerogative costituzionalmente attribuite in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, l'individuazione, mediante specifico decreto, della tipologia di situazioni che integrano le condizioni critiche di rendimento idonee a dar luogo all'assegnazione dei magistrati delle piante organiche flessibili ai singoli uffici giudiziari;

Considerato che, col medesimo decreto, deve essere stabilita la durata minima del periodo di assegnazione dei magistrati ai singoli uffici, in funzione delle concrete esigenze da soddisfare e degli specifici obiettivi da raggiungere in termini di superamento delle criticità, nonché i criteri di priorità da seguire nel dar luogo alle sostituzioni ovvero alle assegnazioni;

Valutato, preliminarmente, che le funzioni attribuite alle piante organiche flessibili distrettuali assorbono integralmente le attività in precedenza rimesse alla competenza del magistrato distrettuale, estendendone l'ambito di applicabilità non solo alla sostituzione di magistrati assenti dal servizio, ma anche a fronteggiare predeterminate situazioni di disagio operativo riscontrate presso uno o più uffici giudiziari del distretto, anche indipendentemente dall'assenza dei magistrati in organico;

Ritenuto, in linea generale, che le condizioni critiche di rendimento possono essere riferite a criticità di funzionamento dell'ufficio giudiziario legate ad eventi non prevedibili, di elevata gravità e di portata ampia e generale, ovvero connesse ad indicatori specifici, elaborati sulla base dei dati statistici rilevati presso gli uffici, confrontando i valori del singolo ufficio con i valori medi del distretto di appartenenza ovvero individuati a livello nazionale;

Considerato che, in tale contesto, si rende necessario tener conto della specificità delle attività e dei flussi giudiziari che connotano gli uffici giudicanti e gli uffici requirenti, individuando, per ciascuna tipologia, le fattispecie che integrano le suddette condizioni;

Ritenuto che, al fine di garantire un adeguato e funzionale impiego della nuova figura di magistrato, la durata minima dell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale può essere determinato in un anno, in coerenza con i termini fissati per l'istituto previsto dall'art. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Ritenuto, altresì, che, nell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, carattere prioritario deve essere riconosciuto alle condizioni critiche di rendimento determinate da eventi eccezionali di portata ampia e generale rispetto alle situazioni di disagio operativo riferite ad indicatori specifici, nonché, fatta salva la fattispecie prevista dall'art. 5, comma 4, del presente decreto, sulla destinazione in sostituzione di magistrati assenti dal servizio;

Ritenuto, inoltre, che, nella definizione delle condizioni critiche di rendimento degli uffici giudiziari ai fini dell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale occorre considerare come prioritari gli obiettivi del PNRR, con particolare riferimento alla riduzione dell'arretrato e della durata dei procedimenti, nonché le esigenze connesse alla attuazione del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in relazione alla necessità di specializzazione professionale nei settori della crisi dell'impresa e delle procedure concorsuali;

Considerato che, ove non ricorrano le condizioni per la destinazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli uffici che versino nelle condizioni critiche di rendimento individuate nel presente decreto, questi sono assegnati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva in attuazione dell'art. 7, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come modificato dall'art. 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Acquisito il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 22 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) iscrizioni: il numero dei procedimenti iscritti nei registri dell'ufficio giudiziario nel corso di ciascun anno;

b) pendenze: il numero dei procedimenti in carico all'ufficio e non definiti al 31 dicembre di ciascun anno;

c) pendenze *pro capite*: il numero dei procedimenti pendenti in carico all'ufficio al 31 dicembre di ciascun anno in rapporto alla pianta organica vigente alla medesima data;

d) arretrato civile: il sottoinsieme dei procedimenti pendenti che risultano non definiti entro i termini di ragionevole durata previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89;

e) turn-over: il numero di «uscite» di magistrati registrate presso ciascun ufficio giudiziario in rapporto all'organico complessivo in un arco temporale annuale o pluriennale, considerando tutti i trasferimenti da una sede all'altra, nonché i casi in cui è stato autorizzato il collocamento del magistrato fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giurisdizionali, secondo l'ultima rilevazione operata in materia dal Consiglio superiore della magistratura;

f) tasso di scopertura: la percentuale dei posti non coperti - scopertura effettiva - di ciascun ufficio rispetto alla relativa pianta organica.

2. Il Ministro della giustizia ed il Consiglio superiore della magistratura, negli ambiti di rispettiva competenza, provvedono annualmente al monitoraggio ed alla pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali dei dati riferiti alle definizioni di cui al comma 1 ed agli indicatori di cui al presente decreto.

Art. 2.

Condizioni critiche di rendimento degli uffici giudicanti

1. Sono condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari giudicanti:

a) eventi straordinari capaci di determinare un sensibile aumento, non prevedibile né fronteggiabile con le risorse disponibili, del flusso delle iscrizioni, anche con riferimento ad uno specifico settore della giurisdizione penale e civile;

b) eventi straordinari che determinano l'instaurazione di procedimenti di eccezionale complessità, per numero delle parti e per le questioni trattate, e che siano tali da impegnare un numero significativo di magistrati rispetto alle presenze effettive nell'ufficio al momento dell'evento, ovvero tali da imporre che il magistrato o i magistrati assegnatari siano esonerati dalle ordinarie attività con modalità tali da determinare un aumento dei procedimenti sul ruolo degli altri magistrati assegnati all'ufficio in misura prossima o superiore al 20%;

c) in relazione alle corti di appello: pendenze *pro capite* dell'ufficio di corte di appello superiori al dato medio nazionale delle corti di appello, ovvero percentuale di incidenza dell'arretrato civile, ultrabiennale, sulle pendenze superiore al dato medio nazionale delle corti di appello, ovvero percentuale di incidenza dell'arretrato civile della corte di appello superiore rispetto al valore medio dei tribunali del distretto; in relazione ai tribunali: percentuale di incidenza dell'arretrato civile, ultratriennale, sulle pendenze del tribunale superiore rispetto al dato medio dei tribunali del distretto, ovvero pendenze *pro capite* superiori rispetto alle pendenze *pro capite* medie registrate nei tribunali del distretto;

d) turn-over dell'ufficio superiore alla soglia critica individuata a livello nazionale, come quella che caratterizza il 25% degli uffici che si collocano nella situazione peggiore a livello nazionale;
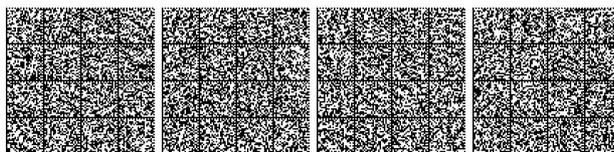
e) tasso di scopertura dell'ufficio prossimo o superiore al 15% per almeno due anni consecutivi.

Art. 3.

Condizioni critiche di rendimento degli uffici requirenti

1. Sono condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari requirenti:

a) eventi straordinari capaci di determinare un sensibile aumento, non prevedibile né fronteggiabile con le risorse disponibili, del flusso delle iscrizioni;

b) eventi straordinari che determinano l'instaurazione di procedimenti di eccezionale complessità, per numero delle parti e per le questioni trattate, e che siano tali da impegnare un numero significativo di magistrati rispetto alle presenze effettive nell'ufficio al momento dell'evento, ovvero tali da imporre che il magistrato o i magistrati assegnatari siano esonerati dalle ordinarie attività con modalità tali da determinare un aumento dei procedimenti sul ruolo degli altri magistrati assegnati all'ufficio in misura prossima o superiore al 20%;

c) pendenze *pro capite* della procura della Repubblica presso il tribunale superiori rispetto alle pendenze *pro capite* medie registrate nelle procure della Repubblica presso i tribunali del distretto;

d) turn-over dell'ufficio superiore alla soglia critica individuata a livello nazionale, come quella che caratterizza il 25% degli uffici che si collocano nella situazione peggiore a livello nazionale;

e) tasso di scopertura dell'ufficio prossimo o superiore al 15% per almeno due anni consecutivi;

f) presenza in udienza del magistrato dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale in misura prossima o superiore al 25% rispetto alla media registrata nelle procure della Repubblica presso i tribunali del distretto.

Art. 4.

Durata minima dell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale

1. L'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti, per fronteggiare le condizioni critiche di rendimento di cui al presente decreto, non può avere durata inferiore ad un anno.

2. Il termine di cui al comma 1 è derogabile nei casi in cui si renda necessario fronteggiare le sopravvenute condizioni critiche individuate dall'art. 2, lettera *a)*, *b)* e dall'art. 3, lettera *a)* e *b)*.

Art. 5.

Criteri di priorità per l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale

1. Nell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari si tiene conto, in via prioritaria, della sussistenza delle condizioni critiche di rendimento individuate all'art. 2, lettera *a)*, *b)* e all'art. 3, lettera *a)*, *b)*.

2. Ai fini della assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari e nel rispetto della previsione di cui all'art. 5, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le ulteriori condizioni critiche di rendimento indicate nell'art. 2 e nell'art. 3 sono considerate preferibilmente nell'ordine in cui sono elencate.

3. L'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari per la sussistenza delle condizioni critiche di rendimento di cui all'art. 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e all'art. 3, lettera *a)*, *b)* riveste carattere prioritario rispetto alla loro destinazione in sostituzione di magistrati assenti dal servizio nei casi specificatamente indicati all'art. 5, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui le assenze per malattia o altro impedimento ovvero le vacanze d'organico per qualunque ragione verificatesi nell'ufficio comportino una sensibile e grave riduzione delle presenze effettive rispetto all'organico dell'ufficio, per cui il provvedimento di destinazione in sostituzione risulterà prioritario rispetto all'assegnazione connessa alla sussistenza delle condizioni critiche di rendimento.

Art. 6.

Criteri di priorità per l'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

1. Nell'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari si tiene conto degli obiettivi di rendimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, entro i limiti temporali fissati per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli obiettivi di rendimento riferiti alla riduzione dell'arretrato, alla durata dei procedimenti ed alla specializzazione professionale nei settori della crisi dell'impresa e delle procedure concorsuali assumono carattere prioritario ai fini della assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari.

Roma, 27 dicembre 2021

La Ministra: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 163

22A00995
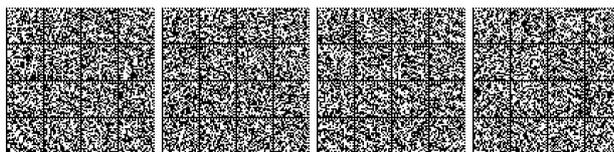
MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 7 febbraio 2022.

Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione degli eventi denominati: «Mediterraneo, frontiera di pace. Incontro di riflessione e di spiritualità» e «Conferenza internazionale dei sindaci - Mar Mediterraneo ponte per il dialogo».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Visto, altresì, l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 2021, n. 309;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 gennaio 2022, n. 4;

Visto il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante «Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 febbraio 2022, n. 29;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 giugno 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione del G20 e delle riunioni ministeriali della coalizione *anti-Daesh*», pubblicata nella *Gaz-*
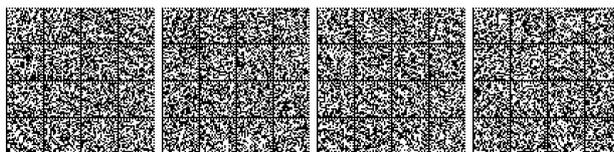
zetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 giugno 2021, n. 150 e il relativo protocollo di sicurezza, recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione del G20», allegato alla stessa;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 dicembre 2021, n. 296;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 27 gennaio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la sperimentazione di «Corridoi turistici *Covid-free*», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 gennaio 2022, n. 22;

Vista la nota 26 gennaio 2022, con la quale il sindaco di Firenze ha rappresentato l'opportunità di adottare, in occasione della «Conferenza internazionale dei sindaci "Mar mediterraneo ponte per il dialogo"» in programma a Firenze dal 24 al 27 febbraio 2022, un apposito regime per l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale dei partecipanti alla predetta Conferenza provenienti da Stati o territori esteri, e per lo svolgimento dell'evento;

Vista la nota 4 febbraio 2022, a firma del Presidente della Conferenza episcopale italiana, con la quale è stata manifestata analoga esigenza in relazione allo svolgimento dell'evento internazionale denominato «Mediterraneo, frontiera di pace. Incontro di riflessione e di spiritualità», in programma a Firenze dal 23 al 27 febbraio 2022;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente, in considerazione della rilevanza internazionale dei predetti eventi, prevedere, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, specifiche disposizioni volte a consentire in sicurezza l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale ai partecipanti provenienti da Stati o territori esteri;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Ai partecipanti, provenienti da Stati o territori esteri, invitati agli eventi internazionali denominati «Mediterraneo, frontiera di pace. Incontro di riflessione e di spiritualità» e «Conferenza internazionale dei Sindaci "Mar mediterraneo ponte per il dialogo"», in programma a Firenze, rispettivamente, dal 23 al 27 febbraio 2022, e dal 24 al 27 febbraio 2022, è consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale per il tempo strettamente necessario alla partecipazione all'evento stesso e alle attività a esso connesse, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2, agli eventi di cui al comma 1 si applicano le misure previste nel protocollo di sicurezza, recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione del G20», allegato all'ordinanza del Ministro della salute 24 giugno 2021, citata in premessa.

3. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, i soggetti di cui al comma 1 non devono sottoporsi alle misure della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario previste, in relazione all'ingresso nel territorio nazionale da Stati e territori esteri, dall'art. 51, commi da 1 a 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dalle ordinanze del Ministro della salute successivamente adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

4. Per le finalità di cui al comma 3, le autorità competenti comunicano agli uffici del Ministero della salute un elenco dettagliato dei partecipanti all'evento di cui al comma 1 dei singoli paesi di provenienza e degli aeroporti di arrivo.

Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 256

22A01022
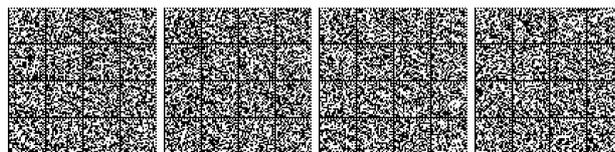
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 7 dicembre 2021.

Criteri e modalità di riparto del fondo per la realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni ricadenti nelle zone economiche ambientali, nelle riserve della biosfera MAB-UNESCO e nei siti dichiarati patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO per criteri naturali.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, comma 759, con cui è stato istituito un fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali di cui all'art. 4-*ter* del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti naturalistici dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità e che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1558, che ha autorizzato l'adesione dell'Italia alla Convenzione di Londra del 1945, relativa alla costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1949, che vi ha dato esecuzione;

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 184, con cui è stata ratificata ed è stata data esecuzione alla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale UNESCO del 1972, ed i relativi meccanismi attuativi tra cui la cd Lista del Patrimonio mondiale dell'umanità e le Linee guida operative della Convenzione che disciplinano l'iscrizione di territori e aree protette per criteri naturali nella suddetta lista, individuando aree centrali e zone tampone;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» e, in particolare, l'art. 1 che annovera, tra le finalità delle aree naturali protette, la «promozione di attività di educazione» e che disciplina, tra le altre cose, modalità istitutive e meccanismi di gestione delle aree naturali protette nazionali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 4-*ter* che al comma 1 ha istituito le Zone economiche ambientali;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 2, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica e ha dettato le relative disposizioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;

Visto il Programma scientifico intergovernativo «Uomo e Biosfera» (MAB, «Man and Biosphere»), lanciato dall'UNESCO nel 1971, la Rete mondiale delle riserve della biosfera, ed i meccanismi attuativi del programma tra cui la «Strategia di Siviglia» ed il Quadro statutario della Rete mondiale di cui alla risoluzione n. 28C/2 della XXVIII Conferenza generale dell'UNESCO che, anche alla luce della nuova strategia MAB 2015-2025 e del Piano d'azione di Lima 2016-2025, individuano la zonazione delle Riserve della biosfera della Rete mondiale in aree centrali, zone tampone e aree di cooperazione;

Considerato che ogni anno, sulla base delle iniziative promosse da ogni paese, delle procedure previste per ogni tipologia di riconoscimento e delle valutazioni espresse dai rispettivi organismi tecnici, gli organi decisionali del Programma intergovernativo MAB e della Convenzione sul Patrimonio mondiale provvedono ad aggiornare l'elenco dei siti all'interno di tali liste e reti;

Considerato che, al 30 settembre 2021, in Italia sono stati riconosciuti 5 siti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'umanità per criteri naturali, 20 Riserve della biosfera della Rete mondiale MAB, di diverse caratteristiche ed estensione territoriale, nonché 24 zone economiche ambientali (ZEA) istituite presso i parchi nazionali e gestite dai relativi Enti parco;

Considerato che, anche al fine di assicurare tutela e promozione ai valori riconosciuti, coordinamento e iniziative progettuali pilota a favore di tali siti, anche a carattere educativo e di divulgazione, e di dare attuazione ai piani di gestione, nei formulari UNESCO è prevista l'indicazione di un ente referente per la tutela, la gestione, il coordinamento e la programmazione che in Italia, è individuato in un ente parco, nazionale o regionale, ovvero in altre specifiche strutture di gestione a carattere pubblico, enti con personalità giuridica privata costituiti su iniziati-

va degli enti territoriali e locali competenti o altri soggetti cui lo Stato demanda la gestione dell'area protetta situata al centro del riconoscimento unescano;
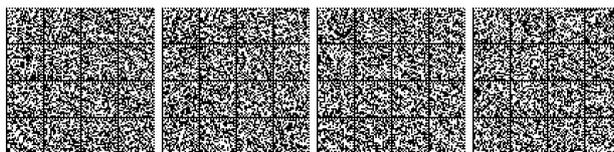
Considerato che in assenza di un soggetto responsabile così individuato appare opportuno richiedere agli enti locali un «soggetto referente» con apposito atto d'intesa, in linea con quanto già avviene in attuazione di altre disposizioni normative con cui vengono erogati contributi economici a favore della eterogenea platea dei siti UNESCO, come la legge 20 febbraio 2006, n. 77;

Considerato il ruolo su evidenziato svolto da Enti Parco nazionali ed enti gestori dei siti UNESCO nei propri contesti territoriali, nel raccordo operativo con i comuni ricadenti nei rispettivi perimetri, e nella programmazione di iniziative a favore di istituti scolastici e studenti per la diffusione dei valori naturali dei rispettivi comprensori, nonché per la promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, e dello sviluppo sostenibile;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota del 17 novembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell' art. 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il presente decreto definisce i criteri e le modalità di riparto del fondo per la realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei Comuni che ricadono nelle Zone economiche ambientali (di seguito «ZEA»), di cui all'art. 4-*ter*, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nelle Riserve della biosfera MAB-UNESCO e nei siti dichiarati Patrimonio mondiale dell'Umanità dall'UNESCO per criteri naturali (di seguito «siti naturali UNESCO»).

2. Il fondo di cui al comma 1, la cui dotazione finanziaria è pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 759, della legge n. 178 del 2020, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica nel capitolo 1559, piano gestionale 1, CdR 12.

Art. 2.

Presentazione dei progetti e ruolo dei soggetti referenti

1. I progetti di cui all'art. 1, comma 1 sono presentati dai soggetti referenti di cui al comma 2.

2. È soggetto referente:

a) per le ZEA, il relativo ente Parco nazionale;

b) per i siti naturali UNESCO, uno tra i seguenti enti, in quanto ente referente per la tutela, la gestione o il coordinamento di ciascun sito:

1) l'Ente parco nazionale;

2) l'Ente parco regionale;

3) altra specifica struttura di gestione a carattere pubblico istituita dagli Enti territoriali e locali competenti;

4) altro ente o fondazione con personalità giuridica privata costituito e governato dagli enti territoriali o locali competenti;

5) soggetto cui lo Stato o gli Enti territoriali delegano la gestione dell'area protetta situata al centro del riconoscimento unescano;

c) per i siti naturali UNESCO in cui risulti assente uno degli enti indicati dalla lettera *b)*, il Comune designato dai Comuni competenti con apposito atto d'intesa. L'ente così individuato è garante presso il Ministero della transizione ecologica del suddetto atto d'intesa.

3. Sono ammessi a presentare i progetti i soggetti referenti delle ZEA e dei siti naturali UNESCO riconosciuti al 30 settembre 2021.

4. Ciascun soggetto referente presenta un unico progetto pilota di educazione ambientale che deve tenere conto dei particolari valori naturali riconosciuti a livello nazionale e internazionale sulla ZEA o sul sito naturale UNESCO. È consentita la presentazione di due progetti di educazione ambientale unicamente da parte degli enti che siano al tempo stesso soggetti referenti di una ZEA e di un sito naturale UNESCO.

Art. 3.

Ripartizione del fondo

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 1, l'ammontare massimo del finanziamento per ciascun progetto di educazione ambientale è calcolato sulla base della popolazione scolastica degli istituti di cui all'art. 1, comma 1 nei comuni ricadenti in ciascuna ZEA e in ciascun sito naturale UNESCO.

2. L'importo massimo di finanziamento per ogni progetto di educazione ambientale è individuato da ciascun bando di cui all'art. 4 in misura crescente sulla base di quattro fasce di popolazione scolastica. In base alla popolazione scolastica dei propri comuni, ciascuna ZEA e ciascun sito naturale UNESCO rientrano in una fascia di appartenenza, cui corrisponde un importo massimo di finanziamento.

3. Le fasce di cui al comma 2 sono le seguenti:

a) fino a 5.000 studenti: fascia 1;

b) oltre 5.000 studenti e fino a 15.000 studenti: fascia 2;

c) oltre 15.000 studenti e fino a 30.000 studenti: fascia 3;

d) oltre 30.000 studenti: fascia 4.

4. Il finanziamento viene concesso ai soggetti referenti che presentano il progetto di educazione ambientale con le modalità di cui all'art. 4.

Art. 4.

Modalità di accesso al contributo

1. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica pubblica sul proprio sito *web* un bando per l'anno 2021 che individua i

termini e le modalità di presentazione delle istanze per la concessione e l'erogazione del contributo, le modalità di attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione, oltre che gli importi massimi di finanziamento in relazione a ciascuna fascia di popolazione scolastica ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3.

2. Il Ministero della transizione ecologica pubblica sul proprio sito web il bando relativo all'anno successivo a quello corrente, entro il mese di settembre 2022.

3. Il Ministero della transizione ecologica pubblica sul proprio sito web l'elenco dei soggetti referenti beneficiari del finanziamento.

Art. 5.

Soggetto attuatore

1. L'amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto è il Ministero della transizione ecologica che si avvale, utilizzando in misura massima il 2% delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 2, delle società:

a) SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per lo sviluppo e la gestione dell'applicazione web di cui all'art. 4, per le attività di istruttoria delle istanze ricevute, l'identificazione dei beneficiari ammessi e la definizione del contributo;

b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 6 e degli adempimenti connessi.

2. Il Ministero della transizione ecologica, anche in accordo con le altre amministrazioni interessate, realizza, ogni altra iniziativa finalizzata a garantire la fruibilità semplificata del contributo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Erogazione del contributo

1. Le risorse di cui all'art. 1 vengono ripartite, nei limiti di quanto spettante e nell'ambito della disponibilità del fondo, tra i soggetti referenti di cui all'art. 2 dalla società CONSAP S.p.a., sulla base dell'elenco pubblicato sul sito *web* del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 4, comma 3.

2. Ove i contributi richiesti fossero superiori alle risorse disponibili nel fondo di cui all'art. 1, le medesime risorse saranno erogate in maniera proporzionale fino alla concorrenza della dotazione totale del fondo.

Art. 7.

Controllo e sanzioni

1. I soggetti referenti svolgono tutti i controlli necessari sulla realizzazione dei progetti di cui al presente decreto.

2. Il Ministero della transizione ecologica, successivamente all'erogazione del contributo economico, procede allo svolgimento dei controlli a campione avvalendosi della Guardia di finanza, per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il soggetto attuatore di cui all'art. 5 fornisce i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati ove richiesto dalla Guardia di finanza per lo svolgimento dell'attività di controllo.

4. Qualora il contributo, a seguito dei controlli effettuati, risulti in tutto o in parte non spettante, il Ministero della transizione ecologica procede alla revoca totale o parziale del medesimo e al recupero delle risorse erogate, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. Le risorse recuperate ai sensi del comma 4 sono versate su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per restare acquisite all'erario.

Art. 8.

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero della transizione ecologica assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitatamente alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del finanziamento di cui all'art. 1, comma 759, della legge n. 178 del 2020.

2. Il soggetto attuatore di cui all'art. 5 è responsabile del trattamento dei dati personali cui il Ministero della transizione ecologica, in qualità di titolare del trattamento, ricorre.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2021

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 69

22A00884
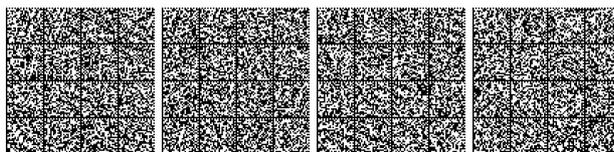
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 13 dicembre 2021.

Aggiornamenti, relativi all'anno 2022, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1989, n. 299, emanato in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, con il quale sono stati introdotti nuovi criteri per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime rilasciate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1989;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare dall'art. 04, sulla base del quale i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime con decorrenza dal 1° gennaio 1995 sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, (ora Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili) sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (totale);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi 250-256, che ha introdotto nell'ordinamento nuove norme sull'uso dei beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo e nuovi criteri per la determinazione dei canoni sia per le concessioni ad uso turistico ricreativo che per quelle destinate alla nautica da diporto;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che all'art. 100, comma 2, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma 1, lettera *b)*, punto 2.1) dell'art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con successive modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sostituendolo con «per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziari-direzionali ed di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3)»;

Visto il comma 4 del sopraccitato art. 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, «l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 2.500 (duemilacinquecento)»;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2022;

Considerato che l'Istituto nazionale di statistica, riscontrando l'apposita richiesta di questa amministrazione, ha comunicato, con nota prot. n. 8034 in data 18 ottobre 2021, che per il periodo settembre 2020 - settembre 2021, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è pari al +2,6% e, con nota prot. n. 9221 in data 29 novembre 2021, che l'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali è pari al +13,3 %;

Visto che la media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2020 - settembre 2021, ultimo mese utile, la rideterminazione del canone dal 1° gennaio 2022, è pari a + 7,95 %;

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2022, applicando l'adeguamento del (7,95%) sette virgola novantacinque percento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2021.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2022.

4. La misura minima di canone, prevista dal comma 4 dell'art. 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di euro 2.500 (duemilacinquecento) è aggiornata a euro 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto/75) a decorrere dal 1° gennaio 2022.

5. La misura minima di euro 2.698,75 (duemilaseicentonovantotto/75) si applica alle concessioni per le quali la misura annua di canone, determinata in base alla normativa in premessa e secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 dicembre 2021

Il direttore generale: DI MATTEO

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3190

22A00939
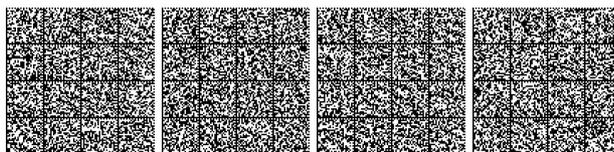
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 gennaio 2022.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Unione italiana vini soc. coop., in Verona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 19 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2018 con il quale al laboratorio Unione italiana vini soc. coop., ubicato in Verona, via del Lavoro n. 8, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 dicembre 2021;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 novembre 2021 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia – l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Unione italiana vini soc. coop., ubicato in Verona, via del Lavoro, n. 8, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 dicembre 2025 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Unione italiana vini soc. coop., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia – l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.
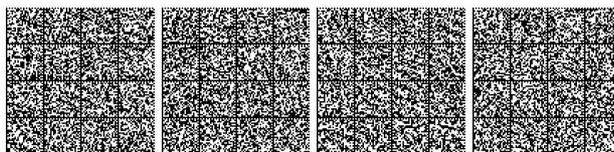
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 gennaio 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità/Acidity	reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II reg UE 1227/2016 27/07/2016 GU UE L202 28/07/2016 All I
Esteri metilici acidi grassi (FAME)/Fatty acids methyl esters (FAME)	reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All X reg UE 1833/2015 12/10/2015 GU UE L266/29 13/10/2015 All IV
Polifenoli totali/Total polyphenols (= 10 mg/Kg)	MI 051 Rev 9 2017
Tocoferoli/Tocopherols (= 50 mg/Kg)	MI 052 Rev 9 2020
Numero di perossidi/Peroxide value	reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III reg UE 1784/2016 30/09/2016 GU UE L273 08/10/2016 All
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis	reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IX reg UE 1833/2015 12/10/2015 GU UE L266 13/10/2015 All III

22A00855

DECRETO 17 gennaio 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOCG «Recioto di Soave» e «Soave Superiore» e sulla DOC «Soave».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2012, n. 6753, successivamente confermato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 95 del 23 aprile 2012, con il quale è stato riconosciuto il
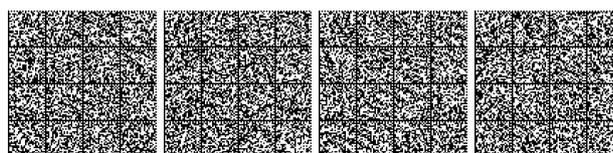
Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG «Recioto di Soave» e «Soave Superiore» ed alla DOC «Soave»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOCG «Recioto di Soave» e «Soave Superiore» e per la DOC «Soave»;

Considerato che il Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOCG «Recioto di Soave» e «Soave Superiore» e per la DOC «Soave». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 142/2021 del 30 novembre 2021 dall'organismo di controllo, Siquria Spa, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Recioto di Soave», Soave Superiore» e «Soave»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 22 marzo 2012, n. 6753, al Consorzio tutela vini Soave e Recioto di Soave, con sede legale in Soave (VR)- via A. Mattielli n. 11 - a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOCG «Recioto di Soave» e «Soave Superiore» e sulla DOC «Soave».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 22 marzo 2012, n. 6753, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 gennaio 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A00856

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 gennaio 2022.

Integrazione del collegio commissariale delle imprese del Gruppo Lucchini, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modifiche e integrazioni (di seguito, decreto legislativo n. 270/1999);

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza» e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto in data 21 dicembre 2012, con il quale è stata disposta l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Lucchini S.p.a. e, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, è stato nominato commissario straordinario il dott. Piero Nardi, nato a Roma l'8 marzo 1945;

Visti i successivi decreti, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alle società Lucchini Servizi S.r.l. in data 14 marzo 2013 e Servola S.p.a. in data 14 febbraio 2014;

Viste le sentenze con le quali il Tribunale di Livorno ha dichiarato l'insolvenza, rispettivamente, della Lucchini S.p.a. in data 7 gennaio 2013, della Lucchini Servizi S.r.l. 9 aprile 2013, e della Servola S.p.a. in data 12 marzo 2014;

Visti i decreti con i quali è stato nominato il Comitato di sorveglianza delle società prima citate del Gruppo Lucchini;
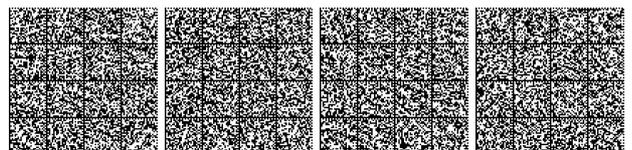
Visto il decreto del 10 aprile 2013, n. 60 - Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei Commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Rilevata l'esistenza di indagini pendenti presso le procure della Repubblica di Firenze e di Livorno su presunte fattispecie di traffico di rifiuti ed illeciti ambientali, in merito ai quali la scrivente è stata informata, unitamente al Comitato di sorveglianza delle società del gruppo, dallo stesso commissario straordinario;

Ritenuta l'opportunità, in relazione ai procedimenti avviati, a tutela della procedura di amministrazione straordinaria, di procedere all'integrazione dell'organo commissariale delle società del Gruppo Lucchini in amministrazione straordinaria;

Vista la propria direttiva del 12 maggio 2021, riguardante i criteri da adottare per la designazione dei commissari giudiziali, dei commissari straordinari e dei Comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visti i curricula del prof. Luigi Balestra e del prof. Alberto Dell'Acqua, ritenuti idonei per assumere l'incarico di commissari straordinari del Gruppo Lucchini in amministrazione straordinaria ed acquisite le dichiarazioni di disponibilità;

Decreta:

Articolo unico

Nelle società del Gruppo Lucchini in amministrazione straordinaria, Lucchini S.p.a., Lucchini Servizi S.r.l., Servola S.p.a., l'Organo commissariale risulta così composto:

dott. Piero Nardi;

prof. Luigi Balestra;

prof. Alberto Dell'Acqua.

Il presente provvedimento viene comunicato al Tribunale di Livorno a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà comunicato:

al Tribunale di Livorno;

alla Regione Toscana;

al Comune di Livorno;

alla Camera di commercio di Livorno.

Roma, 31 gennaio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A00883

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 gennaio 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Incruse Ellipta», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 73/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;
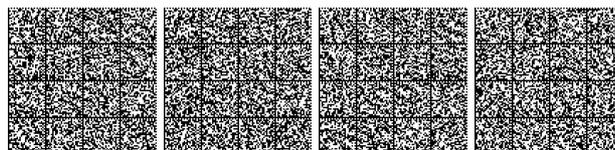
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 729/2014 del 17 luglio 014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185, dell'11 agosto 2014, recante «classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 26 febbraio 2021 con la quale la società Glaxosmithkline (Ireland) LTD ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Incruse Ellipta» (umeclidinio bromuro);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-7 e 13 maggio 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20-22 ottobre 2021;

Vista la delibera n. 67 del 20 dicembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale INCRUSE ELLIPTA (umeclidinio bromuro) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Incruse Ellipta» è indicato come trattamento broncodilatatore di mantenimento per alleviare i sintomi nei pazienti adulti con broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Confezione:

«55 mcg- polvere per inalazione, predosata - uso inalatorio - blister (ALU)» 1 inalatore (30 dosi) - A.I.C. n. 043374026/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 30,46;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 50,27;

nota AIFA: 99.

Riduzione sul prezzo al pubblico, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Incruse Ellipta» (umeclidinio bromuro) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 gennaio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A00857
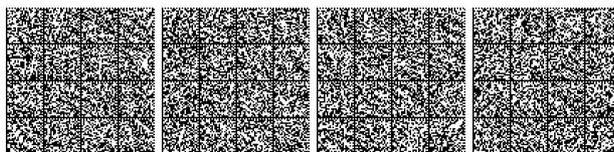
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

Con determina aRM - 13/2022 - 3468 del 25 gennaio 2022 è stata revocata, su rinuncia della Gekofar S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: TRIATEC.

Confezione: 043223041.

Descrizione: «10 mg compresse» 28 compresse divisibili.

Paese di provenienza: Germania.

Medicinale: NUVARING.

Confezione: 043636024.

Descrizione: «0,120 mg/0,015 mg ogni 24 ore dispositivo vaginale» 1 dispositivo vaginale in bustina AL/LDPE.

Paese di provenienza: Norvegia.

Medicinale: TOBRAL.

Confezione: 041665023.

Descrizione: «0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml.

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: SINGULAIR.

Confezione: 044904011.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Paese di provenienza: Polonia.

Medicinale: VOLTAREN EMULGEL.

Confezioni:

040479014 - descrizione: «1% gel» tubo da 60 g;

Paese di provenienza: Spagna;

040479038 - descrizione: «2% gel» tubo da 100 g;

Paese di provenienza: Polonia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A00860

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Almus generici».

Estratto determina n. 56/2022 del 27 gennaio 2022

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO ALMUS GENERICI.

Titolare A.I.C.: Almus S.r.l.

Confezione: «875 mg/125 mg polvere per sospensione orale in bustine» 12 bustine in PET/Al/PE - A.I.C. n. 046580015 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Validità prodotto integro: tre anni.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore a 25 °C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Composizione:

principio attivo:

amoxicillina e acido clavulanico;

eccipienti:

crospovidone (E1202);

silice colloidale anidra (E551);

aspartame (E951);

magnesio stearato (E470b);

aroma fragola (contenente maltodestrine di mais e alcol benzilico).

Officine di produzione.

Produttore/i del principio attivo:

produttore amoxicillina triidrata:

Deretil, S.A., Villaricos S/N, 04616 Cuevas Del Almanzora, Almeria, Spagna;

produttori potassio clavulanato diluito con silice colloidale:

CKD Bio Corporation, 292 Sinwon-ro, Danwon-gu, 15604 Ansan-si, Gyeonggi-do, Repubblica di Corea;

Shandong New Time Pharmaceutical Co. Ltd., No. 1 North Outer Ring Road, 273 400 Linyi, Feixian County, Shandong Province, Cina.

Rilascio dei lotti:

PenCef Pharma GmbH, Breitenbachstrasse 13-14, 13509 Berlin, Berlin, Germania.

Indicazioni terapeutiche: «Amoxicillina e Acido Clavulanico Almus Generici» è indicato nel trattamento delle seguenti infezioni negli adulti e nei bambini di peso uguale o superiore a 40 kg:

sinusite batterica acuta (diagnosticate in modo adeguato);

otite media acuta;

esacerbazioni acute di bronchiti croniche (diagnosticate in modo adeguato;

polmonite acquisita in comunità;

cistite;

pielonefrite;

infezioni della pelle e dei tessuti molli in particolare cellulite, morsi di animale, ascesso dentale grave con celluliti diffuse;

infezioni ossee ed articolari, in particolare osteomielite.

Si devono tenere in considerazione le linee-guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «875 mg/125 mg polvere per sospensione orale in bustine» 12 bustine in PET/Al/PE.

A.I.C.: n. 046580015 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,67.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,76.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Amoxicillina e Acido Clavulanico Almus Generici» (amoxicillina e acido clavulanico) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Amoxicillina e Acido Clavulanico Almus Generici» (amoxicillina e acido clavulanico) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00861

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bendamustina Hikma»

Estratto determina n. 57/2022 del 27 gennaio 2022

Medicinale: BENDAMUSTINA HIKMA.

Titolare A.I.C. Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A.

Confezioni:

«2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 mg - A.I.C. n. 046705036 (in base 10);

«2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 mg - A.I.C. n. 046705048 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Composizione:

principio attivo: bendamustina cloridrato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Bendamustina Hikma» (bendamustina cloridrato) è classificato come segue ai fini della rimborsabilità:

confezioni:

«2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 25 mg;

A.I.C.: n. 046705036 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 46,41;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 76,60;

«2,5 mg/ml polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 mg;

A.I.C. n. 046705048 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 185,64;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 360,38

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Bendamustina Hikma» (bendamustina cloridrato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bendamustina Hikma» (bendamustina cloridrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00862

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisoprololo Zentiva Generics»

Estratto determina n. 59/2022 del 27 gennaio 2022

Medicinale: BISOPROLOLO ZENTIVA GENERICS.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l.

Confezioni:

«1,25 mg compresse» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314013 (in base 10);

«1,25 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314025 (in base 10);
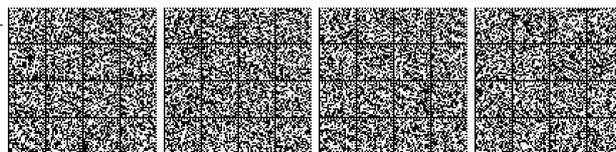
«1,25 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314037 (in base 10);

«1,25 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314049 (in base 10);

«1,25 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314052 (in base 10);

«1,25 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314064 (in base 10);

«7,5 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314076 (in base 10);

«7,5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314088 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 15 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314138 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314140 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314153 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314165 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314177 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314189 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314191 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314203 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314215 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314227 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314239 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314241 (in base 10);

«3,75 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314254 (in base 10);

«3,75 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314266 (in base 10);

«3,75 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314278 (in base 10);

«3,75 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314280 (in base 10);

«3,75 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314292 (in base 10);

«3,75 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314304 (in base 10);

«3,75 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314316 (in base 10);

«3,75 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314328 (in base 10);

«3,75 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314330 (in base 10);

«3,75 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314342 (in base 10);

«5 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314355 (in base 10);

«5 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314367 (in base 10);

«5 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314379 (in base 10);

«5 mg compresse» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314381 (in base 10);

«5 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314393 (in base 10);

«5 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314405 (in base 10);

«5 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314417 (in base 10);

«5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314429 (in base 10);

«5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314431 (in base 10);

«5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314443 (in base 10);

«5 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314456 (in base 10);

«5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314468 (in base 10);

«5 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314470 (in base 10);

«5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314482 (in base 10);

«7,5 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314494 (in base 10);

«7,5 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314506 (in base 10);

«7,5 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314518 (in base 10);

«7,5 mg compresse» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314520 (in base 10);

«7,5 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314532 (in base 10);

«7,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314544 (in base 10);

«7,5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314557 (in base 10);

«7,5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314569 (in base 10);

«7,5 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314571 (in base 10);

«7,5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314583 (in base 10);

«10 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314595 (in base 10);

«10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314607 (in base 10);

«10 mg compresse» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314619 (in base 10);

«10 mg compresse» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314621 (in base 10);

«10 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314633 (in base 10);

«10 mg compresse» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314645 (in base 10);

«10 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314658 (in base 10);

«10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314660 (in base 10);

«10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314672 (in base 10);

«10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314684 (in base 10);

«10 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314696 (in base 10);

«10 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314708 (in base 10);

«10 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314710 (in base 10);

«10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314722 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione:
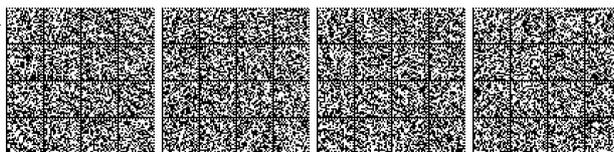
per prodotti confezionati in blister OPA25 / Alu45 / PVC100 // Alu oppure OPA25/Alu45/PVC60//Alu blisters: conservare a temperatura inferiore a 30° C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità;

per prodotti confezionati in foglio di PVC / PVdC bianco 0,250 mm / 120 g / m2 // in blister di alluminio: conservare a temperatura inferiore a 25° C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Composizione:

principio attivo:

bisoprololo fumarato;

eccipienti:

cellulosa microcristallina (PH 102);

amido pregelatinizzato (mais);

crospovidone (tipo *A)*;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

«Bisoprololo Zentiva Generics» 3,75 mg compresse; «Bisoprololo Zentiva Generics» 5 mg compresse, «Bisoprololo Zentiva Generics» 7,5 mg compresse, «Bisoprololo Zentiva Generics» 10 mg compresse: ferro ossido giallo (E172);

«Bisoprololo Zentiva Generics» 3,75 mg compresse; «Bisoprololo Zentiva Generics» 10 mg compresse: ferro ossido marrone (E172).

Officine di produzione: produttore/i del principio attivo:

MOEHS Catalana S.L.

César Martinell i Brunet, No. 12A

Poligono Industrial Rubí Sur Rubi

08191 Spagna

Rilascio dei lotti:

ZENTIVA, k.s.

U kabelovny 130

102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy

Repubblica Ceca

S.C. ZENTIVA S.A

B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3,

București, cod 032266

Romania

(solo per i dosaggi 2,5 mg; 5 mg e 10 mg)

Indicazioni terapeutiche: «Bisoprololo Zentiva Generics» è indicato per il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica, stabile, con ridotta funzione ventricolare sistolica sinistra, in aggiunta ad ACE inibitori e diuretici ed eventualmente glicosidi cardioattivi.

Inoltre, «Bisoprololo Zentiva Generics» 5 mg e 10 mg sono indicati per il trattamento dell'ipertensione e della cardiopatia ischemica (angina pectoris).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «5 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314355 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2,94.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,52.

Confezione: «5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314429 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2,94.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,52.

Confezione: «7,5 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314494 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2,21.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,15.

Confezione: «7,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314544 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 2,21.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,15.

Confezione: «10 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314595 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3,22.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,04.

Confezione: «10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314660 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3,22.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,04.

Confezione: «1,25 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314025 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1,58.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,97.

Confezione: «7,5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314088 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1,58.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,97.

Confezione: «2,5 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314140 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1,72.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,23.

Confezione: «2,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314203 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1,72.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,23.

Confezione: «3,75 mg compresse» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 048314254 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1,86.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,49.

Confezione: «3,75 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048314304 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1,86.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,49.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Bisoprololo Zentiva Generics» (bisoprololo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bisoprololo Zentiva Generics» (bisoprololo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00863

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Accord».

Estratto determina n. 65/2022 del 26 gennaio 2022

Medicinale: ENALAPRIL ACCORD.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.L.U..

Confezioni:

«5 mg compresse» 20 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 049654015 (in base 10);

«5 mg compresse» 28 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 049654027 (in base 10);

«5 mg compresse» 30 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 049654039 (in base 10);

«5 mg compresse» 56 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 049654041 (in base 10);

«5 mg compresse» 60 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 049654054 (in base 10);

«5 mg compresse» 90 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 049654066 (in base 10);

«5 mg compresse» 100 compresse in blister al-al - A.I.C. n. 049654078 (in base 10);

«20 mg compresse» 14 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 049654080 (in base 10);

«20 mg compresse» 20 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 049654092 (in base 10);

«20 mg compresse» 28 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 049654104 (in base 10);

«20 mg compresse» 30 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 049654116 (in base 10);

«20 mg compresse» 60 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 049654128 (in base 10);

«20 mg compresse» 90 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 049654130 (in base 10);

«20 mg compresse» 100 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 049654142 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: enalapril maleato;

eccipienti: microcelac 100 (contiene: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina), amido pregelatinizzato, croscarmellosa sodica, sodio idrogeno carbonato, magnesio stearato.

Officine di produzione:

Rilascio dei lotti:

Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Ul. Lutomierska 50, Pabianice, 95-200, Polonia;

Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200, Utrecht, 3526 KV, Paesi Bassi.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ipertensione;

trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica;

prevenzione dell'insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra;

asintomatica (frazione di eiezione $\leq$ 35%).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«5 mg compresse» 28 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 049654027 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,82 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,42;

«20 mg compresse» 14 compresse in blister Al-Al - A.I.C. n. 049654080 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,73 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,25.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Enalapril Accord» (enalapril maleato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Enalapril Accord» (enalapril maleato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00864

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mulfinya».

Estratto determina n. 78/2022 del 26 gennaio 2022

Medicinale: MULFINYA.

Titolare A.I.C.: MYLAN S.p.a..

Confezioni:

«0,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/ACLAR-AL - A.I.C. n. 047959010 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 84 capsule in blister PVC/ACLAR-AL - A.I.C. n. 047959022 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PVC/ACLAR-AL - A.I.C. n. 047959034 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/ACLAR-AL confezione calendario - A.I.C. n. 047959046 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 84 capsule in blister PVC/ACLAR-AL confezione calendario - A.I.C. n. 047959059 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/-AL - A.I.C. n. 047959061 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 84 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 047959073 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 047959085 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 84 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL confezione calendario - A.I.C. n. 047959109 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/-AL confezione calendario - A.I.C. n. 047959097 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni.

Precauzioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Composizione:

principio attivo:

fingolimod;

eccipienti:

contenuto della capsula: calcio idrogenofosfato diidrato, glicina, silice, colloidale anidra, magnesio stearato;

involucro della capsula:

gelatina, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172);

inchiostro di stampa:

gommalacca (E904), glicole propilenico (E1520), ferro ossido nero (E172), idrossido di potassio.

Rilascio dei lotti:

Mylan Hungary Kft. - Mylan utca 1., Komárom, 2900, Ungheria.

Indicazioni terapeutiche:

«Mulfinya» è indicato in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, nella sclerosi multipla recidivante remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti e di pazienti pediatrici di 10 anni di età e oltre:

pazienti con malattia ad elevata attività nonostante un ciclo terapeutico completo ed adeguato con almeno una terapia *disease modifying*

oppure

pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con 1 o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata di recente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«0,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/ACLAR-AL - A.I.C. n. 047959010 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 475,19 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22;

«0,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/ACLAR-AL confezione calendario - A.I.C. n. 047959046 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 475,19 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22;

«0,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/-AL - A.I.C. n. 047959061 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 475,19 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22;

«0,5 mg capsule rigide" 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/-AL confezione calendario - A.I.C. n. 047959097 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 475,19 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Mulfinya» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini del-

la rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: due anni.

Condizioni e modalità di impiego: prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera) e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Mulfinya» (fingolimod) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-centri sclerosi multipla (RRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00865

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vildagliptin Mylan».

Estratto determina n. 91/2022 del 26 gennaio 2022

Medicinale: VILDAGLIPTIN MYLAN.

Titolare A.I.C.: MYLAN S.p.a..

Confezioni:

«50 mg compresse» 7 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048318012 (in base 10);

«50 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048318024 (in base 10);

«50 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048318036 (in base 10);

«50 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048318048 (in base 10);

«50 mg compresse» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048318051 (in base 10);

«50 mg compresse» 60 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048318063 (in base 10);

«50 mg compresse» 90 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048318075 (in base 10);

«50 mg compresse» 112 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048318087 (in base 10);

«50 mg compresse» 180 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048318099 (in base 10);

«50 mg compresse» 336 (3 x 112) compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048318101 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: vildagliptin.

Officine di produzione:

Rilascio dei lotti:

Combino Pharm (Malta) Ltd. - HF60, Hal Far Industrial Estate - Hal Far BBG3000 - Malta;

Genepharm S.A. - 18th km Marathonos Avenue - Pallini Attiki 15351 - Grecia;

Adipharm EAD - 130 Simeonovsko shosse, Blvd - Sofia 1700 - Bulgaria.

Indicazioni terapeutiche: «Vildagliptin Mylan» è indicato nel trattamento del diabete mellito di tipo 2 negli adulti:

In monoterapia:

in pazienti non adeguatamente controllati solo dalla dieta e dall'esercizio fisico e per i quali la terapia con metformina è inappropriata a causa di controindicazioni o intolleranza;

In duplice terapia orale in associazione a:

metformina, in pazienti con insufficiente controllo glicemico nonostante la somministrazione della dose massima tollerata di metformina in monoterapia;

una sulfanilurea, in pazienti con insufficiente controllo glicemico nonostante la somministrazione della dose massima tollerata di una sulfanilurea e per i quali la terapia con metformina è inappropriata a causa di controindicazioni o intolleranza;

un tiazolidinedione, in pazienti con insufficiente controllo glicemico e per i quali è appropriato l'uso di un tiazolidinedione;

In triplice terapia orale in associazione a:

una sulfanilurea e metformina quando la dieta e l'esercizio fisico associati alla duplice terapia con questi medicinali non forniscono un controllo glicemico adeguato.

«Vildagliptin Mylan» è indicato anche per l'uso in associazione con insulina (con o senza metformina), quando la dieta e l'esercizio fisico associati ad una dose stabile di insulina non forniscono un controllo glicemico adeguato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«50 mg compresse» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048318051 (in base 10) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 19,24 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 36,09.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Vildagliptin Mylan» (vildagliptin) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Condizioni e modalità di impiego: prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, nonché a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vildagliptin Mylan» (vildagliptin) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, endocrinologo, geriatra (RRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00866

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xyzal».

Estratto determina n. 92/2022 del 26 gennaio 2022

Medicinale: XYZALL 5 mg comprimés pelliculés, 20 comprimé dal Belgio, con numero di autorizzazione BE228505, intestato alla società UCB Pharma S.A., Allée de la Recherche 60 - 1070 Bruxelles, Belgium e prodotto da Aesica Pharmaceuticals S.r.l., via Praglia 15 - 10044 Pianezza - Italy, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: FARMA 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano (MI).

Confezione:

«Xyzal - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 049594017 (in base 10) 1H9HP1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

principio attivo: levocetirizina dicloridrato;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, silice colloidale anidra, magnesio stearato, opadry Y-1-7000 (idrossipropilmetilcellulosa (E464), titanio diossido (E 171), macrogol 400.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Xyzal» - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 049594017 (in base 10) 1H9HP1 (in base 32) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,94 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,50 - nota AIFA: 89.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Xyzal» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xyzal» - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/OPA/AL/PVC, A.I.C. n. 049594017 (in base 10) 1H9HP1 (in base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i
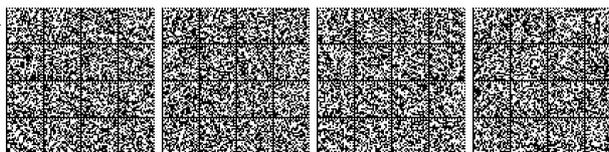
diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00867

Integrazione della determina n. 1445/2021 del 3 dicembre 2021, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Deferasirox Sandoz».

Estratto determina n. 95/2022 del 26 gennaio 2022

È integrata la determina AIFA n. 1445/2021 del 3 dicembre 2021, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DEFERASIROX SANDOZ, pubblicata in estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 22 dicembre 2021.

Successivamente al paragrafo relativo a:

«Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).»

e prima di quello relativo a:

«Art. 3.»

aggiungasi la seguente dicitura:

«Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali».

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A00868

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità geologica nel Comune di Borgo Valbelluna.

Si rende noto che ai sensi dell'art. 6 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del fiume Piave, con decreto del segretario generale n. 58 del 23 dicembre 2001, è stata aggiornata la pericolosità geologica in Comune di Borgo Valbelluna (BL).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.alpiorientali.it

22A00890

Adozione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 - terzo ciclo di gestione.

Si rende noto che con la delibera n. 2 del 20 dicembre 2021 la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha adottato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo n. 152/2006 il secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 - terzo ciclo di gestione - del distretto idrografico delle Alpi Orientali, predisposto al fine degli adempimenti previsti dall'art. 14, comma 1, lettera *c)* della direttiva 2000/60/CE.

Con la stessa delibera le misure denominate «Direttiva derivazioni» e «Direttiva deflussi ecologici» sono poste in salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le misure denominate «Direttiva derivazioni» e «Direttiva deflussi ecologici», poste in salvaguardia entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla stessa data cessano di avere efficacia le misure adottate rispettivamente con le deliberazioni n. 1 e n. 2 del 14 dicembre 2017.

La delibera di adozione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 - terzo ciclo di gestione - del distretto idrografico delle Alpi Orientali è pubblicata, insieme alla documentazione di Piano e alle misure in salvaguardia, sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino: distrettuale all'indirizzo http://www.alpiorientali.it

22A00891

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 20 gennaio 2022 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Arjan Vasjari, Console generale della Repubblica di Albania in Bari.

22A00892

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 gennaio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1304
Yen	128,62
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,528
Corona danese	7,4431
Lira Sterlina	0,83803
Fiorino ungherese	359,84
Zloty polacco	4,5572
Nuovo leu romeno	4,9453
Corona svedese	10,5038
Franco svizzero	1,0308
Corona islandese	145,6
Corona norvegese	10,1638
Kuna croata	7,529
Rublo russo	88,649
Lira turca	15,1621
Dollaro australiano	1,5866
Real brasiliano	6,1901
Dollaro canadese	1,4269
Yuan cinese	7,1533
Dollaro di Hong Kong	8,8003
Rupia indonesiana	16213,69
Shekel israeliano	3,5846
Rupia indiana	84,3495
Won sudcoreano	1352,41
Peso messicano	23,2566
Ringgit malese	4,7352
Dollaro neozelandese	1,6901
Peso filippino	58,045
Dollaro di Singapore	1,5216
Baht tailandese	37,382
Rand sudafricano	17,2509

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A00940

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 gennaio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1268
Yen	128,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,5
Corona danese	7,4437
Lira Sterlina	0,83713
Fiorino ungherese	359,44
Zloty polacco	4,5751
Nuovo leu romeno	4,9448
Corona svedese	10,502
Franco svizzero	1,0364
Corona islandese	146
Corona norvegese	10,1385
Kuna croata	7,5295
Rublo russo	88,7384
Lira turca	15,2723
Dollaro australiano	1,5814
Real brasiliano	6,2049
Dollaro canadese	1,4247
Yuan cinese	7,1325
Dollaro di Hong Kong	8,7725
Rupia indonesiana	16169,54
Shekel israeliano	3,5898
Rupia indiana	84,277
Won sudcoreano	1350,71
Peso messicano	23,2909
Ringgit malese	4,7213
Dollaro neozelandese	1,6911
Peso filippino	57,753
Dollaro di Singapore	1,5157
Baht tailandese	37,28
Rand sudafricano	17,2669

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A00941
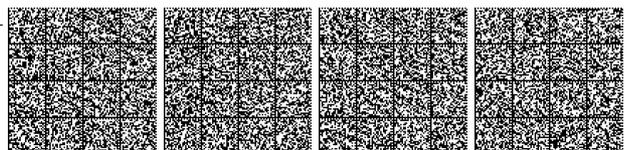
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 gennaio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1277
Yen	128,86
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,531
Corona danese	7,442
Lira Sterlina	0,83458
Fiorino ungherese	359,67
Zloty polacco	4,5864
Nuovo leu romeno	4,9451
Corona svedese	10,4493
Franco svizzero	1,0386
Corona islandese	145,6
Corona norvegese	10,0115
Kuna croata	7,529
Rublo russo	89,265
Lira turca	15,2877
Dollaro australiano	1,5727
Real brasiliano	6,1084
Dollaro canadese	1,4173
Yuan cinese	7,1293
Dollaro di Hong Kong	8,7791
Rupia indonesiana	16185,31
Shekel israeliano	3,5834
Rupia indiana	84,4288
Won sudcoreano	1350,03
Peso messicano	23,1845
Ringgit malese	4,7268
Dollaro neozelandese	1,6865
Peso filippino	57,728
Dollaro di Singapore	1,5162
Baht tailandese	37,169
Rand sudafricano	17,0858

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A00942

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 gennaio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,116
Yen	128,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,427
Corona danese	7,4428
Lira Sterlina	0,83368
Fiorino ungherese	358,09
Zloty polacco	4,5592
Nuovo leu romeno	4,9466
Corona svedese	10,445
Franco svizzero	1,0391
Corona islandese	145,2
Corona norvegese	9,9903
Kuna croata	7,5328
Rublo russo	87,139
Lira turca	15,1946
Dollaro australiano	1,5771
Real brasiliano	6,0159
Dollaro canadese	1,4161
Yuan cinese	7,1061
Dollaro di Hong Kong	8,6951
Rupia indonesiana	16052,42
Shekel israeliano	3,5695
Rupia indiana	83,7893
Won sudcoreano	1344,5
Peso messicano	23,143
Ringgit malese	4,6844
Dollaro neozelandese	1,6872
Peso filippino	57,295
Dollaro di Singapore	1,5089
Baht tailandese	37,124
Rand sudafricano	17,1112

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A00943

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 gennaio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1138
Yen	128,68
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,443
Corona danese	7,4432
Lira Sterlina	0,83178
Fiorino ungherese	358,42
Zloty polacco	4,5755
Nuovo leu romeno	4,9463
Corona svedese	10,552
Franco svizzero	1,0378
Corona islandese	144
Corona norvegese	10,026
Kuna croata	7,529
Rublo russo	86,6113
Lira turca	15,1424
Dollaro australiano	1,5971
Real brasiliano	6,0147
Dollaro canadese	1,4239
Yuan cinese	7,0857
Dollaro di Hong Kong	8,681
Rupia indonesiana	16047,76
Shekel israeliano	3,5697
Rupia indiana	83,6015
Won sudcoreano	1349,47
Peso messicano	23,1854
Ringgit malese	4,6668
Dollaro neozelandese	1,7031
Peso filippino	57,028
Dollaro di Singapore	1,5109
Baht tailandese	37,229
Rand sudafricano	17,3844

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A00944

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 gennaio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1156
Yen	128,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,372
Corona danese	7,4419
Lira Sterlina	0,83153
Fiorino ungherese	357,19
Zloty polacco	4,5892
Nuovo leu romeno	4,9475
Corona svedese	10,489
Franco svizzero	1,0404
Corona islandese	143,2
Corona norvegese	10,0085
Kuna croata	7,5293
Rublo russo	86,7251
Lira turca	14,931
Dollaro australiano	1,582
Real brasiliano	6,003
Dollaro canadese	1,4233
Yuan cinese	7,0963
Dollaro di Hong Kong	8,6994
Rupia indonesiana	16036,76
Shekel israeliano	3,564
Rupia indiana	83,3655
Won sudcoreano	1349,08
Peso messicano	23,1856
Ringgit malese	4,6693
Dollaro neozelandese	1,6983
Peso filippino	56,985
Dollaro di Singapore	1,511
Baht tailandese	37,144
Rand sudafricano	17,3734

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A00945

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante: «Misure urgenti finanziarie e locali.».

Il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante: «Misure urgenti finanziarie e locali.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 294 dell'11 dicembre 2021, è stato abrogato dall'art. 1, comma 656, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 656, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209.».

22A00994

MINISTERO DELLA SALUTE

Definizione dei «Criteri di appropriatezza dell'accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera».

In data 5 agosto 2021 è stato firmato dal Ministro della salute il decreto relativo alla definizione dei «Criteri di appropriatezza dell'accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera», registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2021, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 2942.

Il testo integrale è consultabile sul sito internet del Ministero della salute al seguente link:

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=85585&parte=1%20&serie=null

22A00963

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 6 adottata dal consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, in data 25 novembre 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000548/FAR-L-148 del 20 gennaio 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 6 adottata dal consiglio nazionale dell'ENPAF, in data 25 novembre 2021, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2022, in misura pari a euro 8,00 pro-capite.

22A00887

Approvazione della delibera n. 398 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in data 27 maggio 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000670/PIND-L-110 del 24 gennaio 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 398/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPPI in data 27 maggio 2021, concernente il regolamento per la gestione del patrimonio.

22A00888

Approvazione della delibera n. 23 adottata dal comitato amministratore della gestione separata agrotecnici dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, in data 1° luglio 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000560/ENP-AGR-L-128 del 20 gennaio 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 23/2021, adottata dal comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 1° luglio 2021, relativa alla procedura di concessione delle rateizzazioni per il pagamento di contributi e sanzioni.

22A00889
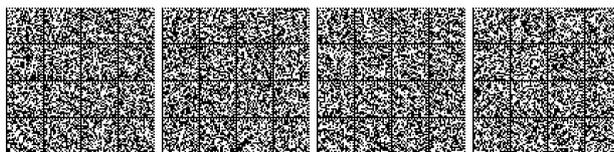
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2022).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 3, seconda colonna, all'articolo 4, comma 3, terzo rigo, dov'è scritto: «…valutate in *9,5* milioni di euro per l'anno 2024 *e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2025* si provvede ai sensi dell'articolo 32.», leggasi: «…valutate in *9,8* milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 32.».

22A01065

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-034) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
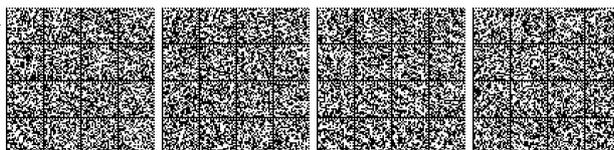
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
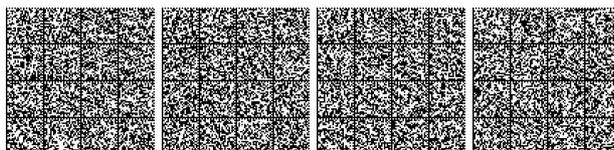
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.